

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	22
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	36
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	51
FINANZE (VI)	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	97
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	105
AFFARI SOCIALI (XII)	»	116
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	172

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla Commissione XII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario. C. 3170 Governo (Parere alle Commissioni riunite IX e XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 30 giugno 2021. – Presidenza
del presidente Stefano CECCANTI.

La seduta comincia alle 14.45.

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione
della famiglia.**

C. 2561 Governo.

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Devis DORI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2561 e rilevato che:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni:

in particolare, la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1, fa riferimento al "secondo percettore di reddito", fattispecie non prevista dal nostro ordinamento fiscale; la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 6 indica come principio direttivo della delega la previsione di detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari mentre il successivo articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 3) prevede la modifica o l'abolizione dell'analoga detrazione già presente nel Testo unico sulle imposte dei redditi (articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies* del DPR n. 917 del 1986); l'articolo 8, comma 1, lettera *a*) utilizza a fini di copertura anche le risorse derivanti dalla "modificazione o abrogazione" di alcune misure legislative; al riguardo appare necessaria una maggiore determinazione della portata normativa della disposizione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

le disposizioni dell'articolo 2 appaiono già confluite nella legge n. 46 del 2021 in materia di assegno unico per i figli; si pone pertanto l'esigenza di un coordina-

mento; la medesima esigenza si pone con riferimento alla clausola di copertura finanziaria poiché sia il provvedimento in esame, all'articolo 8, comma 1, sia la legge n. 56 del 2021, all'articolo 3, comma 1, utilizzano a copertura le risorse stanziare dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), in entrambi i casi nei limiti di tale autorizzazione di spesa;

il comma 1 dell'articolo 7 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a una riformulazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, al coordinamento degli articoli 2 e 8 con la legge n. 46 del 2021.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e dell'articolo 6, comma 2, lettera b);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di aggiungere, all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Senato della Repubblica" le seguenti: "entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega" e, conseguentemente, di sopprimere il secondo periodo. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO**

La seduta comincia alle 14.50.

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario.

C. 3170 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite IX e XIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CECCANTI, *presidente*, constata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Butti di assumerne le funzioni.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3170 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, è riconducibile a due ben distinte finalità: l'incremento della quota di finanziamento nazionale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e l'approvazione *ex lege* del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana Spa;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 5 commi, 1 richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare della comunicazione del Ministero delle politiche agricole al Ministero dell'economia sulla suddivisione tra i programmi regionali dell'importo destinato al FEASR e

dell'inserimento da parte delle regioni delle risorse nei programmi regionali come finanziamenti nazionali integrativi; l'efficacia di un'altra disposizione è invece in parte subordinata alla definitiva approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte del Consiglio dell'Unione europea;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 2 dell'articolo 2 che prevede che l'efficacia dell'approvazione *ex-lege* del contratto di programma-parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana Spa, disposta dal comma 1, sia subordinata, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, alla definitiva approvazione del Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea; al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare in termini più precisi, ad esempio attraverso l'inserimento nel testo di un apposito allegato, gli interventi ai quali si fa riferimento;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2, comma 2. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	6
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	6
GIUNTA PLENARIA:	
Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale n. 11 – Roma – Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1	8

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 30 giugno 2021.

Il Comitato, che si è riunito dalle 11.15 alle 11.20, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 30 giugno 2021. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 11.20.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della carica ricoperta dalla deputata Emanuela Claudia Del Re, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. In data 28 giugno

2021 è infatti pervenuta alla Presidenza della Camera la seguente lettera:

« Signor Presidente,

desidero informarLa che il 21 giugno 2021 il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea riunitosi a Lussemburgo mi ha nominata, su proposta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borell, Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel. L'inizio del mio incarico a Bruxelles è previsto per il 1° luglio 2021, e pertanto con questa lettera desidero rassegnare le mie dimissioni dal mandato parlamentare a partire da quella data. Ritengo infatti che tale incarico, in ragione della natura dell'incarico stesso presso le istituzioni europee e del mandato politico del Rappresentante Speciale, non consenta il proseguimento del mandato parlamentare. Continuerò a rappresentare e difendere gli altissimi valori della Costituzione italiana in cui credo profondamente, e servirò il mio Paese e l'Unione Europea in tutti i consessi europei e internazionali consapevole dell'onore che questo per me com-

porta. L'occasione mi è gradita per trasmettereLe i sensi della mia più alta stima.

Firmato: Emanuela Claudia Del Re ».

Invita quindi il coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità, on. D'Ettore, a riferire sulle risultanze dei lavori svolti dal Comitato nella riunione odierna.

Felice Maurizio D'ETTORE, *coordinatore del Comitato permanente per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che l'on. Emanuela Claudia Del Re ha comunicato che il 21 giugno u.s., è stata nominata Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel dal Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. L'inizio dell'incarico a Bruxelles è previsto per il 1° luglio 2021 e pertanto desidera rassegnare le sue dimissioni dal mandato parlamentare a partire da quella data. L'on. Del Re ritiene infatti che tale incarico, in ragione della natura dell'incarico stesso presso le istituzioni europee e del mandato politico del Rappresentante Speciale, non consenta il proseguimento del mandato parlamentare.

Il Presidente della Camera ha trasmesso la lettera dell'on. Del Re, ai fini delle valutazioni di competenza della Giunta delle elezioni, in data 28 giugno 2021. Al riguardo, il Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riunitosi in data odierna, ha concordato di proporre alla Giunta di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per il Sahel per le ragioni che espone di seguito.

Sebbene nelle principali norme relative alle incompatibilità parlamentari non si rinvenivano disposizioni perfettamente riconducibili alla fattispecie in esame, vi è certamente un'incompatibilità con la carica di componente di assemblee legislative o organi esecutivi in Stati esteri (art. 1-bis della legge n. 60 del 1953); vi è altresì una causa di ineleggibilità per tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri (art. 9

del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al DPR n. 361 del 1957). La carica di membro della Commissione europea, inoltre, è stata costantemente dichiarata incompatibile con il mandato parlamentare. Nella giurisprudenza interna della Giunta delle elezioni della Camera si rinviene altresì il precedente dell'on. Martina, che ha assunto l'incarico di consigliere speciale del Direttore Generale – Vice Direttore aggiunto presso l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), dichiarato incompatibile con il mandato parlamentare nella seduta del 20 gennaio 2021.

Su tali basi, considerato anche che l'on. Del Re motiva le proprie dimissioni in relazione alla volontà di optare per una carica che ella stessa ritiene incompatibile, si può quindi assumere che vi sia incompatibilità tra l'incarico suddetto e la carica di parlamentare.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica ricoperta dalla deputata Del Re.

La Giunta approva.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, vista la deliberazione testé assunta dalla Giunta, occorrerà altresì effettuare l'accertamento della vacanza del seggio della deputata Del Re, ai fini dell'indizione dell'elezione suppletiva nel collegio uninominale n. 11 Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

Comunica che, a tal fine, la seduta della Giunta sarà nuovamente convocata in data odierna, dopo che l'Assemblea avrà preso atto delle dimissioni della deputata Del Re a norma dell'art. 17-bis del Regolamento della Camera.

La seduta termina alle 11.25.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 30 giugno 2021. – Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.

La seduta comincia alle 12.45.

Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale n. 11 – Roma – Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, a seguito delle dimissioni dal mandato parlamentare della deputata Emanuela Claudia Del Re, di cui l'Assemblea ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante il seggio nel collegio uninominale 11- Roma-Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1.

Poiché tale seggio è attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo

77, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la Giunta verifica che esso deve essere coperto mediante elezioni suppletive in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 3, dello stesso testo unico.

In assenza di obiezioni, si riserva di darne immediata comunicazione al Presidente della Camera, in conformità al disposto dell'articolo 86, comma 4, del testo unico citato.

La seduta termina alle 12.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 11

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 24 giugno 2021 è pervenuta alla Giunta una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – da parte della Corte d'appello di Ancona – Seconda Sezione Civile, nell'ambito di un procedimento civile (n. 404-1/2021 RG – atto di citazione in appello dell'on. Sgarbi stesso) (Doc. IV-ter, n. 25).

Si tratta della preannunciata richiesta da parte del giudice di secondo grado sulla vicenda già portata all'attenzione della Presidenza della Camera e della Giunta dall'on. Sgarbi in relazione al fatto che il giudice di primo grado avrebbe emesso

sentenza senza tenere conto dell'eccezione di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, sollevata dalla sua difesa.

Poiché le dichiarazioni delle quali la Giunta è chiamata a valutare l'insindacabilità sono le medesime che hanno dato origine anche a un procedimento penale, per la querela che il consigliere della provincia di Trento Alex Marini ha sporto nei confronti dell'on. Sgarbi, i documenti relativi a entrambi i procedimenti (rispettivamente Doc. IV-ter, n. 24, per la richiesta nell'ambito del procedimento penale, e Doc. IV-ter, n. 25, per quella nell'ambito del procedimento civile) saranno trattati congiuntamente, come già stabilito nella seduta del 19 maggio scorso. Ricorda che, come comunicato nella seduta del 9 giugno, per entrambi i documenti il relatore designato è l'on. Lino Pettazzi.

(La Giunta prende atto).

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei

confronti della deputata **Barbara Saltamartini** (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 giugno 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini, pendente presso il tribunale di Roma (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21). Ricorda che nella seduta del 26 maggio 2021 il relatore, deputato Catello Vitiello, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 16 giugno scorso la Giunta ha ascoltato la deputata Barbara Saltamartini ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera. Chiede, quindi, al relatore di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, riferisce che nella sua audizione dello scorso 16 giugno l'on. Saltamartini ha efficacemente messo in evidenza la stretta connessione temporale tra le dichiarazioni del Sanfilippo e il delicato passaggio istituzionale dal primo Governo Conte – nel quale il senatore Salvini era Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'interno – al secondo Governo Conte, che vide il passaggio della Lega all'opposizione. In ragione di tale connessione, l'on. Saltamartini ha sottolineato la caratterizzazione fortemente politica delle affermazioni del giornalista a cui la deputata Saltamartini ha reagito rivendicando le posizioni del partito, la Lega, di appartenenza sua e del senatore Salvini. L'on. Saltamartini ha presentato infatti le sue dichiarazioni come proiezione esterna di due atti tipici della funzione di parlamentare, certamente tra gli atti maggiormente qualificanti della funzione stessa, e cioè dei voti di fiducia espressi riguardo ai Governi

Conte. In sostanza, ricordando che i lavori della Camera ripresero il 9 settembre 2019 in Aula e il 10 nelle Commissioni, le dichiarazioni della deputata Saltamartini – datate 7 settembre 2019, a fronte del post del Sanfilippo datato 3 settembre 2019 – dovrebbero essere considerate una replica all'invettiva del Sanfilippo, finalizzata non solo a stigmatizzare l'attacco politico impropriamente condotto da un giornalista del servizio pubblico, ma soprattutto a rivendicare – sia pure al di fuori della sede parlamentare, che allora non era disponibile perché i lavori della Camera erano sospesi – le scelte politiche e parlamentari della Lega e della deputata Saltamartini, particolarmente quelle relative all'atteggiamento nei confronti del primo Governo Conte e del nascente, ma politicamente molto diverso, secondo Governo Conte.

Ritiene condivisibili le considerazioni svolte dalla deputata Saltamartini, che evidenziano un punto critico relativamente alla valutazione del cosiddetto nesso funzionale. Appare infatti opportuno cogliere l'occasione che il caso in esame offre alla Giunta per approfondire il tema della sostanziale impossibilità, in determinati frangenti della vita parlamentare, di presentazione o svolgimento di atti tipici da parte dei deputati, ai quali connettere in relazione di nesso funzionale dichiarazioni effettuate *extra moenia* dagli stessi parlamentari. Rileva che la questione, sia pure implicitamente, era già stata posta all'attenzione della Giunta da una richiesta di deliberazione nell'ambito di un procedimento riguardante l'on. Sgarbi per affermazioni da egli rese il primo giorno della legislatura, quando le Camere erano riunite solo come seggio elettorale per l'elezione dei rispettivi Presidenti – senza possibilità di svolgere interventi da parte dei deputati – e non era ancora stato formato il Governo, al quale eventualmente indirizzare atti di sindacato ispettivo. Ricorda che l'esame di quel documento non è stato però avviato dalla Giunta per la preannunciata remissione della querela da parte del dottor Giancarlo Caselli. Ritiene che in casi come quello in esame o quello relativo all'on. Sgarbi si faccia sentire con partico-

lare urgenza l'esigenza – peraltro sempre presente – di svincolarsi dalla « meccanica ermeneutica » della necessità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni *extra moenia* e un'attività parlamentare pregressa.

Su tale base osserva che potrebbe essere opportuno, in casi simili, valorizzare anche altri parametri, quali la continenza e la pertinenza delle dichiarazioni, che – sebbene assumano rilievo soprattutto nel giudizio di merito – a suo avviso potrebbero concorrere anche alla qualificazione delle dichiarazioni come connesse al lavoro parlamentare; ove la Giunta volesse assumere a riferimento della propria valutazione anche tali parametri, essi sarebbero comunque soddisfatti nel caso in esame.

In conclusione, ritiene che il collegamento che l'on. Saltamartini ha inteso effettuare delle proprie dichiarazioni con i voti di fiducia espressi nei confronti dei due Governi Conte appare efficace e convincente, soprattutto in considerazione dell'assenza, in quei giorni, di lavori parlamentari e del fatto che non c'era un Governo nel pieno delle sue funzioni al quale indirizzare un eventuale atto di sindacato ispettivo: il primo Governo Conte stava infatti per esaurire la sua esperienza e il secondo non aveva ancora nemmeno prestato giuramento. In considerazione di quanto sopra esposto, formula quindi la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad una prossima seduta.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 giugno 2021.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione di Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7). Ricorda che nella seduta del 24 marzo il relatore, deputato Pietro Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 29 aprile scorso la Giunta ha ascoltato l'ex deputato Pietro Tidei ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera; nella seduta del 9 giugno scorso il relatore ha formulato la sua proposta nel senso della sindacabilità e la settimana scorsa è stato concesso, su richiesta dell'on. Tidei, un ulteriore tempo ai fini di una sempre auspicabile composizione bonaria della vertenza. Chiede al relatore se desideri intervenire per ulteriori integrazioni o aggiornamenti.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, comunica che, in mancanza di notizie in merito all'auspicata definizione della lite, occorre ritenere che l'ipotetico tentativo di conciliazione bonaria al quale l'on. Tidei ha fatto riferimento non si sia realizzato o non sia comunque andato a buon fine. In mancanza di altri elementi, rinnova pertanto la propria proposta nel senso della sindacabilità.

Catello VITIELLO (IV) intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione sulla proposta del relatore. Richiama, come esempio di lavoro fruttuoso della Giunta, il precedente del Doc. IV-ter, n. 1 di questa legislatura, relativo a una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei confronti dell'on. Giordano, per il quale si è dato modo alle parti, che erano gli ex deputati Rizzo e Giordano, di addivenire a una composizione stragiudiziale della lite. Ritiene che, ove possibile, l'obiettivo della composizione bonaria vada sempre perseguito, concedendo il tempo necessario.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, fa presente che nel caso in esame

è stato concesso un tempo molto ampio all'on. Tidei per addivenire all'adombrata composizione bonaria della lite, compreso il supplemento ulteriore concesso nella seduta dello scorso 23 giugno. Rileva che nel precedente citato dall'on. Vitiello erano stati prodotti alla Giunta atti formali delle parti, a testimonianza della comune volontà di giungere a una composizione extragiudiziale, della quale la Giunta ha atteso unicamente la formalizzazione attraverso il deposito dell'atto transattivo e la comunicazione ufficiale del giudice sull'estinzione del processo. Evidenzia che nel caso attualmente in esame esistono invece solo comunicazioni unilaterali dell'on. Tidei alla Giunta, mentre non è mai pervenuto alcun documento della controparte. Sottolinea che, ad ogni modo, fino all'esame da parte dell'Assemblea del documento in titolo, l'on. Tidei disporrà ancora di tempo utile per ottenere eventualmente la rinuncia all'azione civile da parte della controparte.

Carla GIULIANO (M5S) ricorda che, già in sede di audizione dell'ex deputato Tidei, il gruppo del M5S aveva auspicato la soluzione bonaria della vicenda; in mancanza, esprime il voto favorevole del gruppo sulla proposta del relatore, perché le dichiarazioni dell'ex deputato Tidei non appaiono connesse con la sua attività parlamentare.

Giuditta PINI (PD) a nome del gruppo del Partito democratico condivide l'auspicio di una soluzione bonaria della lite ed annuncia il voto di astensione sulla proposta del relatore.

Ingrid BISA (Lega), nel confermare l'auspicio di un accordo tra le parti prima dell'esame in Assemblea della proposta della Giunta, annuncia il voto favorevole del gruppo di appartenenza sulla proposta del relatore.

Manuela GAGLIARDI (CI) in considerazione dell'unanime auspicio di una composizione bonaria, chiede se non sia opportuno ipotizzare un ulteriore rinvio della deliberazione. Se non si dovesse procedere in tal senso, dichiara il voto favorevole del

gruppo di Coraggio Italia alla proposta del relatore.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, rileva che la vicenda risale addirittura al 2009 e che, se vi fossero state le condizioni per una conciliazione, è verosimile che questa si sarebbe già realizzata. La Giunta ha concesso, a più riprese, il tempo richiesto dall'on. Tidei, con il quale vi è stata, anche per mezzo degli uffici, un'interlocuzione costante fino all'ultimo. A suo avviso, tuttavia, si tratta di una vicenda datata che deve trovare una conclusione, quantomeno rispetto ai lavori della Giunta. Auspica comunque che prima dell'esame dell'Assemblea la più volte annunciata conciliazione tra le parti possa avere luogo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento per lo spirito dell'intervento dell'on. Gagliardi, fa notare, tuttavia, che l'ipotesi di conciliazione unilateralmente rappresentata dall'on. Tidei appare piuttosto labile: anche nella sua ultima comunicazione alla Giunta, l'ex deputato non fornisce alcuna concreta indicazione sulle intenzioni della controparte rispetto all'esito di una trattativa che sarebbe condotta per interposta persona, non un legale, nei confronti del Moscherini. Come rilevato dal relatore, è a suo avviso necessario che la Giunta deliberi su una vicenda ormai estremamente risalente.

Non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta del relatore nel senso che ai fatti oggetto della richiesta non sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del relatore, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento non si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato al relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, anche in considerazione di quanto avvenuto in precedenti occasioni nelle quali l'Assemblea ha esaminato proposte della Giunta, rap-

presenta l'opportunità di una interlocuzione con la Presidenza della Camera ai fini della definizione di tempi più ampi, rispetto a quelli abitualmente concessi, a beneficio del relatore per la Giunta nel corso dell'esame in Assemblea.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, si riserva di rappresentare alla

Presidenza della Camera l'esigenza di una migliore conciliazione tra i tempi previsti in base alla consueta organizzazione dei lavori dell'Assemblea e quelli, di norma più ampi, necessari a una compiuta illustrazione da parte del relatore delle proposte della Giunta.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono quindi i deputati Giulio CENTEMERO (Lega), Vita MARTINCIGLIO (M5S), che interviene da remoto, e Luca PASTORINO (LeU).

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara quindi conclusa la seduta, che sarà nuovamente convocata alle ore 19 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 19.50.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta, dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono quindi i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), Antonio MISIANI (PD), Luciano D'ALFONSO, *presidente della 6^a Commissione del Senato della Repubblica*, Mauro Maria MARINO (IV-PSI), Marco PEROSINO (FIBP-UDC), Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'Az)

e Emiliano FENU (M5S), il deputato Alessandro CATTANEO (FI), il senatore Dieter STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), che interviene da remoto, i deputati Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), Massimo UNGARO (IV), Raffaele BARATTO (CI), Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), Luca PASTORINO (LeU), Gian Mario FRAGOMELI (PD), Lucia ALBANO (FdI) e Sestino GIACOMONI (FI).

Luigi MARATTIN, *presidente*, dichiara quindi conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede referente in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.

Avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità

di talune proposte emendative pronunciati nella seduta di ieri.

In merito sottolinea come le Presidenze, nella valutazione delle proposte emendative, pur nel pieno rispetto della disciplina relativa all'ammissibilità delle proposte emendative, abbiano inteso favorire la più ampia discussione sul provvedimento, e, anche in considerazione del carattere trasversale e multisettoriale del provvedimento, abbiano ritenuto ammissibili le proposte emendative riconducibili alla generale finalità di semplificazione di adempimenti e procedure, che informa il decreto-legge.

Fatta tale premessa ribadisce come non possano intendersi quali interventi di semplificazione, riconducibili dunque alle finalità e agli ambiti di intervento del provvedimento, tutte le modifiche che si limitino a introdurre previsioni di favore (ad esempio in ambito tributario o sanzionatorio) per i soggetti interessati a vario titolo dalle diverse discipline, ovvero in materia di reclutamento o inquadramento del personale, se non legate a compiti o funzioni introdotti dal provvedimento.

In tale contesto le presidenze, a seguito di un ulteriore approfondimento circa il contenuto delle proposte emendative e alla luce delle argomentazioni addotte nei ri-

corsi, ritengono di riammettere le seguenti proposte emendative:

gli identici Bordonali 8.1, Lacarra 8.6, Cortelazzo 8.13 e Gagliardi 8.7, in quanto volti a rafforzare la capacità amministrativa del Ministero del turismo, in connessione con i nuovi adempimenti legati alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, delle misure del PNRR;

Braga 10.13, in materia di disciplina contabile degli enti locali, in quanto interviene su materia connessa alle previsioni dell'articolo 15, il quale stabilisce modalità semplificate di utilizzo delle risorse per gli enti territoriali;

Comaroli 10.02 e 10.03, in materia di disciplina contabile degli enti locali relativamente alle spese di investimento, in quanto anche essi intervengono su materia connessa alle previsioni dell'articolo 15, che stabilisce modalità semplificate di utilizzo delle risorse per gli enti territoriali;

gli identici Marco Di Maio 19.01 e Paolo Russo 19.02, nonché Mollicone 20.12, che intervengono sugli obblighi di aggiornamento delle informazioni presenti nell'anagrafe telematica degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, in quanto risultano connessi con le previsioni in materia di interoperabilità delle banche dati recate dal provvedimento;

Nevi 36.027, Battilocchio 36.030 e Alberto Manca 63.013, in quanto recanti nome di semplificazione relativamente al procedimento su trasferimenti e permuta di diritti di uso civico, con particolare riferimento alle competenze del Ministero della transizione ecologica;

Liuni 36.015 e 36.014, in quanto volti a semplificare le procedure di adozione del calendario regionale e del regolamento relativi all'intera annata venatoria, materia già trattata in altri emendamenti ritenuti ammissibili;

gli identici Patassini 37.013 e Morgoni 37.03, in quanto appaiono prevalentemente

finalizzati a semplificare le attività di controllo a fini di rilascio dei provvedimenti autorizzatori da parte degli organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche dei serbatoi di GPL;

Stefani 44.7, in quanto volto a semplificare procedure riguardanti la realizzazione di opere pubbliche e la loro relativa manutenzione e messa in sicurezza, con specifico riguardo alla gestione del raccordo autostradale di collegamento dell'Autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste e tratta autostradale Venezia-Padova, nonché di altre tratte autostradali nel territorio della regione Veneto;

Fragomeli 47.22, volto a rafforzare la capacità amministrativa dei Provveditorati alle opere pubbliche, in connessione con i nuovi adempimenti legati alla gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, delle misure del PNRR;

Tripiedi 47.010 e Cominardi 47.09, in quanto volti a rafforzare la capacità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, in connessione con i nuovi adempimenti legati all'attuazione delle misure del PNRR;

Rachele Silvestri 57.6, in quanto incide direttamente sulla disciplina dei contratti pubblici, prevedendo di considerare come variante sostanziale, ai sensi del codice dei contratti pubblici, l'incremento dei costi dell'esercizio dei contratti in essere aventi a oggetto la fornitura di servizi alle pubbliche amministrazioni;

Gadda 63.01 e Golinelli 63.06, in quanto intervengono su un profilo connesso alla disciplina relativa al silenzio dell'amministrazione, oggetto dell'articolo 62 del decreto-legge;

Mura 64.06 e Viscomi 64.07, che intervengono su disposizioni del codice degli appalti oggetto di modifica da parte di proposte emendative già dichiarate ammissibili;

Enrico Borghi 65.01, che interviene in materia di infrastrutture ferroviarie, oggetto dell'articolo 65 del provvedimento;

Fassina 66.073, il quale interviene su una tematica oggetto di proposte emendative già dichiarate ammissibili.

Le presidenze ritengono invece di dover confermare i giudizi di inammissibilità delle restanti proposte emendative.

Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) chiede che venga svolto un ulteriore approfondimento sul suo articolo aggiuntivo 29.04, di cui è stata confermata l'inammissibilità per estraneità di materia.

Osserva infatti che la proposta emendativa intende precisare le modalità di applicazione di una disposizione introdotta con il precedente « decreto semplificazioni », n. 76 del 2020, con riguardo alla demolizione di opere abusive. Rileva infatti che, per effetto di una circolare emanata dal Ministero dell'interno, la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 76 del 2020, che trasferisce al prefetto la competenza in ordine alle suddette demolizioni, si applica solo per i procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge, cosa a suo giudizio inaccettabile e assurda, su cui interviene l'articolo aggiuntivo.

Chiede pertanto un supplemento di istruttoria sulla citata proposta emendativa, che reca un chiarimento necessario in ordine all'applicazione di una norma di semplificazione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come in questa sede non sia possibile approfondire per ciascuna proposta emendativa le ragioni che hanno determinato il giudizio di inammissibilità. Sottolinea peraltro come la proposta emendativa alla quale ha fatto riferimento la deputata Muroni riguardi una materia certamente non trattata in modo specifico dal provvedimento in esame e rileva come la questione posta potrà comunque essere oggetto di un ulteriore approfondimento da parte delle presidenze.

Alessia ROTTA, *presidente dell'VIII Commissione*, osserva che, nel vaglio di ammissibilità, le presidenze hanno ritenuto inammissibili le proposte emendative che in-

stano *latu sensu* la materia edilizia e della rigenerazione urbana, attenendosi strettamente al perimetro di esame determinato dal contenuto del provvedimento. Dopo aver fatto notare, peraltro, che su tali materie interverrà un provvedimento *ad hoc*, ritiene che tali questioni potranno essere affrontate in altra sede.

Fa presente che le presidenze si riservano, in ogni caso, di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di fare chiarezza circa le questioni di ammissibilità ritenute più dubbie.

Rossella MURONI (MISTO-FE-FDV) nel ringraziare le presidenze per la loro disponibilità, sottolinea come a suo avviso la sua proposta emendativa abbia un precipuo carattere semplificatorio.

Annagrazia CALABRIA (FI), intervenendo in qualità di rappresentante in I Commissione del suo gruppo, esprime il proprio rammarico per la dichiarazione di inammissibilità di numerose delle proposte emendative presentate dal gruppo di Forza Italia sul tema della rigenerazione urbana e della disciplina edilizia.

Pur prendendo atto dei chiarimenti della Presidente Rotta, ritiene infatti che il vaglio di ammissibilità debba essere svolto nel rispetto di criteri tecnici ed oggettivi, astenendosi da valutazioni di tipo politico.

Tullio PATASSINI (LEGA), nel ringraziare le presidenze per il lavoro svolto su un numero considerevole di proposte emendative, le invita a svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento Maccanti 65.6, che intende assicurare un sostegno al settore dei treni storici. Non ritiene opportuno escludere tale proposta dal dibattito sugli emendamenti – al di là delle scelte che farà il Governo in merito – ponendosi questa obiettivi di sostegno di quel particolare segmento del settore ferroviario che promuove forme di turismo sostenibile, inserendosi nel solco della transizione ecologica che costituisce un obiettivo del programma di Governo.

Lucia CIAMPI (PD) dichiara di non comprendere le motivazioni del giudizio di inam-

missibilità del suo emendamento 40.55, in quanto si tratta di una proposta emendativa volta a introdurre elementi di semplificazione e dunque attinente all'oggetto del provvedimento in esame. Chiede, pertanto, alle presidenze un ulteriore approfondimento al riguardo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nel precisare che il giudizio di ammissibilità svolto è stato particolarmente complesso e ponderato, fa presente che le presidenze si riservano di effettuare un supplemento di

analisi, al fine di approfondire ulteriormente le questioni di ammissibilità testé sollevate.

Ricorda quindi che il termine per la trasmissione da parte dei gruppi degli elenchi delle proposte emendative segnalate scadrà domani, 1° luglio, alle ore 13.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	20
--	----

AUDIZIONI

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli.

La seduta comincia alle 15.

Audizione, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione

diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Preliminarmente, fa presente che l'audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso. Fa inoltre presente, per i deputati partecipanti da remoto, la necessità che essi risultino visibili alla Presidenza, soprattutto nel momento in cui essi svolgono il loro eventuale intervento, il quale deve ovviamente essere udibile: la Presidenza non potrà infatti dare la parola ai deputati non visibili o i cui interventi non siano chiaramente percepibili. A tal fine occorre dunque assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile.

Il Sottosegretario Franco GABRIELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la deputata Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), i deputati Gennaro MIGLIORE (IV), Federico MOLLICONE (FDI), Emanuele PRISCO (FDI), Angelo TOFALO (M5S), la deputata Federica ZANELLA

(LEGA), i deputati Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) e Luciano NOBILI (IV), ai quali replica il Sottosegretario Franco GABRIELLI.

Raffaella PAITA, *presidente*, ringrazia, anche a nome del Presidente della I Commissione, Brescia, il Sottosegretario Ga-

brielli per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare. C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. – Presidenza del presidente della II Commissione Mario PERANTONI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, svoltasi il 22 giugno scorso, nella seduta odierna i relatori formuleranno la proposta di testo base e le Commissioni procede-

ranno alla conseguente deliberazione. Da quindi la parola ai relatori, onorevole Cataldi per la II Commissione, e onorevole Russo per la IV Commissione, chiedendo loro se sono quindi nelle condizioni di formulare una proposta di testo base.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore per la II Commissione*, fa presente preliminarmente che le proposte di legge in esame Cirielli C. 1242 e Aresta C. 1402 recano all'articolo 1 un intervento di analogo tenore, volto a modificare la nozione di reato militare prevista dall'articolo 37 del codice penale militare in tempo di pace, comprendovi fattispecie allo stato sanzionate dal diritto penale comune, nell'intento di ampliare la giurisdizione penale militare. Precisa altresì che la proposta di legge del collega Aresta presenta un contenuto più ampio, recando ulteriori interventi sul codice penale militare di pace, tra i quali in particolare la modifica della disciplina del reato di peculato militare nonché l'introduzione della sanzione della reclusione militare in caso di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento ovvero di documenti analoghi da parte del militare. Sottolinea pertanto come, sulla base di tali considerazioni, d'intesa con il relatore della IV Commissione, abbia ritenuto di optare per il testo della proposta di legge Aresta

C. 1402, che propone quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. Ritiene infatti che su tale testo, rispetto al quale ha già raccolto per le vie brevi i rilievi di alcuni colleghi, si possa aprire un confronto democratico finalizzato a comporre le differenti posizioni.

Giovanni RUSSO (MISTO), *relatore per la IV Commissione*, concorda con le valutazioni svolte dal relatore per la Commissione Giustizia, onorevole Cataldi, sottolineando come il testo della proposta di legge C. 1402 Aresta disciplini in maniera più ampia e completa le modifiche inerenti alla procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

Salvatore DEIDDA (FDI) osserva come solitamente, in occasione dell'esame di più proposte di legge abbinata, si proceda alla redazione di un testo unificato da adottare come testo base. È indubbio che la proposta di legge C. 1402 Aresta sia più ampia e completa, tuttavia ritiene che sarebbe stato più opportuno ricercare la massima condivisione e lavorare con uno spirito unitario per addivenire ad un testo condiviso da tutti. Invita, quindi, i colleghi del M5S a non prendersi la paternità di determinate iniziative legislative ed auspica che nel successivo *iter* del provvedimento venga riconosciuto il contributo costruttivo di tutti i gruppi.

Antonio DEL MONACO (M5S), replicando al collega Deidda, evidenzia come il metodo indicato sia stato ampiamente seguito dalla Commissione Difesa nell'ambito dell'esame di altri provvedimenti, mentre non appare adatto al caso in specie. In effetti, il testo della proposta di legge C. 1402 Aresta, per la sua capillarità, può davvero essere considerato un testo completo e che risponde in maniera ottimale alle istanze di riforma della giustizia militare da più parti invocate.

Franco VAZIO (PD) fa notare come l'intervento del collega Del Monaco gli imponga una riflessione di natura diversa rispetto alla sua originaria convinzione che

sul contenuto del provvedimento Aresta C. 1402 proposto dai relatori come testo base si potesse intervenire con la massima libertà emendativa. Avanza pertanto le proprie perplessità riguardo al testo della citata proposta di legge che, nei casi di attività delittuosa comune perpetrata dal pubblico ufficiale, finisce per sottrarre il cittadino alla competenza del giudice naturale, attribuendolo alla giurisdizione penale militare. Nel precisare che si tratta di considerazioni a titolo personale, che non impegnano in alcun modo il suo partito, ritiene che, alla luce del giudizio espresso dal collega Del Monaco, vada svolta una riflessione sui contenuti della proposta di legge Aresta C. 1402.

Alfredo BAZOLI (PD), ad integrazione delle considerazioni del collega Vazio, nel preannunciare la disponibilità del Partito democratico a votare in senso favorevole alla proposta di testo base, precisa che, come già comunicato ai relatori per le vie brevi, tale disponibilità è finalizzata a favorire l'*iter* del provvedimento, non pregiudicando in alcun modo la futura attività emendativa. Concordando con il collega Vazio sul fatto che alcuni aspetti della proposta di legge Aresta C. 1402, e più ancora della proposta di legge Cirielli C. 1242, suscitano forti perplessità, ritiene che il testo debba essere modificato. Nel richiamare la disponibilità in tal senso preannunciata dai colleghi della maggioranza, ribadisce che il Partito democratico voterà in favore della proposta dei relatori e contribuirà nella fase emendativa ad introdurre le modifiche necessarie ad evitare i rischi evidenziati dal collega Vazio.

Cosimo Maria FERRI (IV), analogamente ai colleghi Vazio e Bazoli, ritiene anche lui che la proposta di legge Aresta C. 1402, proposta dai relatori come testo base per il prosieguo dei lavori, sia suscettibile di modificazioni. In proposito fa presente di aver a tale scopo predisposto una memoria, nella quale sono riportate alcune osservazioni tecniche e non politiche, che ha già provveduto a trasmettere al relatore per la II Commissione. In particolare, con

riferimento all'articolo 1 della proposta di legge Aresta C. 1402, sottolinea come al numero 9) del comma 1, venga menzionato, all'interno dell'elenco dei beni giuridici tutelati dalle nuove fattispecie militari, il caso in cui il fatto sia previsto come delitto contro un altro militare. Ritiene che tale riferimento sia improprio, non essendo esso pertinente in un'elencazione di fattispecie classificate sulla base del bene giuridico tutelato. Sottolinea come infatti la tutela della personalità dell'altro militare non sia un bene giuridico autonomamente tutelato dalla legge penale comune. Ricorda che talvolta la commissione di un fatto di reato contro un pubblico ufficiale è considerata dalla legge penale comune una circostanza aggravante, come ad esempio dall'articolo 61, comma 1, numero 10), del codice penale, oppure un elemento costitutivo del reato, come ad esempio avviene nel caso di resistenza ad un pubblico ufficiale. Rileva come in questo ultimo caso il bene giuridico tutelato sia la pubblica amministrazione evidenziando la *ratio* diversa della disposizione. Sottolinea anche l'importanza del tema relativo alla pena sostitutiva. Ciò premesso, rappresenta la volontà di intervenire su ogni singolo articolo del provvedimento in esame e di predisporre a tal fine proposte emendative che auspica saranno attentamente esaminate. Sottolinea pertanto la propria disponibilità all'approvazione del testo base per il prosieguo dei lavori ma ribadisce l'esigenza che i commissari siano posti nelle condizioni di poter svolgere il proprio compito in sede emendativa.

Mario PERANTONI, *presidente*, sottolinea come sia evidente che, una volta adottato un testo base, qualsiasi parlamentare abbia la facoltà di presentare proposte emendative allo stesso al fine di consentire alle Commissioni di addivenire all'approvazione di un testo il più possibile condiviso.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore per la II Commissione*, sottolineando che il con-

tenuto della proposta di legge Cirielli C. 1242 è totalmente ricompreso in quello della proposta di legge Aresta C. 1402, esclude pertanto, per la specificità del caso, la predisposizione di un testo unificato.

Giovanni RUSSO (MISTO), *relatore per la IV Commissione*, si unisce al relatore per la Commissione Giustizia nel rimarcare che i necessari contributi dei gruppi potranno trovare i giusti spazi in occasione dell'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di adottare la proposta di legge Aresta C. 1402 come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Mario PERANTONI, *presidente*, anche a nome del presidente della IV Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge Aresta C. 1402, adottata come testo base per il prosieguo dei lavori, alle ore 16 di lunedì 19 luglio prossimo.

Salvatore DEIDDA (FDI), in considerazione delle importanti manifestazioni politiche nel Paese alle quali parteciperanno moltissimi parlamentari, già programmate per la giornata di lunedì 19 luglio, invita la presidenza a considerare la possibilità di posticipare di qualche giorno il termine per la presentazione degli emendamenti.

Mario PERANTONI, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata, anche a nome del presidente della IV Commissione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Aresta C. 1402, adottata come testo base per il prosieguo dei lavori, alle ore 16 di mercoledì 21 luglio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (*Rinvio del seguito dell'esame*) 25

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 15.10.

Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Ceconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, anche a nome del presidente della II Commissione, deputato Mario Perantoni, constatata che non ci sono le condizioni per procedere allo svolgimento della seduta nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie imposte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto il numero dei deputati presenti supera ampiamente quello consentito in rapporto alle dimensioni dell'aula.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2021.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 9 alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
19.10 alle 19.15.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00659 Di Stasio: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00667 Fassino: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00679 Delmastro Delle Vedove: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00690 Formentini: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp) (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00128</i>)	28
ALLEGATO (<i>Testo unificato approvato dalle Commissioni</i>)	30

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00659 Di Stasio: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).

7-00667 Fassino: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).

7-00679 Delmastro Delle Vedove: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).

7-00690 Formentini: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00128).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 16 giugno 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel segnalare che il 25 giugno scorso è stata presentata la risoluzione n. 7-00690 a prima firma del deputato Formentini, avverte che, in quanto vertente su identica materia, in

assenza di obiezioni, essa sarà discussa congiuntamente agli ulteriori atti d'indirizzo in titolo, già in corso di trattazione.

Ricorda, inoltre, che sugli atti di indirizzo in oggetto le Commissioni riunite hanno svolto, il 12 maggio scorso, l'audizione del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, e, nella giornata di ieri 29 giugno, l'audizione in videoconferenza di Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, in qualità di esperto di diritto marittimo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), poiché i Gruppi hanno collaborato alla stesura di una proposta di testo unificato, rinuncia ad illustrare la risoluzione a sua prima firma, redatta con il fondamentale contributo del collega Viviani, che è uno dei massimi esperti della materia presenti in Parlamento.

Iolanda DI STASIO (M5S), nel presentare una proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto, ringrazia i Gruppi per la disponibilità a convergere su un testo condiviso, nonché i Presidenti Fassino e Gallinella per l'impegno profuso e anche il Presidente della Commissione Difesa, Gianluca Rizzo, da sempre sensibile alla tutela dei pescatori di Mazara del Vallo. Ringraziando anche il Sottosegretario Di Stefano che nell'Esecutivo si distingue per una peculiare competenza in tema di giurisdizione delle acque, auspica che la proposta di atto di indirizzo unitario sia approvata all'unanimità o quanto meno a larghissima maggioranza (*vedi allegato*).

Paolo FORMENTINI (LEGA), associandosi ai ringraziamenti della collega Di Stasio ed esprimendo apprezzamento per la collaborazione degli Uffici nella redazione del testo unificato, sottolinea che il Gruppo Lega, nell'ottica di addivenire ad un testo da approvare auspicabilmente all'unanimità, ha rinunciato ad alcune rivendica-

zioni: l'obiettivo comune, infatti, deve essere quello di tutelare l'interesse nazionale e della Marineria di Mazara del Vallo, che non necessita di misure meramente assistenzialistiche, ma di un concreto supporto per far valere i suoi diritti storici di pesca, compromessi dall'ostilità delle autorità libiche e anche dal blocco della pesca nel Mediterraneo Occidentale.

Evidenzia, quindi, l'opportunità di negoziare con il nuovo Governo libico un accordo di pesca sul modello di quello già stipulato con la Grecia, che riconosca i menzionati diritti storici di pesca.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) fa presente di non condividere la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo, presentata dalla collega Di Stasio, di cui apprezza l'impegno e che comunque ringrazia. Poiché la posizione del suo Gruppo è ferma rispetto alla necessità di contestare la Zona di protezione della pesca unilateralmente proclamata dalla Libia e di rivendicare il diritto dei pescatori italiani a proseguire nelle attività di pesca in quelle che sono a tutti gli effetti acque internazionali, chiede che la Commissione proceda in ogni caso al voto della risoluzione da lui presentata.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO esprime parere favorevole sulla proposta di testo unificato presentata dalla deputata Di Stasio e parere contrario sulla risoluzione n. 7-00679 Delmastro Delle Vedove.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi il testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino e 7-00690 Formentini, che assume il n. 8-00128, e respingono la risoluzione n. 7-00679 Delmastro Delle Vedove, per le parti non assorbite.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO

**Risoluzioni nn. 7-00659 Di Stasio, 7-00667 Fassino, 7-00679 Delmastro
Delle Vedove e 7-00690 Formentini: Sulla controversia tra Italia e Libia
in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).**

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni III e XIII,

premesso che:

il 6 maggio 2021 la fregata *Libeccio* della Marina militare, impegnata nell'Operazione *Mare Sicuro*, è intervenuta in assistenza dei pescherecci italiani *Artemide*, *Aliseo* e *Nuovo Cosimo*, partiti da Mazara del Vallo. I pescherecci erano in attività di pesca nelle acque della Tripolitania situate nella Zona di protezione della pesca libica, a circa 35 miglia nautiche dalla costa libica, a nord della città di Al Khums e a 120 chilometri a est di Tripoli, all'interno della zona definita, già nel maggio 2019, dal Comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture « ad alto rischio » per tutte le imbarcazioni battenti bandiera italiana;

l'intervento si è reso necessario per la presenza di una motovedetta della Guardia costiera libica in rapido avvicinamento verso i motopescherecci italiani, che ha aperto il fuoco con colpi di avvertimento colpendo la plancia di comando e provocando ferite di striscio alla testa al comandante del peschereccio *Aliseo*;

lo stesso *Aliseo*, insieme ad altri motopescherecci (*Michele Giacalone*, *Antonino Pellegrino*, *Giuseppe Schiavone*, *Nuovo Cosimo*, *Anna Madre* e *Artemide*), era stata oggetto tre giorni prima, il 3 maggio 2021, di un tentativo di sequestro nella Zona di protezione di pesca (Zpp) libica corrispondente alla Cirenaica, a 26 miglia nautiche da limite esterno delle acque territoriali libiche, scongiurato solo grazie al tempestivo intervento della fregata *Alpino* della Marina militare, che allertata dell'arrivo ad alta velocità di un gommone dalla costa Cirenaica, si è avvicinata ai pescherecci per

fornire eventuale assistenza e per assicurare che non si verificassero incidenti;

in precedenza, il 1° settembre 2020, nelle acque antistanti alla Cirenaica, sempre all'interno della Zona di protezione della pesca libica, il peschereccio *Anna Madre*, era già scampato ad un tentativo di sequestro da parte delle autorità libiche allorquando le forze del generale Khalifa Haftar avevano, invece, sequestrato i pescherecci *Antartide* e *Medinea* e mantenuto in stato di detenzione, senza alcun capo d'accusa e per ben 108 giorni, i 18 componenti degli equipaggi;

già il 6 ottobre 2018, a circa 29 miglia dalla costa libica di Derna, si verificò un ulteriore episodio di sequestro di pescherecci della marineria di Mazara del Vallo (*Afrodite Pesca* e *Matteo Mazarino*) da parte di motovedette libiche che avrebbero cominciato a sparare senza preavviso provocando danni alla cabina e alle attrezzature della motopesca *Afrodite*. Gli stessi vennero rilasciati il 12 ottobre grazie a un'intensa attività diplomatica promossa dalla Farnesina;

in generale, secondo alcuni dati del Distretto della pesca siciliano, riportati il 17 dicembre 2020 dalla testata inglese *The Guardian*, negli ultimi 25 anni sono più di 50 le barche sequestrate e 2 quelle confiscate dalla Libia, mentre circa 30 pescatori provenienti dall'Italia sono stati arrestati e decine di persone ferite;

la presenza dei pescherecci italiani appartenenti alla marineria di Mazara del Vallo nelle acque antistanti la costa libica (principalmente prospicienti le città di Bengasi e Misurata) è dovuta alla circostanza secondo cui essi si trovino a svolgere atti-

vità di pesca del pregiato gambero rosso – presente nelle acque a sud di Mazara del Vallo e assai diffuso in quelle libiche, il cui periodo di pesca si estende da marzo fino a settembre – in acque proclamate dalla Libia come Zona di protezione della pesca;

la Marina militare partecipa ad operazioni militari nel Canale di Sicilia a tutela e salvaguardia in mare degli interessi nazionali, tra cui *Mare Sicuro*, la *Costant Vigilance* e la *Vigilanza Pesca (Vi.Pe.)*;

è stata autorizzata dal Parlamento per il periodo 1° gennaio 2020-31 dicembre 2020 la partecipazione dell'Italia alle seguenti missioni e operazioni internazionali: *United Nations Support Mission in Libya*–UNSMIL, Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica, *European Union Border Assistance Mission In Libya*–EUBAM Libya; «*Mare Sicuro*»: Dispositivo aeronavale nazionale nel Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Guardia costiera libica;

l'Italia partecipa altresì ed ha il comando della Operazione europea EUNAVFORMED Irini che, nel marzo 2021 il Consiglio ha prorogato fino al 31 marzo 2023. EUNAVFORMED Irini è stata lanciata il 31 marzo 2020, poco dopo la Conferenza di Berlino sulla Libia del gennaio 2020, come contributo concreto dell'Unione europea al processo avviato dalla comunità internazionale per sostenere il ritorno alla pace e alla stabilità in Libia ed ha tra i suoi compiti secondari quello di contribuire allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche;

nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2019-2021, tra le aree prioritarie della cooperazione italiana vi è la Libia con iniziative di emergenza volte a dare assistenza umanitaria e protezione alle fasce più vulnerabili della popolazione, programmi di sviluppo volti a favorire il processo di stabilizzazione;

nel 2017 l'Italia ha riaperto la sua sede diplomatica a Tripoli e per il 2021 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha annunciato la riattivazione del consolato generale a Bengasi;

la Libia ha firmato, ma non ratificato, la Convenzione delle Nazioni Unite per il diritto del mare (Unclos) del 1982 e si attiene, pertanto, al diritto internazionale consuetudinario che regola la materia, ancorché la prassi e la giurisprudenza internazionale ritengano molte delle disposizioni di detta Convenzione riprodotte del diritto internazionale consuetudinarie;

l'articolo 3 della Convenzione Unclos, ratificata dal nostro Paese nel (1995), stabilisce che ogni Stato è libero di definire l'ampiezza del proprio mare territoriale fino a un massimo di 12 miglia marine, misurate a partire dalle linee di base determinate in linea con la Convenzione;

la Convenzione Unclos prevede la possibilità che gli Stati parte stabiliscano delle Zone economiche esclusive (Zee), definite come un'area esterna ed adiacente alle acque territoriali in cui lo Stato costiero ha la titolarità dell'esercizio di diritti sovrani (Unclos 56, 1, a) sulla massa d'acqua sovrastante il fondo marino, nonché sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi o non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti o dai venti, oltre all'esercizio della giurisdizione conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, lettera b) della UNCLOS in materia di installazione ed uso di isole artificiali o strutture fisse, ricerca scientifica in mare e di protezione e conservazione dell'ambiente marino;

la delimitazione della Zee tra Stati con coste adiacenti od opposte deve effettuarsi per accordo, sulla base del diritto internazionale, al fine di raggiungere una soluzione equa. La Zee, salvo accordi diversi tra le Parti, prevede in principio una estensione massima di 200 miglia marine dalle linee di base;

in questa materia la UNCLOS riflette il diritto internazionale consuetudinario e riconosce a ogni Stato il diritto a dichiarare unilateralmente una zona economica esclusiva estendibile sino a 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale;

nel 2005 la Libia ha trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite la decisione del Comitato popolare generale n. 104 per misurare l'ampiezza del mare territoriale e delle sue zone marittime (Bollettino di diritto del mare n. 5915) e ha stabilito in modo unilaterale una Zona di protezione della pesca (Zpp), i cui limiti si estendono fino a 62 miglia nautiche dal limite esterno del mare territoriale e per una profondità di 74 miglia nautiche dalle linee di base, senza oltrepassare la linea mediana tra Italia e Libia (decisione del Comitato Generale Popolare n. 37 del 24 febbraio 2005), secondo le coordinate geografiche precisate nella decisione n. 105 del 21 giugno 2005 e misurata a partire dalla linea di base retta che chiude il golfo della Sirte, proibendo attività di pesca a chiunque sia sprovvisto di autorizzazione e riservandosi il diritto di concedere eventuali licenze alle imbarcazioni di Paesi terzi;

nessun accordo di delimitazione è conseguito a tale proclamazione;

alla decisione libica aveva fatto immediatamente seguito la protesta dell'Unione europea, che aveva contestato il ricorso alla linea di chiusura del Golfo della Sirte, come base per il calcolo dell'estensione della Zona di protezione della pesca;

successivamente, con la dichiarazione del 27 maggio 2009 e la decisione 31 maggio 2009 n. 260, la Libia ha proclamato una Zona economica esclusiva (Zee), inclusiva della precedente Zpp, per lo sfruttamento esclusivo delle risorse naturali ivi presenti, oltre a quelle ittiche, « sino ai limiti permessi dal diritto internazionale ». Il limite esterno della supera il limite esterno della Zona di protezione della pesca e, diversamente da quest'ultimo, richiede una determinazione da effettuarsi in base ad accordi con gli Stati vicini interessati;

nel novembre del 2019 la Libia e la Turchia hanno siglato un *Memorandum of Understanding* per la rispettiva delimitazione delle Zee, in reazione all'accordo intervenuto tra Grecia e Cipro;

l'assenza di una delimitazione precisa dei confini della Zee libica e il fatto che la Libia abbia firmato ma mai ratificato la Convenzione Unclos impongono di fare riferimento al diritto internazionale consuetudinario o, in alternativa, ad accordi bilaterali con gli Stati adiacenti e frontisti;

conseguentemente, anche in considerazione della proclamazione della Zee, l'attività di pesca all'interno della Zona di protezione della pesca è illegittima in assenza del consenso dello Stato costiero;

la delimitazione dei confini marittimi è materia di competenza degli Stati, anche se membri dell'Unione europea;

l'Unione europea, ha invece competenza esclusiva per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, nelle acque che rientrano nella giurisdizione dei suoi Stati membri e, al di là di tali acque, per quanto riguarda le navi e i cittadini degli Stati membri. I trattati relativi alla gestione e alla conservazione delle risorse biologiche del mare che si applicano agli Stati membri sono negoziati e conclusi dall'Unione europea (l'ambito della sua competenza esterna è stato definito dall'Unione europea in una dichiarazione resa il 1° aprile 1998 al momento del deposito del suo strumento di ratifica dell'Unclos);

già nel 2008 nella risposta all'interrogazione parlamentare n. P-1618/08, la Commissione europea sembra riconoscere la Zee e la conseguente Zpp libica dichiarando: « questioni attinenti alla determinazione dell'ampiezza delle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato costiero rientrano nelle competenze degli Stati membri poiché riguardano l'amministrazione del territorio nazionale. Quando si presentano questioni simili in un contesto internazionale, è competenza degli Stati membri avviare negoziati internazionali o

iniziative diplomatiche, come nel caso delle linee di base della Libia. Per questo motivo, le diverse iniziative diplomatiche nei confronti della Libia rappresentavano progetti comuni dell'UE oppure iniziative individuali intraprese degli Stati membri, al cui sviluppo e attuazione è stata associata la Commissione. La Commissione sta inoltre sviluppando attivamente, attraverso un accordo quadro, una base comune per un dialogo strutturato con la Libia su questioni di reciproco interesse Libia-UE »;

la questione di una ridefinizione dei termini della Zpp non è stata affrontata in sede di negoziato sul trattato Italia-Libia del 2008, che, all'articolo 17, contempla la pesca tra le materie su cui sviluppare una collaborazione tra Italia e Libia;

la delimitazione dei confini marittimi è materia di competenza degli Stati, anche se membri dell'Unione europea;

in assenza di accordi, occorre che le intese di carattere privato, come quella siglata il 12 marzo 2019 – e in seguito sospesa – tra *Federpesca e la Libyan Military Investment and Public Works Authority* di Bengasi (emanazione economica della Lna del generale Haftar), volta a consentire, a un certo numero di pescherecci di Mazara del Vallo, di operare in acque libiche, o l'analoga intesa siglata il 13 gennaio 2018 tra il Distretto della Pesca e Crescita Blu – Cosvap di Mazara del Vallo e l'Autorità generale dell'ambiente marino libico, siano compatibili con le linee di politica estera nonché di politica della pesca dello Stato e dell'Unione europea;

la spinta alla territorializzazione del mare è sempre più forte nel Mediterraneo ed anche l'Italia si accinge a delimitare la propria Zee ai sensi della legge 14 giugno 2021, n. 91, dopo aver subito le conseguenze delle iniziative assunte nella stessa direzione da altri Paesi rivieraschi;

proprio la circostanza che l'Italia provvederà presto a delimitare la propria Zee permette di aprire dei negoziati con i Paesi che lo hanno già fatto ed, in particolare, con la Libia, che ha un nuovo Governo unitario;

sarà quindi possibile trattare con le controparti mediterranee i termini di altrettanti accordi che consentano di determinare in modo equo i confini delle rispettive Zee, permettendo altresì di dare continuità alla partecipazione italiana allo sfruttamento delle risorse ittiche presenti nelle Zpp frequentate storicamente dai nostri motopescherecci, eventualmente considerando qualche forma di garanzia dello Stato alle intese bilaterali stipulate su basi privatistiche dalle società dei pescatori con le autorità rivierasche;

nelle more di un quadro condiviso e nel perdurare di una situazione di instabilità in Libia, malgrado gli oggettivi progressi fatti dopo l'insediamento dell'autorità esecutiva unificata transitoria a Tripoli, i pescatori italiani che sconfinano in acque contese pur se per evidenti esigenze economiche, nonostante la Marina e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale lo sconsiglino, devono tenere nel giusto conto l'imprevedibilità delle conseguenze cui espongono se stessi e i propri cari;

la Direzione generale della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha raccomandato alle associazioni di categoria di sensibilizzare gli associati « perché rispettino appieno la legislazione libica, si tengano con i loro battelli a notevole distanza dalle coste libiche, ivi compresa la Zona di protezione, al fine di non incorrere in spiacevoli situazioni che potrebbero, tra l'altro, ripercuotersi sui rapporti bilaterali dei due Paesi »;

premesso che la marineria di Mazara ha visto precludere ulteriori zone di pesca nelle aree interessate dalle GSA 9 10 11, per il divieto di pescare gambero di profondità per le imbarcazioni superiori ai 24 metri, il comparto della pesca di Mazara del Vallo ha un volume superiore a 200 milioni di euro e circa 10 mila addetti, considerando anche l'ampio indotto; dalla fine degli anni '40 e fino agli anni '90 del secolo scorso erano circa 1.300 i pescherecci di Mazara del Vallo dotati di una tecnologia avanzata e specializzati nella pesca d'altura del gambero rosso: oggi sono

rimaste circa ottanta imbarcazioni, con un forte ridimensionamento dovuto alla crisi economica e al caro carburante, due fattori che, inevitabilmente, hanno cambiato la situazione ma non sono riusciti a fermare la pesca di una delle eccellenze italiane e siciliane;

al fine di assicurare un futuro a questa importante attività è opportuno che l'Italia proponga in ambito europeo l'avvio di negoziati per addivenire a un serio programma di cooperazione con i Paesi nord africani per l'adozione di piani di gestione degli *stock* che prevedano un prelievo razionale e sostenibile delle risorse, nonché adeguate aree di ripopolamento e protezione;

richiamate, infine:

l'audizione del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, svolta dalle Commissioni riunite III e XIII il 12 maggio 2021;

l'informativa presso l'Aula della Camera dei deputati del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, svolta il 19 maggio 2021;

gli atti di sindacato ispettivo trattati presso la III Commissione (interrogazione a risposta immediata n. 5-06089, svolta il 26 maggio 2021, e interrogazione n. 5-05954, trattata il 9 giugno 2021),

impegnano il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile, in sede bilaterale e multilaterale, a favorire l'apertura di un dialogo diplomatico al fine di giungere ad una formale determinazione relativa alla delimitazione degli spazi marittimi nel Mar Mediterraneo centrale e alla risoluzione dei contrasti di tipo diplomatico e commerciale enunciati in premessa, nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle linee di politica estera e di politica della pesca dell'UE;

ad avviare, a tal fine, una riflessione sull'opportunità di organizzare una « Conferenza mediterranea », con la partecipazione di tutti i Paesi rivieraschi e con

l'adeguato coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti, inclusi enti accademici e di ricerca, per fare il punto su temi quali la corretta gestione delle fasce costiere, la giurisdizione delle acque, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente marino e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, a partire da quelle ittiche;

ad adoperarsi in sede di Unione europea per la definizione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con la Libia – sul modello di quelli già stipulati con alcuni Paesi della costa occidentale dell'Africa – che consenta ai pescatori europei di accedere, legalmente e in sicurezza, alla zona di pesca libica, definita in conformità al diritto internazionale, e favorire al contempo iniziative di cooperazione tra i pescatori europei e quelli libici che tengano conto, in un contesto di sostenibilità e rispetto dell'ambiente, delle tradizioni di pesca e delle legittime aspettative del settore italiano e europeo della pesca;

a promuovere la collaborazione tra operatori del settore specifico della pesca italiani e libici, nel quadro della legislazione europea in materia, per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni di pesca per imbarcazioni armate da imprese italiane, in conformità con la legge, tenendo conto in particolare delle tradizioni di pesca di specifiche realtà imprenditoriali e geografiche italiane che per più lungo tempo hanno esercitato attività di pesca nelle zone su cui la Libia ha dichiarato propri diritti di sovranità esclusiva;

a favorire la istituzione di un tavolo tecnico interministeriale tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con la Conferenza Stato-regioni, per:

la predisposizione di strumenti straordinari di sostegno dei pescherecci italiani che operavano tradizionalmente nelle acque della ZPP libica, nelle more della de-

finizione di un nuovo quadro di intese tra Italia e Libia;

la promozione della collaborazione bilaterale nel settore della pesca tra l'Italia e la Libia, nel quadro della legislazione europea, anche promuovendo lo sviluppo di capacità nella gestione sostenibile delle risorse biologiche del mare e la nascita di cooperative miste italo-libiche eventualmente finalizzate, una volta raggiunte le necessarie abilitazioni e certificazioni europee, all'esportazione diretta nei Paesi dell'Unione europea;

ad assicurare la continuità della presenza della Marina Militare italiana nel Canale di Sicilia in funzione di vigilanza pesca;

ad adottare iniziative volte a dare attuazione all'Accordo Italia-Libia del 2008, con specifico riferimento all'articolo 17 con-

cernente la cooperazione bilaterale in materia di pesca;

ad adoperarsi affinché le autorità libiche ratifichino la Convenzione Unclos;

ad adottare iniziative di competenza, anche di tipo normativo, volte a rendere strutturali i sussidi di natura economica alle famiglie danneggiate dall'interruzione delle attività di pesca connessa al divieto di accesso nella Zona di pesca protetta libica;

ad adottare iniziative volte a prevedere forme di accantonamento di risorse di tipo indennitario per gli armatori, a copertura quanto meno dei costi fissi.

(8-00128) « Di Stasio, Gagnarli, Zoffili, Viviani, Quartapelle Procopio, Incerti, Valentini, Nevi, Migliore, Gadda, Biancofiore, Dall'Osso, Lupi, Benedetti, Pallazzotto, Fornaro, Fassino, Gallinella ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)
Emendamenti C. 544 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri 37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 9.55.

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.).

Emendamenti C. 544 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere

all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 544 e abbinate-A, recante « Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) ».

Lucia AZZOLINA (M5S), *relatrice*, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 giugno 2021.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.10 alle 14.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	38
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, dovrebbe esprimere il prescritto parere sul

provvedimento in esame nella seduta odierna.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO fa presente l'esigenza del Governo di un differimento dell'esame del provvedimento al fine di consentire una più approfondita valutazione delle problematiche connesse allo stesso evidenziate per le vie brevi dal relatore ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel ricordare che il relatore non ha ancora formalizzato la presentazione della proposta di parere, chiede allo stesso come intenda procedere per il prosieguo dei lavori.

Pietro PITTALIS (FI), *relatore*, fa presente che presenterà la proposta di parere sul provvedimento all'esito delle interlocuzioni con l'Esecutivo.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alla I e VIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che, su richiesta del relatore, onorevole Ferraresi, sono state acquisite le memorie depositate dal Presidente dell'ANAC e dal Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo nell'ambito delle audizioni informali svoltesi presso le Commissioni riunite I e VIII che stanno esaminando il provve-

dimento in sede referente, nonché quella richiesta a rappresentanti dell'Associazione « *Transparency International* ».

Comunica quindi che il relatore, onorevole Ferraresi, impossibilitato a partecipare alla presente seduta, ha fatto presente la necessità di disporre di ulteriore tempo per valutare le citate memorie al fine della predisposizione della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo *(Seguito esame e conclusione)* 40

RISOLUZIONI:

7-00585 Emiliozzi: Sulla crisi nella regione etiope del Tigray *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00127)* 42

ALLEGATO 1 *(Proposta di nuovo testo presentata dalla deputata Emiliozzi)* 45

ALLEGATO 2 *(Nuovo testo approvato dalla Commissione)* 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

C. 2737 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il collega Delmastro Delle Vedove aveva ritenuto non esaustiva la nota trasmessa dal Ministero della Difesa rispetto ai dubbi sulla esposizione dei militari italiani alla giurisdizione sciaraitica vigente in Qatar. Si era quindi convenuto di rinviare l'esame del provvedimento in attesa di potere ricevere ulteriori elementi dal Governo anche ai fini di un confronto dell'Intesa con il Qatar con accordi consimili, siglati dall'Italia con Paesi a maggioranza musulmana.

Il Ministero della Difesa ha quindi trasmesso una nota integrativa, pervenuta il 21 giugno scorso e che è stata inoltrata a tutti i componenti della Commissione.

Ricorda, infine, che sul provvedimento le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa e Bilancio hanno già espresso un parere favorevole.

Guglielmo PICCHI (LEGA), nel convincimento sull'importanza della questione sollevata e ben inquadrata dal collega Delma-

stro Delle Vedove, osserva che, pur non ostando al prosieguo dell'*iter* di esame del provvedimento in titolo, la nota conferma la serietà del problema ed impone alla Commissione la presa in carico del personale in missione all'estero in Paesi che conformino il proprio ordinamento giuridico alla *sharia*.

Non può fare a meno di rilevare il paradosso tra il dibattito in corso nel Paese sul disegno di legge Zan, finalizzato a combattere l'omotransfobia, ed il rischio che nostri connazionali siano perseguiti e condannati in Paesi dove l'omosessualità è configurata come reato. Tale paradosso si rileverebbe ancora più marcato nel caso in cui la sentenza di condanna sia eseguita in Italia, laddove nell'ordinamento del Qatar non è previsto neanche l'istituto della grazia.

Invita, dunque, il relatore a sollevare il problema nel corso dell'esame in Aula e tutti i Gruppi a sottoscrivere un ordine del giorno che impegni il Governo ad integrare gli accordi già ratificati e ad inserire in quelli in corso di definizione apposite clausole di tutela per il personale in missione. Osserva, peraltro, che la carenza di attenzione su questo tema non è imputabile al Governo in carica, dal momento che tutti gli Esecutivi hanno fin qui applicato la medesima prassi nella elaborazione degli Accordi, in assenza di una specifica e doverosa segnalazione da parte del Parlamento.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, sottolineando la sua personale sensibilità rispetto al tema sollevato e l'utilità di aver svolto un approfondimento, rileva che si tratta di una materia assai complessa e caratterizzata da aporie: ciò nondimeno, l'Accordo in esame prevede salvaguardie assai più consistenti rispetto ad altre intese precedenti e ad accordi sottoscritti con il Qatar anche da altri *partner* della NATO. Ritiene comunque che l'approfondimento svolto sia stato assai utile per inquadrare la materia in modo esaustivo.

Gennaro MIGLIORE (IV), *relatore*, associandosi alle considerazioni del Sottose-

gretario Della Vedova, osserva che accordi come quello in titolo devono essere valutati alla luce dell'interesse del nostro Paese ad essere presente e ad operare in contesti strategici assai delicati. Considerazioni analoghe, a suo avviso, valgono ad esempio per la partecipazione di un numeroso contingente italiano alla missione UNIFIL, in Libano, Paese che figura nell'elenco dei Paesi che prevedono l'immunità funzionale per il personale in missione. Peraltro, ribadisce che l'Intesa in esame prevede un'ampia tutela del nostro personale, di gran lunga superiore a quella assicurata ad altri *partner* della NATO, a conferma degli importanti risultati che si possono ottenere attraverso un accorto e sapiente negoziato.

Piero FASSINO, *presidente*, rivolgendosi al collega Picchi, ritiene che la questione, assai complessa e delicata, sia stata affrontata dall'Esecutivo con la doverosa sensibilità e rispetto del Parlamento. Ricordando che in occasione del grave incidente del Cermis il nostro Paese rivendicò il diritto a far giudicare dai tribunali italiani i militari USA coinvolti – sollevando un conflitto di giurisdizione del tutto opposto rispetto alle riserve sollevate nel corso di questo dibattito – concorda sulla opportunità di presentare un ordine del giorno sottoscritto da tutti i Gruppi per porre la questione all'attenzione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e delle altre Amministrazioni interessate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Migliore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, inoltre, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene

il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.30.

7-00585 Emiliozzi: Sulla crisi nella regione etiope del Tigrai.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00127).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 17 marzo 2021.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che, dopo la seduta di avvio della discussione, la Commissione ha svolto, in data 30 marzo, l'audizione del Vice Direttore Generale/ Direttore Centrale del MAECI per i Paesi dell'Africa Sub-sahariana, Ministro Plenipotenziario Giuseppe Mistretta. Ricorda che erano state richieste audizioni informali di ulteriori soggetti che non è stato finora possibile svolgere in ragione dell'intensità dei lavori della Commissione e anche del continuo evolvere della situazione sul terreno.

Sottolinea che, poiché nei giorni scorsi si sono registrati progressi significativi nella regione del Tigrai, la collega Emiliozzi ha segnalato l'urgenza, da lui stesso condivisa, di pervenire alla deliberazione sulla risoluzione in titolo, avendo preventivamente accertato la disponibilità dei Gruppi alla rinuncia alle audizioni informali richieste.

A tal fine, la collega ha quindi presentato un nuovo testo della risoluzione, che è stato portato all'attenzione di tutti i membri della Commissione (*vedi allegato 1*).

Mirella EMILIOZZI (M5S), esprimendo soddisfazione per la disponibilità dei Gruppi ad approvare l'atto di indirizzo in esame, presentato a novembre 2020, illustra il nuovo testo della risoluzione che recepisce talune proposte di riformulazione avanzate anche in sede informale dai Gruppi e dalla Farnesina. Precisa che tra queste figurava la richiesta – che ha ritenuto opportuno non accogliere – da parte del gruppo del Partito

Democratico di inserimento di un impegno relativo alla candidatura di un inviato speciale italiano dell'Unione europea per il Corno d'Africa e alla assunzione di iniziative affinché il Consiglio affari esteri dell'Unione europea imponga l'embargo globale sulle armi nei confronti dell'Etiopia.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sul nuovo testo di risoluzione. Osserva che il riferimento alla figura di un Inviato Speciale italiano – e non dell'Unione europea – non appare opportuno in ragione di una valutazione sull'effettivo valore aggiunto di tale figura, considerato che la Farnesina dispone di strutture dedicate e di sedi diplomatiche, anche in considerazione del fatto che il Governo etiope ha bloccato le visite nel Paese fino ad ottobre. In alternativa, propone che l'eventuale istituzione di un Inviato Speciale sia preceduta dalla formula «verificare l'opportunità di». Quanto alla eliminazione di un riferimento esplicito all'*embargo* di armi, evidenzia che il più generico rinvio a misure sanzionatorie consente maggiori margini di mediazione per eventuali azioni condivise con l'Unione europea.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), ringraziando la collega Emiliozzi per l'impegno e la tenacia con cui ha promosso l'esame della risoluzione in titolo, sottolinea che il nostro Paese non sta dispiegando tutta la necessaria *leadership*, che pure dovrebbe esercitare nella regione in virtù dei profondi legami storici che ci legano a quell'area. Ritenendo poco comprensibile la scelta di non nominare un Inviato Speciale italiano per il Corno d'Africa, di cui il nostro Paese si è sempre dotato, rileva l'opportunità di ripristinare la prima formulazione, che lo prevedeva: a suo avviso, infatti, l'assenza di iniziativa da parte italiana rafforzerebbe l'influenza turca o di altri attori terzi nella regione.

Rileva, altresì, l'esigenza di eliminare al quinto punto, lettera *b*), del dispositivo, l'inciso «insieme agli altri paesi dell'UE»: infatti, in vista del rapporto che il Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite dovrebbe

presentare ad agosto per confermare le gravi violazioni perpetrate nel Tigray e già denunciate da missionari e ong, è opportuno che l'Italia agisca fin da ora e in modo autonomo, senza attendere l'adesione dei *partner* europei.

Sottolineando di aver ricevuto, insieme ad altri colleghi, numerose segnalazioni da diversi soggetti internazionali che lamentano un atteggiamento troppo passivo del nostro Paese, invita il Governo a cogliere questa opportunità. Ritiene in ogni caso indispensabile rafforzare la parte dispositiva della proposta di risoluzione per indurre il Governo ad un atteggiamento meno prudente e più in linea con le posizioni espresse dal Presidente del Consiglio Draghi, che ha recentemente ribadito l'interesse del nostro Paese ad una presenza attiva nella regione.

Guglielmo PICCHI (LEGA), associandosi alle riflessioni della collega Quartapelle Procopio e rilevando la curiosa consonanza « sovranista » tra Partito Democratico e Lega, ribadisce l'opportunità che l'Italia assuma una posizione più incisiva, evitando di lasciare campo libero alla Turchia e ad altri attori. Ritiene altresì indispensabile prevedere l'istituzione di un Inviato Speciale italiano – pure sia con tutte le cautele richieste dal MAECI – dal momento che il personale diplomatico presente *in loco* non può esercitare le funzioni di mediazione politica richieste, essendo peraltro impegnato nello svolgimento delle attività ordinarie. Condivide le osservazioni della collega Quartapelle Procopio anche sulla opportunità di eliminare il riferimento ad un'azione congiunta con i *partner* dell'UE: pur essendo un obiettivo condivisibile, esso non deve diventare un alibi per l'inerzia o per la rinuncia ad assumersi delle responsabilità.

Osserva, infine, che rispetto a novembre scorso, quando fu depositata la proposta di risoluzione, il nuovo Governo ha manifestato un deciso cambio di passo circa il ruolo che l'Italia deve giocare nel continente africano, ed in particolare nella regione del Corno d'Africa.

Gennaro MIGLIORE (IV), associandosi alle riflessioni dei colleghi Quartapelle Procopio e Picchi, sottolinea che lo stesso Ministero degli Affari esteri esprime un rinnovato interesse per l'Africa, come dimostrano numerosi eventi organizzati dal MAECI e dallo stesso Ministro Di Maio. Peraltro, il Corno d'Africa – dove si assiste ad una crescente presenza cinese – rappresenta una tradizionale area di influenza per il nostro Paese, con la quale costruire forti legami di carattere politico, economico e di cooperazione in materia migratoria e di lotta ai cambiamenti climatici.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando la collega Emiliozzi per aver posto l'attenzione della Commissione sulla situazione drammatica del Tigray, che rischia di degenerare in un vero e proprio genocidio, propone di aggiungere un riferimento all'attività della cooperazione italiana e dei missionari italiani, il cui ruolo per alleviare le sofferenze della popolazione locale è essenziale e che, mettendo a rischio la propria vita, hanno deciso di rientrare in Etiopia durante il conflitto. Anche a suo avviso, l'Italia deve essere presente nella gestione della crisi, non solo per sostenere la popolazione civile, ma anche per tutelare l'interesse nazionale.

Andrea ORSINI (FI), esprimendo apprezzamento per l'iniziativa assunta, si associa alle sollecitazioni dei colleghi affinché il Governo non assuma una posizione eccessivamente prudente sulla istituzione dell'Inviato Speciale. Propone, altresì, di eliminare nel terz'ultimo capoverso delle premesse il seguente inciso « e in particolare dagli Stati Uniti d'America, che ha nell'Etiopia il principale alleato in Africa », in quanto ambiguo ed ultroneo.

Mirella EMILIOZZI (M5S), ringraziando i colleghi per le osservazioni, accoglie le ulteriori proposte di riformulazione, ribadendo l'opportunità di procedere ad un'approvazione unanime dell'atto di indirizzo.

Il Sottosegretario di Stato Benedetto DELLA VEDOVA sottolinea l'opportunità

di mantenere l'inciso « insieme agli altri Paesi dell'UE », dal momento che l'Unione europea sta già preparando una bozza di risoluzione da presentare al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Quanto alla istituzione dell'Inviato Speciale, ribadisce le riserve ad assumere un impegno vincolante, considerando che tale scelta andrebbe comunque condivisa in sede europea e che resta assai incerta la possibilità di effettuare missioni *in loco* nei prossimi mesi.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), a titolo di compromesso, propone di premettere l'avverbio « anche » all'inciso « insieme agli altri paesi dell'UE ». Invita, quindi, il Governo a prendere atto della sostanziale convergenza di tutte le forze politiche sull'esigenza che l'Italia assuma una posizione più incisiva sul *dossier* etiopico: diversamente, si rischia di replicare quanto già accaduto in Somalia, dove l'influenza italiana è stata rimpiazzata dalla presenza turca e cinese.

Piero FASSINO, *presidente*, propone di integrare il testo delle premesse inserendo il seguente inciso: « l'Italia, per ragioni storiche e politiche, può e deve esercitare uno specifico ruolo attivo nella ricerca di soluzioni condivise ». Suggestisce, altresì, di integrare la parte dispositiva aggiungendo i seguenti impegni: « verificare l'opportunità

di nominare un Inviato Speciale dell'Italia per il Corno Africa »; « rafforzare le iniziative italiane di cooperazione e sostenere le attività di ong, associazioni umanitarie e missioni religiose, da tempo operanti sul territorio etiope e il cui contributo è fondamentale per alleviare le sofferenze della popolazione ». Propone, infine, di accogliere la richiesta del collega Orsini volta a sopprimere l'inciso « e in particolare dagli Stati Uniti d'America, che ha nell'Etiopia il principale alleato in Africa ».

Mirella EMILIOZZI (M5S) accoglie le proposte di riformulazione avanzate dal Presidente Fassino.

Il Sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA esprime parere favorevole sulle proposte di riformulazione da ultimo illustrate dal presidente Fassino.

La Commissione approva, quindi, all'unanimità, il nuovo testo della risoluzione n. 7-00585, che assume pertanto il numero 8-00127 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.25.

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00585 Emiliozzi: Sulla crisi nella regione etiopie del Tigrai.**PROPOSTA DI NUOVO TESTO PRESENTATA DALLA DEPUTATA EMILIOZZI**

La III Commissione,

premesso che,

l'Etiopia è una Repubblica federale suddivisa in 10 regioni in cui convivono circa 80 gruppi etnici e dove si parlano lingue diverse;

nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2020, il Primo Ministro etiopie Abiy Ahmed ha annunciato l'inizio di una offensiva militare nella regione settentrionale dell'Etiopia come risposta ad un attacco avvenuto il 3 novembre 2020 dal Fronte popolare di liberazione del Tigrai (Tplf – collegato al partito al governo nel Tigrai) contro la base dell'esercito federale a Macallè, capitale del Tigrai;

sebbene lo stesso Primo Ministro abbia dichiarato il 28 novembre 2020 conclusa l'offensiva militare, « senza che alcun civile venisse ferito nell'offensiva », in seguito alla riconquista di Macallè, le ostilità proseguono a medio/bassa intensità in alcune aree della regione che vede molteplici attori coinvolti direttamente e indirettamente;

secondo le ultime notizie, sono in corso importanti sviluppi in Tigray, ancora in via di definizione. Il PM Abiy ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, a seguito del quale le truppe federali e l'Amministrazione ad interim in Tigray si sono ritirati, e il TPLF ha ripreso il controllo di ampie zone della regione, inclusa la capitale Macallè. Il Governo di Addis ha dichiarato che il cessate il fuoco resterà in vigore sino alla fine della stagione della semina e del raccolto (nel mese di settembre);

dal mese di novembre 2020 in Tigray sono decedute migliaia di persone, mentre

altre centinaia di migliaia sono state costrette a fuggire e la regione che conta più di 7 milioni di abitanti sta affrontando carenze di cibo, acqua e medicine;

il conflitto infierisce ulteriormente su una popolazione già provata dalla malnutrizione a discapito soprattutto dei bambini più piccoli che in assenza del latte materno, per difficoltà di allattamento, rischiano di morire;

il 26 febbraio 2021, il *New York Times* ha pubblicato un documento interno dell'amministrazione statunitense in cui si afferma che l'Etiopia sta conducendo « una campagna sistematica di pulizia etnica » sotto la copertura della guerra nella regione del Tigray. Il rapporto descrive « in termini netti una terra di case saccheggiate e villaggi deserti dove decine di migliaia di persone sono irreperibili »;

secondo quanto si legge nel citato rapporto, funzionari etiopici e combattenti della milizia alleata della vicina regione Amhara, si sarebbero trasferiti nel Tigray dove stanno « deliberatamente ed efficacemente rendendo il Tigray occidentale etnicamente omogeneo attraverso l'uso organizzato della forza e dell'intimidazione »;

oltre all'offensiva militare, sulla regione settentrionale è stato imposto un blocco totale delle comunicazioni – internet, telefoni fissi e cellulari – che è stato allentato parzialmente soltanto nelle ultime settimane e che non ha permesso nei mesi passati di conoscere a pieno la drammaticità di quel che stava accadendo nella regione;

un rapporto di *Amnesty International*, basato su testimonianze dirette di so-

pravvissuti, ha documentato un massacro di « centinaia di civili disarmati », avvenuto nella città di Axum tra il 28 e il 29 novembre da parte di soldati eritrei. Le immagini satellitari della città raccolte dal *Crisis Evidence Lab* di Amnesty evidenzerebbero anche fosse comuni vicino alle due chiese di Axum. Secondo il report le truppe eritree ed etiopi avrebbero compiuto « bombardamenti indiscriminati, saccheggi, raid casa per casa » e si tratterebbe di atti che « potrebbero avere la portata di un crimine di guerra »;

il 30 novembre 2020, secondo quanto riportato dalla Cnn con un'indagine basata sulle testimonianze di una dozzina di testimoni oculari sopravvissuti, centinaia di civili sarebbero stati crivellati da colpi di arma da fuoco mentre stavano celebrando la messa nella chiesa rupestre di Maryam Dengelat, in occasione di Tsion Maryam, una festa annuale per celebrare il giorno in cui gli etiopi credono che l'Arca dell'Alleanza sia stata portata nel Paese da Gerusalemme. Secondo quanto si apprende il massacro sarebbe continuato per tre giorni ai danni di residenti, pellegrini e rifugiati presenti nell'area;

altri numerosi episodi di bombardamenti indiscriminati sono stati raccolti in base alle testimonianze raccolte nei mesi scorsi in diversi luoghi del Tigray che hanno confermato episodi di saccheggi, stupri e danni alle infrastrutture civili in diverse parti della regione;

la presenza di soldati eritrei, inizialmente negata dal Governo etiope e da quello eritreo, è ora ammessa da Addis Abeba ed Asmara, dopo essere stata confermata da diversi Governi stranieri e in particolare dagli Stati Uniti d'America, che ha nell'Etiopia il principale alleato in Africa;

l'accertamento delle responsabilità nella commissione di eventuali violazioni gravi dei diritti umani rimane complesso, e coinvolge tutte le parti in conflitto, incluso il TPLF;

occorre agire rapidamente per porre fine alle violenze, rendere efficace e sostenibile il cessate il fuoco dichiarato dal

governo etiope, evitare ulteriori escalation militari e offrire un immediato sollievo alla popolazione ottenendo pieno e incondizionato accesso agli aiuti umanitari internazionali in tutte le zone colpite dal conflitto,

impegna il Governo:

a chiedere, in tutte le sedi competenti, la fine delle violenze e l'interruzione di ogni iniziativa militare in atto in Etiopia e nella regione del Corno d'Africa, e il ritiro immediato delle forze eritree e delle forze regionali Amhara dal Tigray, nell'ottica dell'avvio di un percorso genuino di riconciliazione nazionale;

inoltre a chiedere, nelle sedi competenti, la collaborazione delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite per far fronte all'emergenza della malnutrizione in Etiopia, con particolare attenzione alla malnutrizione infantile, in casi di emergenza o stati di calamità naturale, conflitti e pandemie, avvalendosi delle previste procedure di acquisizione di beni a tale fine;

ad adottare iniziative, nelle competenti sedi, per continuare a sostenere un'indagine internazionale completa e indipendente su tutte le segnalazioni di violazioni dei diritti umani, abusi e atrocità commesse in Tigray, in collaborazione con la Commissione etiopica per i Diritti Umani, l'agenzia ONU dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani e la *African Commission on Human and Peoples' Rights*;

a fornire, con gli altri partner internazionali inclusa l'Unione europea, tenuto conto della risposta umanitaria delle Nazioni Unite, e compatibilmente con le condizioni di accesso umanitario, assistenza alle popolazioni bisognose nelle regioni colpite dal conflitto e agli sfollati e ai rifugiati nei Paesi vicini;

a continuare a seguire con attenzione la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Etiopia, anche sostenendo le iniziative multilaterali, e in particolare in ambito Onu, e ad attivarsi, anche in sede di rapporti bilaterali, per favorire la promozione e la tutela dei diritti

umani e delle libertà fondamentali in Etiopia in particolare sostenendo iniziative per:

a) rafforzare ulteriormente i rapporti diplomatici dell'Italia con l'Etiopia e l'Unione Africana, per favorire la sicurezza e la stabilità della regione;

b) promuovere insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, in sede di Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite l'a-

dozione di una risoluzione sulle violazioni gravissime dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario in Tigray;

c) continuare a raccordarsi con gli altri partners internazionali per l'adozione di iniziative condivise, incluse eventuali misure sanzionatorie per la violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Tigray.

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00585 Emiliozzi: Sulla crisi nella regione etiope del Tigrai.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premesso che,

l'Etiopia è una Repubblica federale suddivisa in dieci regioni in cui convivono circa 80 gruppi etnici e dove si parlano lingue diverse;

nella notte tra il 3 e il 4 novembre 2020, il Primo Ministro etiope Abiy Ahmed ha annunciato l'inizio di una offensiva militare nella regione settentrionale dell'Etiopia come risposta ad un attacco avvenuto il 3 novembre 2020 dal Fronte popolare di liberazione del Tigrai (TPLF – collegato al partito al governo nel Tigrai) contro la base dell'esercito federale a Macallè, capitale del Tigrai;

sebbene lo stesso Primo Ministro abbia dichiarato, il 28 novembre 2020, conclusa l'offensiva militare « senza che alcun civile venisse ferito nell'offensiva », in seguito alla riconquista di Macallè, le ostilità proseguono a medio/bassa intensità in alcune aree della regione che vede molteplici attori coinvolti direttamente e indirettamente;

secondo le ultime notizie, sono in corso importanti sviluppi in Tigray, ancora in via di definizione. Il Primo Ministro Abiy ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, a seguito del quale le truppe federali e l'Amministrazione ad interim in Tigray si sono ritirati e il TPLF ha ripreso il controllo di ampie zone della regione, inclusa la capitale Macallè. Il Governo di Addis Abeba ha dichiarato che il cessate il fuoco resterà in vigore sino alla fine della stagione della semina e del raccolto (nel mese di settembre);

dal mese di novembre 2020 in Tigray sono decedute migliaia di persone, mentre

altre centinaia di migliaia sono state costrette a fuggire e la regione, che conta più di 7 milioni di abitanti, sta affrontando carenze di cibo, acqua e medicine;

il conflitto infierisce ulteriormente su una popolazione già provata dalla malnutrizione, a discapito soprattutto dei bambini più piccoli che in assenza del latte materno, per difficoltà di allattamento, rischiano di morire;

il 26 febbraio 2021 il *New York Times* ha pubblicato un documento interno dell'Amministrazione statunitense in cui si afferma che l'Etiopia sta conducendo « una campagna sistematica di pulizia etnica » sotto la copertura della guerra nella regione del Tigray. Il rapporto descrive « in termini netti una terra di case saccheggiate e villaggi deserti dove decine di migliaia di persone sono irreperibili »;

secondo quanto si legge nel citato rapporto, funzionari etiopici e combattenti della milizia alleata della vicina regione Amhara, si sarebbero trasferiti nel Tigray dove stanno « deliberatamente ed efficacemente rendendo il Tigray occidentale etnicamente omogeneo attraverso l'uso organizzato della forza e dell'intimidazione »;

oltre all'offensiva militare, sulla regione settentrionale è stato imposto un blocco totale delle comunicazioni – internet, telefoni fissi e cellulari – che è stato allentato parzialmente soltanto nelle ultime settimane e che non ha permesso nei mesi passati di conoscere a pieno la drammaticità di quel che stava accadendo nella regione;

un rapporto di *Amnesty International*, basato su testimonianze dirette di sopravvissuti, ha documentato un massacro

di « centinaia di civili disarmati », avvenuto nella città di Axum tra il 28 e il 29 novembre da parte di soldati eritrei. Le immagini satellitari della città raccolte dal *Crisis Evidence Lab* di *Amnesty* evidenzerebbero anche fosse comuni vicino alle due chiese di Axum. Secondo il report le truppe eritree ed etiopi avrebbero compiuto « bombardamenti indiscriminati, saccheggi, raid casa per casa » e si tratterebbe di atti che « potrebbero avere la portata di un crimine di guerra »;

il 30 novembre 2020, secondo quanto riportato dalla CNN con un'indagine basata sulle testimonianze di una dozzina di testimoni oculari sopravvissuti, centinaia di civili sarebbero stati crivellati da colpi di arma da fuoco mentre stavano celebrando la messa nella chiesa rupestre di Maryam Dengelat, in occasione di Tsion Maryam, una festa annuale per celebrare il giorno in cui gli etiopi credono che l'Arca dell'Alleanza sia stata portata nel Paese da Gerusalemme. Secondo quanto si apprende il massacro sarebbe continuato per tre giorni ai danni di residenti, pellegrini e rifugiati presenti nell'area;

altri numerosi episodi di bombardamenti indiscriminati sono stati raccolti in base alle testimonianze raccolte nei mesi scorsi in diversi luoghi del Tigray che hanno confermato episodi di saccheggi, stupri e danni alle infrastrutture civili in diverse parti della regione;

la presenza di soldati eritrei, inizialmente negata dal Governo etiope e da quello eritreo, è ora ammessa da Addis Abeba ed Asmara, dopo essere stata confermata da diversi Governi stranieri;

l'accertamento delle responsabilità nella commissione di eventuali violazioni gravi dei diritti umani rimane complesso e coinvolge tutte le parti in conflitto, incluso il TPLF;

occorre agire rapidamente per porre fine alle violenze, rendere efficace e sostenibile il cessate il fuoco dichiarato dal governo etiope, evitare ulteriori escalation militari e offrire un immediato sollievo alla popolazione ottenendo pieno e incondizio-

nato accesso agli aiuti umanitari internazionali in tutte le zone colpite dal conflitto;

l'Italia, per ragioni storiche e politiche, può e deve esercitare uno specifico ruolo attivo nella ricerca di soluzioni condivise,

impegna il Governo:

a chiedere, in tutte le sedi competenti, la fine delle violenze e l'interruzione di ogni iniziativa militare in atto in Etiopia e nella regione del Corno d'Africa e il ritiro immediato delle forze eritree e delle forze regionali Amhara dal Tigray, nell'ottica dell'avvio di un percorso genuino di riconciliazione nazionale;

inoltre, a chiedere, nelle sedi competenti, la collaborazione delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite per far fronte all'emergenza della malnutrizione in Etiopia, con particolare attenzione alla malnutrizione infantile, in casi di emergenza o stati di calamità naturale, conflitti e pandemie, avvalendosi delle previste procedure di acquisizione di beni a tale fine;

ad adottare iniziative, nelle competenti sedi, per continuare a sostenere un'indagine internazionale completa e indipendente su tutte le segnalazioni di violazioni dei diritti umani, abusi e atrocità commesse in Tigray, in collaborazione con la Commissione etiopica per i Diritti Umani, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e la *African Commission on Human and Peoples' Rights*;

a fornire, con gli altri partner internazionali, inclusa l'Unione europea, tenuto conto della risposta umanitaria delle Nazioni Unite e compatibilmente con le condizioni di accesso umanitario, assistenza alle popolazioni bisognose nelle regioni colpite dal conflitto e agli sfollati e ai rifugiati nei Paesi vicini;

a continuare a seguire con attenzione la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Etiopia, anche sostenendo le iniziative multilaterali e in particolare in ambito Onu, e ad attivarsi, anche in sede di rapporti bilaterali, per favorire la

promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Etiopia in particolare sostenendo iniziative per:

a) rafforzare ulteriormente i rapporti diplomatici dell'Italia con l'Etiopia e l'Unione Africana, per favorire la sicurezza e la stabilità della regione;

b) promuovere, anche insieme agli altri Paesi dell'Unione europea, in sede di Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite l'adozione di una risoluzione sulle violazioni gravissime dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario in Tigray;

c) continuare a raccordarsi con gli altri *partner* internazionali per l'adozione di iniziative condivise, incluse eventuali misure sanzionatorie per la violazione dei

diritti umani e delle libertà fondamentali in Tigray;

d) verificare l'opportunità di nominare un Inviato Speciale dell'Italia per il Corno Africa;

e) rafforzare le iniziative italiane di cooperazione e sostenere le attività di ong, associazioni umanitarie e missioni religiose, da tempo operanti sul territorio etiope e il cui contributo è fondamentale per alleviare le sofferenze della popolazione.

(8-00127) «Emiliozzi, Suriano, Cabras, Carrelli, Colletti, De Carlo, Del Grosso, Di Stasio, Ehm, Fantinati, Grande, Olgiati, Romaniello, Siragusa, Delmastro Delle Vedove, Formentini, Lupi, Migliore, Orsini, Quartapelle Procopio».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	51
7-00680 Perego di Cremona e 7-00689 Rizzo: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	52

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).	
Audizione informale del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), Min. Plen. Alberto Cutillo	53

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>)	58
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57

RISOLUZIONI

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**7-00680 Perego di Cremona e 7-00689 Rizzo: Sul-
l'istituzione della figura del soccorritore militare per
le forze speciali.**

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) illustra la sua risoluzione soffermandosi a descrivere la figura del soccorritore militare e la natura degli interventi che tale personale, mettendo a rischio la propria vita, opera nelle missioni internazionali per soccorrere con immediatezza un ferito, assisterlo fino all'arrivo del personale sanitario e provvedere all'eventuale trasferimento presso una struttura sanitaria, mettendo in particolare risalto l'importanza della loro presenza.

Evidenzia, quindi, come il quadro legislativo vigente non sia sufficiente per garantire un'adeguata tutela a questi militari, consentendo a loro di operare nella maniera più efficiente anche al fine di porre le Forze armate italiane al livello dei più avanzati Paesi esteri per quanto concerne la gestione delle emergenze sanitarie. In particolare, ritiene fondamentale fornire al personale di tali forze speciali capacità tecniche nel settore della medicina, acquisibili attraverso appositi corsi di formazione.

Conclude segnalando che importanti elementi di informazione su questo tema così importante per la salvezza della vita dei nostri militari e degli stessi soccorritori potrebbero essere acquisiti attraverso l'audizione del Comandante del Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali (COFS) e del Direttore generale della sanità militare (DIFESAN).

Gianluca RIZZO, *presidente*, rileva che la risoluzione a sua prima firma interviene sulla stessa questione della risoluzione del collega Perego di Cremona, ovvero sulla possibilità di fornire un'assistenza di intervento sanitario alle Forze speciali che vada oltre le tecniche di primo soccorso, in ragione della particolare delicatezza degli in-

terventi che le stesse sono chiamate ad effettuare.

Ricorda che già dal novembre 2008 è operativo un Protocollo di Intesa che prevede la figura del soccorritore militare e che, successivamente, il decreto-legge n. 209 del 2008, nel prorogare le missioni internazionali nell'anno di riferimento, ha previsto tale figura in un atto normativo primario.

Evidenzia, quindi, che il soccorritore militare, come attualmente disciplinato, può, allo stato, svolgere esclusivamente operazioni di primo soccorso, specificatamente individuate dall'articolo 5 del Protocollo richiamato.

Peraltro, in ambito NATO viene svolto un corso per formare operatori delle Forze speciali internazionali, noto con il nome di *Special Operations Combat Medic* (Nsocm). Tale corso, della durata di 24 settimane, ha come obiettivo quello di formare e qualificare il personale delle Forze speciali per garantire un adeguato supporto sanitario negli scenari di impiego delle Forze speciali, spesso caratterizzati da isolamento e impervietà del territorio. Al termine dello stesso viene rilasciato un attestato per operazioni di soccorso sanitario ulteriori e più complesse rispetto a quelle attualmente consentite dal soccorritore militare.

Conclude segnalando che la risoluzione impegna il Governo ad istituire un tavolo tecnico per definire, anche attraverso la modifica del protocollo di intesa del 2008, le funzioni di soccorso che possono essere assegnate, previa frequenza al corso NATO o a un corso equivalente, al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali, in ragione delle loro specifiche modalità di intervento nei teatri operativi.

Il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI ringrazia i proponenti delle due risoluzioni per avere posto attenzione a un tema di grande importanza, quale quello del primo soccorso dei militari feriti, precisando che il dicastero della difesa apprezza ogni iniziativa volta a tutelare la vita degli uomini e delle donne delle Forze armate.

Salvatore DEIDDA (FDI) si unisce ai ringraziamenti ai presentatori delle risolu-

zioni e ringrazia anche il dicastero della difesa per la sensibilità ultimamente mostrata nei riguardi della sanità militare, un settore fondamentale la cui valorizzazione è di estrema importanza non solo per i militari, ma anche per il Paese nel suo complesso.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) rileva come l'esigenza di aggiornare la figura del soccorritore militare sia stata colta pienamente e come spetti adesso alla politica dare le risposte che gli operatori del settore attendono e di cui la Commissione è stata resa edotta anche nel corso delle missioni effettuate.

Luca FRUSONE (M5S) apprezza, in modo particolare, il fatto che le due risoluzioni abbiano fatto emergere problematiche che sono sconosciute a gran parte della popolazione. Auspica, quindi, che si possa rapidamente concludere l'esame delle due risoluzioni con la loro approvazione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 giugno 2021.

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

**Audizione informale del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA),
Min. Plen. Alberto Cutillo.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IX).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno il relatore, onorevole Tofalo, ha illustrato i contenuti del provvedimento riservandosi di presentare una proposta di parere dopo avere attentamente valutato tutti gli spunti di riflessione che dovessero emergere dal dibattito.

Maria TRIPODI (FI) sottolinea come il gruppo di Forza Italia ritiene necessaria l'istituzione di un'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e si riserva di svolgere in seguito successive valutazioni sul provvedimento.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ritiene che debbano essere svolti alcuni approfondimenti su quali debbano essere le attività di competenza della Difesa nell'ambito della nuova architettura nazionale di cybersicurezza definita dal decreto-legge, anche in considerazione delle difficoltà finora incontrate nel coordinamento tra le varie strutture ed evidenza che ulteriori considerazioni vanno svolte anche sul ruolo del garante dei dati personali.

Prospetta, quindi, l'esigenza di acquisire l'orientamento degli esperti in materia.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) considera opportuno che la Commissione si esprima successivamente al ciclo di audizioni programmato dalle Commissioni Affari costituzionali e Trasporti, in modo da acquisire i necessari elementi conoscitivi. Si potrebbe, poi, decidere lo svolgimento di ulteriori audizioni solo nel caso i tempi a disposizione lo permettano.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.

C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2021.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, riferisce che il Comitato ristretto si è riunito nelle sedute dell'11 maggio 2021 e dell'8, 16 e 22 giugno 2021 e che il lavoro svolto è stato particolarmente proficuo, avendo permesso la convergenza dei gruppi parlamentari su un testo unificato composto da 3 articoli.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1, riprendendo il contenuto dei rispettivi articoli 1 delle proposte di legge C. 1934

Deidda e C. 2993 Ferrari proroga, al comma 1, di un decennio, sostituendo il riferimento all'anno 2024 con quello al 2034, alcune disposizioni introdotte dal decreto delegato di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile e dal successivo decreto integrativo, relative al reclutamento, ai ruoli e agli organici, allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare e civile della Difesa. Al comma 2, invece, viene sostituito il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2035 nelle disposizioni del codice dell'ordinamento militare che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate, che dispongono, altresì, sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa e che regolano la graduale riduzione della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa, fissata in 20.000 unità.

L'articolo 2, riprendendo quanto previsto dagli articoli 2 delle proposte di legge C. 1934 Deidda e C. 2993 Ferrari e dal comma 7 dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2802 Del Monaco differisce al 2034 il termine attualmente fissato al 2024 dalla legge n. 244/2012 per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa.

Infine, l'articolo 3, riprendendo parte dell'articolo 1 della proposta di legge C. 2802 Del Monaco e dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2993 Ferrari, delega il Governo all'approvazione di una riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare da conseguire entro il 2034, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare e un contingente di personale militare, non inferiore alle diecimila unità, impiegato in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza; rideterminazione delle dotazioni complessive del personale civile del Ministero della difesa da

conseguire entro il 2034; introduzione della possibilità per il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare di transitare, a domanda, in ogni altra pubblica amministrazione o di essere collocato in un ruolo complementare in soprannumero; riorganizzazione degli assetti strutturali ed organizzativi del Ministero della difesa. I commi da 2 a 5 disciplinano le modalità di attuazione della delega in oggetto.

In conclusione ritiene che il Comitato abbia svolto un lavoro di sintesi di tutte le proposte, non mancando di formulare – ove si è ritenuto utile e necessario – anche alcune novelle nei contenuti e sulle prospettive cui il nostro lavoro è oggi proiettato.

Propone, quindi, che la Commissione adotti la formulazione del testo unificato testé illustrato come « testo base » per il prosieguo dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro che ha condotto ascoltando tutti i gruppi. Prospetta, quindi, l'esigenza di procedere speditamente e di fissare già il termine per la presentazione degli emendamenti.

Antonio DEL MONACO (M5S) si associa ai ringraziamenti al relatore, evidenziando il lodevole lavoro di sintesi che ha condotto alla predisposizione di un testo unificato. Rileva come lo strumento militare abbia bisogno di questa legge e come l'intervento normativo vada davvero incontro alle esigenze delle Forze armate, consentendo loro di ottemperare ai compiti istituzionali cui sono preposte.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come il testo unificato non si limiti a differire di un decennio gli obiettivi di riduzione degli organici delle Forze armate fissati dalla legge n. 244 del 2012, bensì contempra una revisione della legge stessa, da realizzare attraverso una delega legislativa conferita al Governo. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo della Lega, poiché considera che l'obiettivo delle

proposte di legge sia stato pienamente centrato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 1*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, nel ricordare che il termine per la presentazione delle proposte emendativa sarà definito nella riunione dell'Ufficio di presidenza che si svolgerà oggi stesso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 24 marzo 2021.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, fa presente che, nell'ambito del Comitato ristretto, si è pervenuti all'elaborazione di un testo unificato sul quale i gruppi hanno manifestato il loro assenso al fine della relativa adozione come testo base per il prosieguo dell'*iter* in Commissione.

Il testo si compone di tre articoli.

L'articolo 1, riprendendo l'impianto normativo della proposta di legge C. 1870 Ferrari, introduce nel codice dell'ordinamento militare alcune modifiche relativamente: ai requisiti per partecipare al concorso dei volontari in ferma prefissata iniziale, aggiungendo che i vincitori dei concorsi sono ammessi alla ferma prefissata triennale in luogo di quella annuale attualmente prevista e che le riserve di posti previste dalle leggi speciali non possono superare un terzo dei posti messi a concorso; alle modalità di

reclutamento, specificando che dopo la ferma prefissata triennale iniziale si può accedere tramite concorso per titoli ed esami ad una rafferma triennale; ai requisiti per partecipare al concorso per la rafferma triennale, consistenti nell'aver prestato servizio da almeno 24 mesi o essere in congedo da non oltre 12 mesi, avere un'età non superiore a 28 anni, elevata a 29 per i congedati, al posto di quella attuale fissata in 30 anni, e aver superato con esito positivo il corso base di formazione iniziale; ai concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo che i volontari in ferma prefissata triennale che abbiano prestato almeno 24 mesi di servizio, che non abbiano un'età superiore ai 25 anni e che siano in possesso del titolo di studio a tal fine previsto possono fare domanda di partecipazione ai relativi concorsi per accedere alle riserve di posti relative all'avvio alle carriere iniziali. Un decreto del Ministro della difesa stabilirà, tra l'altro, le modalità con cui i volontari possono indicare all'atto dell'arruolamento la preferenza per la partecipazione ai concorsi di cui sopra; alle modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente che avviene al termine della rafferma triennale e del raggiungimento dell'idoneità; ai requisiti speciali per il reclutamento del personale appartenente al ruolo di appuntati e carabinieri, prevedendo che in tal caso non debba essere superato il ventiduesimo anno d'età.

L'articolo 2, riprendendo il contenuto delle proposte di legge C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco, prevede una delega al Governo per l'introduzione di ulteriori modifiche in materia di reclutamento, stabilendo, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi: introduzione di disposizioni transitorie per disciplinare il passaggio alla riforma delineata con le modifiche puntuali precedentemente illustrate; previsione di adeguati punteggi di merito nei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo di marescialli in favore dei volontari che abbiano completato senza demerito la rafferma triennale; aumento della percentuale di riserve nei concorsi delle altre ammini-

strazioni pubbliche per il personale congedato senza demerito con particolare riferimento ai Corpi di polizia locale e sanzioni per le amministrazioni inadempienti; revisione del sistema di formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento attività di studio e prevedendo l'acquisizione di crediti formativi e professionali; introduzione di una condizione, relativa ad aver prestato servizio nelle Forze armate, per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata; utilizzazione dei fondi europei erogati per la tutela della salute a copertura dell'onere relativo all'espletamento degli accertamenti di idoneità fisica e psichica propedeutici ai concorsi.

L'articolo 3, infine, definisce la procedura per l'esercizio della delega.

Conclude sottolineando l'importante lavoro svolto nell'ambito del Comitato e ringrazia i componenti dello stesso per il proficuo contributo fornito, auspicando una delibera favorevole all'adozione del testo in esame come testo base per il prosieguo dell'*iter* in Commissione.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) sottolinea il grande sforzo fatto dal relatore per giungere ad un testo che potesse essere condiviso in via di massima. Rimangono, tuttavia, presenti alcune criticità che necessitano di approfondimenti e che auspica possano essere superate migliorando così il provvedimento.

Giovanni RUSSO (MISTO) si associa ai ringraziamenti al relatore e si compiace che, dopo un lungo *iter*, il provvedimento sia finalmente giunto alla sua fase finale. Ritiene opportuno fissare a breve il termine per la presentazione degli emendamenti e si riserva di presentare dei contributi migliorativi del testo.

Antonio DEL MONACO (M5S) auspica, a sua volta, una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento osservando che lo scopo dell'iniziativa legislativa è di eliminare il precariato all'interno del mondo militare e snellire le attuali procedure per il reclutamento, che si sono dimostrate antiecono-

niche e scarsamente utili alle esigenze delle Forze armate.

Maria TRIPODI (FI) esprime soddisfazione per l'esito positivo dei comitati ristretti che si sono tenuti su entrambi i provvedimenti e rimarca i risultati che si possono raggiungere lavorando in maniera condivisa.

Salvatore DEIDDA (Fdi) ritiene che il relatore abbia ottimamente assolto un compito non facile, mediando posizioni molto divergenti. Ricorda, infatti, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha posto il tema del reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che ha caratteri assai diversi da quello delle altre Forze armate, e confida che nelle fasi successive possano trovarsi dei giusti compromessi. Importante è, tuttavia, che i lavori procedano con celerità senza stravolgere l'ottimo lavoro finora fatto.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, ringrazia tutti i gruppi per i contributi e sottolinea come sia stato raggiunto un equilibrio che deve essere mantenuto. Si

tratta di un testo condiviso anche da coloro che dovranno poi mettere in pratica le norme da questo introdotte con l'obiettivo di salvaguardare un bene prezioso che sono le nostre Forze armate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti i gruppi per lo spirito unitario che ha animato i lavori della Commissione e del Comitato ristretto, a beneficio delle Forze armate e degli uomini e delle donne che ne fanno parte. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

1. Agli articoli 2196-*bis*, comma 1, alinea, 2197, commi 1, alinea, e 1-*bis*, 2197-*bis*, comma 1, 2204, comma 1, 2207, comma 1, 2208, comma 1-*bis*, 2209-*ter*, comma 1, alinea, 2209-*quater*, comma 1, alinea, 2209-*septies*, comma 1, 2214-*bis*, comma 4, 2221-*bis*, comma 1, alinea, 2224, comma 1, lettera *a*), 2229, commi 1 e 6, 2233-*bis*, comma 1, alinea, 2236-*bis*, comma 1-*quater*, 2238-*ter*, comma 1, 2259-*quater*, comma 1, alinea, 2259-*quinquies*, comma 1, e 2259-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: « 2024 », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 2034 ».

2. Agli articoli 2206-*bis*, comma 1, lettera *c*), 2224, comma 1, lettera *b*), e 2259-*ter*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: « 2025 », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « 2035 ».

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: « il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera *a*), e 2, lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « il termine del 31 dicembre 2034, previsto dalle norme vigenti per la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale

civile del Ministero della difesa, ai sensi degli articoli 798, 2206-*bis* e 2259-*ter* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e previa rivalutazione dei contingenti numerici in base alle prevedibili esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, escludendo dal computo il numero degli appartenenti al Servizio sanitario militare nonché un contingente di personale militare, comunque non inferiore alle diecimila unità, i cui aspetti applicativi sono definiti con cadenza annuale con decreto del Ministro della difesa, che per l'alta specializzazione e per la natura duale degli assetti è impiegato con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza;

b) rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa da conseguire entro l'anno 2034, unitamente alle loro variazioni annuali, secondo criteri di valorizzazione delle specificità e professionalità del medesimo personale;

c) introduzione della possibilità per il personale delle Forze armate, di cui all'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, giudicato non idoneo al servizio militare, di transitare, a domanda, in ogni altra pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare in soprannumero agli organici delle Forze armate;

d) riorganizzazione degli assetti strutturali e organizzativi del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, mediante i seguenti interventi:

1) revisione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri di natura interforze e di specializzazione, con la possibilità della sua utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale, prevedendo: il potenziamento delle sue dotazioni organiche e materiali attraverso la creazione di un contingente soprannumerario aggiuntivo pari alle dotazioni organiche degli Ufficiali del Corpo sanitario previste dalle Tabelle annesse al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ai volumi organici dei sottoufficiali infermieri e del personale civile; definendo, le circostanze e le modalità del suo impiego in circostanze di emergenza, anche per la produzione di farmaci non altrimenti disponibili nelle quantità necessarie; valorizzando l'attività dell'Istituto farmaceutico militare, anche attraverso forme di collaborazione con le imprese del settore privato in casi di grave emergenza di carattere sanitario; introducendo la facoltà di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni;

2) razionalizzazione delle strutture operative territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti delle infrastrutture, al fine di assicurare le migliori condizioni per lo svolgimento delle rispettive funzioni, valorizzando ulteriormente i siti di eccellenza disponibili in una prospettiva interforze;

e) riequilibrio della presenza delle singole Forze armate in ambito interforze e internazionale garantendone una adeguata rappresentatività, in considerazione della rilevanza di ciascuna nell'assetto strategico del nostro Paese.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti, per le materie di loro competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adot-

tati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al

codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo è autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

ALLEGATO 2

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

(Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la sezione I è sostituita dalla seguente:

« Sezione I

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 697.

(Requisiti)

1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata iniziale i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) età non superiore a venticinque anni;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma prefissata triennale in qualità di soldato per l'Esercito italiano, comune di 2^a classe per la Marina militare, aviere per l'Aeronautica militare.

3. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Art. 698.

(Modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale)

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.

2. I volontari in ferma prefissata triennale, che abbiano prestato servizio senza demerito per tre anni, possono accedere tramite concorso per titoli ed esami ad una rafferma triennale.

3. I criteri e le modalità per l'ammissione dei volontari in ferma prefissata triennale ad una successiva rafferma triennale sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa, che deve prevedere, per ciascuna Forza armata, nei limiti della consistenza, la possibilità di bandire concorsi interni al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze della Forza armata medesima, connesse alla necessità di fare fronte a particolari esigenze operative.

4. I volontari ammessi alla rafferma triennale acquisiscono il grado di Caporale ovvero di comune di 1^a classe o di aviere scelto. La promozione al grado superiore avviene ai sensi dell'art. 1302.

Art. 699.

(Incentivi per il reclutamento volontario)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'aver prestato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, anche con riferimento alla prestazione del servizio militare volontario in ferma prefissata triennale ».

b) la sezione II è sostituita dalla seguente:

« Sezione II

VOLONTARI IN RAFFERMA PREFISSATA TRIENNALE

Art. 700.

(Requisiti)

1. Possono partecipare ai concorsi per la rafferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata triennale in servizio da almeno ventiquattro mesi, ovvero in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

b) età non superiore ai ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in congedo;

c) superamento con esito positivo del corso basilico di formazione iniziale.

2. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate, possono essere banditi concorsi straordinari per la rafferma prefissata triennale riservati ai volontari in ferma prefissata triennale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701.

3. Ai volontari di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1.

Art. 701.

(Modalità della rafferma prefissata triennale)

1. Le modalità di reclutamento dei volontari in rafferma prefissata triennale sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa ».

c) l'articolo 702 è sostituito dal seguente:

« Art. 702.

(Riservatari)

1. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve in favore dei soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) diplomati presso le scuole militari;

b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano;

c) assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare;

d) assistiti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

e) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

f) figli di militari deceduti in servizio ».

d) l'articolo 703 è sostituito dal seguente:

« Art. 703.

(Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. I volontari in ferma prefissata triennale, i quali abbiano completato almeno ventiquattro mesi di servizio in qualità di volontario in ferma prefissata triennale, possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi per accedere alle riserve

di posti relative all'avvio alle carriere iniziali nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco se sono in possesso dei requisiti per l'accesso alle predette carriere previsti dai rispettivi ordinamenti e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) età non superiore ai venticinque anni compiuti;

b) titolo di studio previsto per l'accesso alle carriere iniziali dagli ordinamenti delle rispettive Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata triennale di cui al precedente comma, sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;

b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

c) Polizia di Stato: 45 per cento;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;

e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento.

3. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei alle prove previste dalle procedure di arruolamento stabilite dai bandi pubblicati da ciascuna delle amministrazioni di cui al medesimo comma 2, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

4. Le riserve di posti di cui al comma 2 non operano nei confronti dei volontari in rafferma triennale.

5. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite le modalità con cui:

a) all'atto dell'arruolamento, i volontari possono indicare la preferenza per la partecipazione ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché quelle riguardanti l'immissione nelle rispettive carriere iniziali;

b) in occasione dei concorsi di cui al comma 1, i centri nazionali di selezione e

reclutamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono acquisire copia degli esiti degli accertamenti di idoneità fisica e psico-attitudinale eseguiti per l'arruolamento del volontario ai fini di una valutazione preliminare sull'idoneità del candidato allo specifico impiego.

e) la rubrica della sezione III è sostituita dalla seguente: "Riserve applicabili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale" »;

f) l'articolo 704 è sostituito dal seguente:

« Art. 704.

(Modalità di reclutamento dei volontari in servizio permanente)

1. Al termine della rafferma triennale, i volontari giudicati idonei sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.

2. Con il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità di riammissione in servizio, a domanda, dei volontari in rafferma triennale esclusi dalle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente in quanto sottoposti a procedimento penale, nei casi in cui successivamente sia stata disposta l'archiviazione o il procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato. La domanda di riammissione deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data in cui il provvedimento o la sentenza è divenuto irrevocabile. Resta ferma la condizione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la permanenza in servizio ».

g) l'articolo 706 è sostituito dal seguente:

« Art. 706.

(Alimentazione del ruolo)

1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri è disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708 ».

h) l'articolo 707 è sostituito dal seguente:

« Art. 707.

(Requisiti speciali)

1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti:

a) non aver superato il ventiduesimo anno di età, salvo quanto previsto per i volontari dall'articolo 703;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.

2. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado ».

Art. 2.

(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori modifiche in materia di reclutamento dei volontari al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nella parte che riguarda il reclutamento dei volontari in ferma pluriennale delle Forze armate, sulla base e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre le disposizioni transitorie necessarie per disciplinare il graduale passaggio, da compiersi entro cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale, in servizio alla medesima data di entrata in vigore, al regime di ferma prefissata triennale, previsto dall'articolo 1 della presente legge, con la possibilità di rafferma, secondo le seguenti modalità:

1) prevedere, per i volontari in ferma prefissata di un anno in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, la possibilità di transitare, a richiesta, al regime di ferma prefissata triennale, con possibilità di partecipare al concorso per l'accesso alla rafferma triennale;

2) prevedere, per i volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, qualora giudicati idonei, il transito in servizio permanente prima dei volontari in rafferma triennale;

b) prevedere adeguati punteggi di merito in favore dei volontari che abbiano completato senza demerito la rafferma triennale, nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli dei marescialli, e gradi corrispondenti;

c) aumentare le percentuali attualmente previste per la riserva dei posti, in favore del personale delle Forze armate congedato senza demerito, nei concorsi dalle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, sulla base di intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con particolare riferimento al reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, prevedendo specifiche sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

d) prevedere iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma

prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo ad operazione cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali, anche attraverso il conseguimento di titoli di studi e di crediti formativi e professionali, utilizzabili anche nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e i dicasteri competenti, prevedendo, se necessario, l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con le associazioni rappresentative e di categoria delle imprese private, prevedendo, al riguardo, misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura che favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private;

e) prevedere che il servizio prestato nelle Forze armate sia condizione per poter conseguire la nomina a guardia particolare giurata o svolgere l'attività di addetto alla sicurezza, o, alternativamente, prevedere la stipulazione di convenzioni tra il Ministero della difesa e gli istituti di vigilanza privati autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per favorire l'assunzione del personale delle Forze armate congedato senza demerito presso i medesimi istituti;

f) prevedere che l'onere degli accertamenti dell'idoneità fisica e psico-attitudinale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, sulla base degli accordi con il Ministero della salute, possa essere sostenuto mediante utilizzazione dei fondi messi a disposizione dell'Unione europea per il controllo dello stato di salute della popolazione degli Stati membri.

Art. 3.

(Procedura per l'esercizio della delega)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati, nel rispetto dei principi e

criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità previste dal presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.

4. Il Governo provvede, ove possibile, all'attuazione della delega di cui all'articolo 1 introducendo le disposizioni adottate ai sensi della presente legge nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e apportando ad esso e alle altre leggi e atti aventi forza di legge le modificazioni necessarie per il coordinamento normativo.

5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	66
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	67

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 21.10.

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, introduce la seduta e formula una nuova proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*).

Intervengono quindi in dichiarazione di voto Gian Mario FRAGOMELI (PD), Lucia ALBANO (FdI), Massimo UNGARO (IV) e Luca PASTORINO (LeU).

La Commissione approva la nuova proposta di documento conclusivo formulata dal Presidente.

La seduta termina alle 21.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

INTRODUZIONE

1. GLI OBIETTIVI

1.1. Crescita

- 1. Il peso sui fattori produttivi*
- 2. Livello e dinamica delle aliquote marginali effettive*
- 3. La complessità*

1.2. Semplificazione e certezza

- a) La codificazione delle norme fiscali*
- b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente*
- c) Cancellazione di tributi minori*
- d) Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico*

2. LE MISURE

- 2.1. La scelta del modello di imposta sui redditi
- 2.2. La scelta dell'unità impositiva dell'imposta sui redditi
- 2.3. Gli indirizzi del *tax re-design* Irpef
- 2.4. Le addizionali locali
- 2.5. Il regime forfettario per il lavoro autonomo
- 2.6. Le modalità di versamento delle imposte dirette per il lavoro autonomo
- 2.7. L'Imposta sul Reddito di Impresa (IRI)
- 2.8. La tassazione dei redditi finanziari
- 2.9. Il superamento dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)
- 2.10. La semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES)
- 2.11. Il fisco per la transizione ecologica
- 2.12. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
- 2.13. Il contrasto all'evasione fiscale e il rapporto fisco-contribuente
- 2.14. Uno sguardo internazionale

CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

« Una struttura tributaria adeguata per certe situazioni può diventare inadeguata per altre. E non cambiano solo le condizioni economiche ma anche i giudizi di valore comuni »

H.F. Lydall (1964)

L'attuale assetto del nostro sistema tributario – dalla principale imposta diretta (IRPEF) alla principale imposta indiretta (IVA) passando per la principale imposta sulle imprese (IRPEG, dal 2004 IRES) – ha origine da un articolato lavoro di riflessione⁽¹⁾ occorso durante buona parte degli anni Sessanta del secolo scorso, e che trovò uno sbocco legislativo nell'approvazione di un disegno di legge delega da parte del Governo Rumor il 20 giugno 1969. L'iter legislativo proseguì negli anni seguenti⁽²⁾ per poi far debuttare il nuovo sistema il 1° gennaio 1974.

Non sarebbe corretto affermare che da allora non vi siano state riforme o cambiamenti – anche significativi – rispetto a quel contesto, come quello alla fine degli anni Novanta, concretizzatosi con l'attuazione della legge delega conferita con la legge 23 dicembre 1996 n. 662 e i relativi numerosi decreti legislativi. Tuttavia, si può affermare, sostanzialmente, che il sistema tributario italiano non ha conosciuto interventi strutturali di riforma organica nell'ultimo mezzo secolo.

In questo lasso di tempo il contesto economico ha sperimentato cambiamenti di intensità probabilmente superiore a quelli osservati nei due secoli precedenti: la dimensione dei mercati, il ruolo dello Stato nazionale, la struttura produttiva, le nuove tecnologie, la divisione del lavoro, le dinamiche della vita familiare, il peso relativo del lavoro dipendente, la mobilità dei fattori produttivi. Queste sono solo alcune

delle principali dimensioni che, essendo profondamente mutate rispetto ad allora, hanno radicalmente cambiato il contesto all'interno del quale il sistema fiscale opera nonché la validità dell'obiettivo che persegue.

Su questa base, la VI Commissione Finanze della Camera e la 6^a Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno deliberato, nelle sedute, rispettivamente, dell'11 e del 12 novembre 2020, di avviare una indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. I Presidenti di Senato e Camera hanno quindi promosso le opportune intese al fine di consentire che le due Commissioni potessero procedere congiuntamente.

L'indagine si è articolata nell'arco di sei mesi – tra gennaio e giugno 2021 – nel corso dei quali si è proceduto allo svolgimento di 61 audizioni.

Successivamente, è seguita una fase di discussione, al termine della quale tutti i gruppi parlamentari hanno depositato documenti in cui hanno espresso la loro posizione politica sulla desiderabilità di una riforma fiscale complessiva e sulle caratteristiche principali della stessa.

Al termine di questo percorso, le Commissioni hanno ciascuna approvato, in un identico testo, il presente documento conclusivo, affinché possa fungere da indirizzo politico al Governo per la predisposizione della legge delega sulla riforma fiscale, che l'Esecutivo si è impegnato a presentare entro il 31 luglio 2021.

Questo documento è articolato in due capitoli.

Il primo contiene gli obiettivi dell'intervento di riforma: stimolare l'incremento del tasso di crescita potenziale dell'economia italiana e rendere il sistema fiscale più semplice e certo; con riguardo a questo secondo obiettivo, nel paragrafo 1.2. sono elencate quattro misure specifiche.

Il secondo capitolo contiene le misure riguardanti i principali segmenti del nostro sistema tributario, dall'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche fino alla tassazione di impresa, dall'Imposta sul Valore Aggiunto al trattamento fiscale dei redditi finanziari,

(1) Gran parte della riflessione si basò sui lavori della Commissione Cosciani, i cui risultati furono pubblicati nel 1964 (« *Sullo stato dei lavori della Commissione per lo studio della riforma tributaria* »).

(2) La legge delega fu definitivamente approvata dal Parlamento il 9 ottobre 1971, i relativi decreti legislativi furono emanati tra il 1972 e il 1973.

passando per le specificità proprie del mondo del lavoro autonomo e per le tematiche connesse al potenziamento della lotta all'evasione fiscale e al miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente.

Seguono poi delle brevi conclusioni.

1. GLI OBIETTIVI

La Commissione ritiene che l'intervento di riforma debba essere guidato da due obiettivi fondamentali, a cui ogni misura specifica debba preventivamente conformarsi: crescita dell'economia e semplificazione del sistema tributario.

I prossimi due paragrafi dettagliano ciascuno di essi.

1.1. Crescita

Il problema principale dell'economia italiana, da cui derivano molte delle altre criticità, è un tasso di crescita del Pil sostanzialmente inferiore a quello dei paesi dell'area-euro.

Negli ultimi vent'anni (1999-2019) il tasso di crescita annuale medio del Pil reale in Italia (0,46%) è risultato inferiore esattamente di un punto percentuale a quello dell'area euro (1,46%). Un *gap* che si riduce solo marginalmente se si allarga l'analisi agli ultimi trent'anni (0,85% vs 1.75%)⁽³⁾.

Tutte le analisi macroeconomiche concordano nell'includere il mal funzionamento del sistema fiscale tra le principali determinanti del nostro problema di crescita, tramite un suo effetto negativo non solo sul tasso di crescita attuale ma anche su quello potenziale.

La Commissione ritiene pertanto che l'obiettivo principale di un intervento di riforma debba essere quello di favorire un incremento strutturale del tasso di crescita dell'economia italiana.

Ci sono almeno tre dimensioni in cui l'attuale assetto del nostro sistema tributario pone ormai un serio ostacolo ad una crescita economica sostenibile.

(3) Fonte: World Bank National Accounts Data.

1) Il peso sui fattori produttivi

In Italia la tassazione su entrambi i fattori produttivi – la cui accumulazione, assieme alla dinamica della produttività totale dei fattori, è la determinante della crescita economica – è nettamente superiore alla media dell'area euro.

In particolare⁽⁴⁾, l'aliquota implicita di tassazione sul lavoro è pari al 42,7% (la terza più alta), a fronte di una media dell'area euro pari al 38,6% e di una media UE-27 pari al 38,2%⁽⁵⁾. L'eccessivo carico tributario sul lavoro è un problema anche in virtù del *trend* di riduzione della quota di redditi da lavoro sul Pil, passata dal 68% del 1970 al 52% del 2018. La letteratura economica è concorde nel considerare un'elevata aliquota implicita sul lavoro un ostacolo fondamentale alla crescita economica e all'occupazione, poiché tende a scoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto da parte dei percettori di redditi più bassi e da parte dei secondi percettori di reddito nelle famiglie.

L'aliquota implicita di tassazione sul capitale (ovvero quella che si ottiene rapportando tutte le imposte sul capitale – redditi e stock, famiglie e imprese – sul totale dei redditi da capitale) è in Italia il 29,2%, contro la media europea del 23%⁽⁶⁾. Un'aliquota così elevata tende a scoraggiare il risparmio e a ridurre nel lungo termine l'accumulazione di capitale.

2) Livello e dinamica delle aliquote marginali effettive

Le aliquote marginali effettive misurano la percentuale dell'incremento di reddito lordo guadagnato che deve essere versato come imposta o che viene compensato da una diminuzione di benefici.

(4) Dati 2018.

(5) Scomponendo tale aliquota implicita nella parte relativa all'Irpef (14,1%) e in quella relativa ai contributi sociali (28,6%) troviamo per entrambe le dimensioni valori più alti rispetto alla media.

(6) Considerando la sola tassazione societaria, l'aliquota effettiva media è il 24,6% a fronte di una media del 21,7% dell'area euro (se includiamo i dividendi, 36% contro la media del 30,2%).

Aliquote marginali troppo alte e troppo superiori all'aliquota media pongono problemi di incentivi all'offerta di lavoro ed amplificano le distorsioni del sistema di tassazione individuale in termini soprattutto di equità orizzontale.

È ragionevole ritenere, inoltre, che, da un lato, aliquote marginali effettive elevate o altamente variabili possono spingere i contribuenti di alcune fasce di reddito a sottrarre reddito all'imposizione fiscale o a svolgere la propria attività interamente in nero, determinando in entrambi i casi un danno al sistema economico.

Il ciclo di audizioni ha confermato in maniera chiara e inequivocabile che la struttura delle aliquote marginali effettive presenti nel nostro sistema imposte-benefici è altamente inefficiente nonché dannosa per la crescita economica.

Il ciclo di audizioni ha confermato in maniera chiara e inequivocabile che la struttura delle aliquote marginali effettive presenti nel nostro sistema imposte-benefici è altamente inefficiente nonché dannosa per la crescita economica.

Oltre il 20% dei lavoratori dipendenti occupati da almeno 12 mesi ha aliquote marginali effettive superiori a quella massima legale (43%), e appartiene alla categoria dei contribuenti dal reddito medio-basso.

Quasi il 15% dei contribuenti, che ha un reddito medio di 31.000 euro e un'aliquota media del 19,8%, ricade nella fascia 45%-50% di aliquota marginale effettiva.

Nella fascia oltre il 60% di aliquota marginale effettiva c'è più del 5% dei contribuenti, i quali però hanno un reddito medio di circa 36.000 euro e un'aliquota media che non supera il 25%.

La media delle aliquote marginali effettive si attesta intorno al 38% (di cui 8% per contributi sociali, 26% per Irpef e poco meno di 2% per bonus Irpef e altri trasferimenti sociali).

Per i soli lavoratori dipendenti, la media delle aliquote marginali effettive supera il 40% già intorno ai 17 mila euro di reddito.

3) La complessità

Come già richiamato nell'introduzione, in questi cinquant'anni il sistema tributario è stato oggetto di numerosi interventi caratterizzati da disorganicità, mutevolezza e significativa instabilità dell'impianto normativo, con l'effetto di produrre una stratificazione di norme, meccanismi e adem-

pimenti che hanno elevato a dismisura il grado di complessità del sistema. Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche hanno raggiunto le 341 pagine, quelle per il modello 730 invece 136 pagine. L'Irpef attuale è caratterizzata da ben 54 parametri, tra aliquote marginali legali, limiti degli scaglioni e la giungla di parametri che determinano la struttura dell'imposta. Analoghe complessità sono riscontrabili nella tassazione di impresa, con una crescente divaricazione tra criteri per la redazione del bilancio civilistico rispetto a quelli fiscali, e per la compilazione della dichiarazione Irap.

Un sistema fiscale complesso ha un ovvio effetto negativo sulla crescita e sugli investimenti, provoca un incremento della struttura dei costi (monetari e non) per famiglie e imprese.

Affermare che il sistema tributario italiano debba virare in maniera decisa verso lo stimolo alla crescita economica non equivale a minare il prezioso dettato costituzionale – che all'art. 53 prescrive chiaramente il suo carattere progressivo – né sminuire l'essenziale ruolo redistributivo svolto dall'imposta personale sui redditi. Le audizioni hanno evidenziato in modo netto che essa svolge un ruolo redistributivo superiore rispetto alla media degli altri Paesi Ocse, con circa tre quinti della riduzione della disparità di reddito disponibile ascritti ai trasferimenti e due quinti dovuti all'Irpef (rispetto ai tre quarti e un quarto, rispettivamente, nei Paesi Ocse)⁽⁷⁾. Un risultato confermato anche utilizzando i redditi equivalenti familiari anziché quelli individuali⁽⁸⁾.

(7) Memoria depositata dall'Ocse e allegata al resoconto della seduta n. 20 del 29 marzo 2021, pag. 2.

(8) All'operare dell'Irpef infatti è riconducibile più di un quarto della riduzione della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi che avviene nel passaggio dai redditi pre- a quelli post- intervento pubblico (mentre l'effetto redistributivo di tutti gli altri tributi, complessivamente, è circa quattro volte inferiore a quello dell'Irpef). Nel passaggio dai redditi di mercato a quelli disponibili, infatti, l'indice di Gini si riduce di circa 15 punti, così suddivisi: 10 per l'operare dei trasferimenti (sette per le pensioni, tre per gli altri trasferimenti), 4 per l'Irpef, e 1 per i contributi sociali e gli altri tributi esclusa l'Iva (si veda N. Curci, P. Rizza, M. Romanelli e M. Savegnano, « Irpef, (in)equità e (in)efficienza: un'analisi strutturale basata sul modello di microsimulazione BIMic », Questioni di

Le audizioni hanno anche confermato non solo un buon grado di progressività dell'imposta sul reddito (l'aliquota media effettiva cresce dal 15% del limite superiore del secondo scaglione (28.000) al 33% del limite inferiore dell'ultimo scaglione (75.000)⁽⁹⁾ e l'elasticità dell'imposta al reddito personale è stimata di poco inferiore al 2%, in linea con la media Ocse⁽¹⁰⁾ ma anche un sostanziale aumento della progressività negli ultimi decenni. Questo accade sia perché è aumentata la sua incidenza sui redditi familiari, sia perché – soprattutto – è cambiata l'inclinazione dell'aliquota media effettiva rispetto al reddito⁽¹¹⁾. Il grado di progressività è inoltre aumentato, rispetto al 1975, a parità di livello di reddito, per gli scaglioni di reddito superiori al secondo⁽¹²⁾.

Può aiutare ad inquadrare ulteriormente la questione, inoltre, la considerazione che la metà dell'Irpef è pagata da una ristretta minoranza di contribuenti (8% del totale) che rappresentano il 28% dell'imponibile. Quasi la metà dei contribuenti si colloca nel primo scaglione, rappresenta il 15% dell'imponibile e paga meno del 5% dell'imposta totale⁽¹³⁾.

La Commissione ritiene dunque che l'obiettivo principale di una riforma complessiva del nostro sistema tributario debba essere quello di rendere meno distorsivo il trattamento fiscale dei fattori produttivi e, per questa via, contribuire ad innalzare il potenziale di crescita della nostra econo-

mia. Il conseguimento di tale obiettivo richiede una drastica semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale, anche negli adempimenti, nonché una accentuata riduzione del carico fiscale su capitale e lavoro nell'ambito di una complessiva riduzione della pressione fiscale, salvaguardando il mantenimento di adeguati standard di finanziamento del *welfare*. Mentre si conferma la piena adesione al precetto costituzionale di progressività del sistema fiscale, si sottolinea che il conseguimento dell'obiettivo redistributivo (oggi largamente affidato all'imposta personale sui redditi) può avvenire non solo tramite l'operare dei tributi ma anche sul lato delle uscite pubbliche. Ciò avrebbe altresì il vantaggio di tenere esplicitamente conto della situazione patrimoniale e reddituale del nucleo familiare, rafforzando quindi l'aspetto relativo all'equità.

1.2. Semplificazione e certezza

Il paragrafo precedente ha esplicitamente menzionato la complessità del nostro sistema tributario come uno dei maggiori ostacoli alla crescita economica. In questo paragrafo la Commissione concorda su quattro punti su cui l'azione di semplificazione possa concretamente esplicarsi.

a) La codificazione delle norme fiscali

L'esigenza di giungere ad una codificazione della normativa fiscale è addirittura riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938: «*in un sistema tributario come quello italiano nel quale si trovano molte e diverse imposte, senza che nessuna di esse si ponga praticamente e concettualmente al di sopra delle altre, il metodo della codificazione della parte generale è il solo rispondente al bisogno di rendere chiaro, semplice e razionale l'ordinamento dei tributi*»⁽¹⁴⁾.

Come rilevato recentemente dalla Commissione Europea l'obiettivo di semplifica-

Economia e Finanza n. 546, 2020 – Banca d'Italia, pag.10, figura 2.

(9) Si veda la memoria depositata dal professor Massimo Bordignon e allegata al resoconto della seduta n. 5 del 5 febbraio 2021.

(10) R. Price, Thai-Thanh Dang e J. Botev (2015), « Adjusting fiscal balances for the business cycle: New tax and expenditure elasticity estimates for OECD countries », OECD Economics Department Working Papers 1275, OECD.

(11) Si veda M. Baldini e L. Rizzo (2019), « Flat tax. Parti uguali tra disuguali? », Bologna, Il Mulino e la memoria depositata dal professor Massimo Baldini e allegata al resoconto n. 10 del 22 febbraio 2021.

(12) Si veda la memoria depositata dall'UPB e allegata al resoconto n. 4 del 2 febbraio 2021, figura 4, pag. 16.

(13) Si veda la memoria depositata dall'UPB e allegata al resoconto n. 4 del 2 febbraio 2021, figura 10, pag. 26.

(14) E. Vanoni (1938), « Il problema della codificazione tributaria », in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin., 1938, I, 361 e spec. 391, citato nella memoria depositata dal professor Giuseppe Corasaniti e allegata al resoconto della seduta n. 15 del 12 marzo 2021.

zione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede, infatti, al cittadino un notevole impegno di ricerca e di comparazione di diversi atti. Appare quindi fondamentale semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l'elevato contenzioso.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni, se si vuole che la normativa fiscale di un Paese sia chiara e trasparente.

Nei decenni si sono succedute numerose altre iniziative volte a realizzare un riordino sistematico della materia; tuttavia, una compiuta codificazione della disciplina non è stata ancora introdotta, anzi l'incertezza e la complessità legislativa è andata aumentando, non favorendo tra l'altro la *compliance* dei contribuenti. La necessità di un intervento di riordino e razionalizzazione appare oggi ancora più auspicabile alla luce del moltiplicarsi delle misure introdotte in materia di regimi speciali nonché di agevolazioni fiscali.

La Commissione ritiene sia necessario racchiudere i Testi unici esistenti e le altre norme tributarie, dopo averli opportunamente trasformati da compilativi in innovativi al fine di poter recepire le auspiccate ulteriori semplificazioni, in un Codice Tributario strutturato nelle tre seguenti parti:

1) Principi generali di diritto tributario, anche con riferimento al diritto dell'Unione europea;

2) Procedura tributaria e sanzioni:

Testo unico degli adempimenti e accertamento;

Testo unico delle sanzioni amministrative;

Testo unico della giustizia tributaria;

Testo unico della riscossione coattiva;

3) Parte speciale, con titoli distinti per le singole imposte e tasse, contenenti eventualmente norme procedurali specifiche per i singoli prelievi:

Testo unico delle imposte sui redditi;

Testo unico dell'IVA;

Testo unico delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni, donazioni e bollo;

Testo unico dei tributi erariali minori;

Testo unico in materia doganale, di accise e di giochi;

Testo unico dei tributi regionali e locali;

Testo unico delle agevolazioni.

b) Elevazione al rango costituzionale di alcune parti dello Statuto del contribuente

La maggior parte dei vigenti principi normativi in materia tributaria è raccolta nello *Statuto del Contribuente*. Si tratta di una legge ordinaria, n. 212 del 7 luglio 2000, nata da un disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1996. Nelle intenzioni del legislatore, tale norma avrebbe dovuto rendere più trasparente il rapporto tra fisco e contribuente, a garanzia di quest'ultimo.

È purtroppo però un fatto largamente accertato che lo Statuto del Contribuente sia la norma meno rispettata del nostro ordinamento giuridico.

Pertanto, l'unica soluzione per renderlo realmente cogente è considerare l'opzione di elevare a rango costituzionale alcune sue parti, e nella fattispecie quelle relative ai principi di chiarezza, semplicità e irretroattività delle disposizioni tributarie.

c) Cancellazione di tributi minori

Accanto alle questioni più generali relative alle imposte sui redditi, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario, la Commissione ha condotto una specifica riflessione sui cosiddetti micro prelievi (imposte, tasse, diritti), erariali e territoriali, introdotti nel tempo.

Il gettito di tali prelievi, singolarmente, è stato quantificato come inferiore allo 0,01% del totale delle entrate tributarie per lo Stato e allo 0,1% per le regioni e i comuni.

Tali forme di imposizione indubbiamente contribuiscono alla complessità del sistema anche per i molteplici adempimenti che implicano e, per altro verso, presentano costi gestionali elevati.

A mero titolo esemplificativo, e senza che il seguente elenco sia esaustivo dei tributi da cancellare, tra i micro-prelievi oggetti di riflessione vi sono: il cd. superbollo, la tassa di laurea, le tasse di pubblico insegnamento, l'imposta sugli intrattenimenti, la maggiorazione del tributo comunale sui rifiuti, la tassa regionale di abilitazione all'esercizio professionale, l'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche, i diritti di licenza sulle accise.

Al riguardo la Commissione ha espresso considerazioni di carattere generale, anche in riferimento ai documenti pervenuti dall'Amministrazione finanziaria nel corso dell'indagine, volte alla soppressione di tali tributi minori, ovvero a una rivisitazione completa della disciplina, in chiave di razionalizzazione normativa e di semplificazione.

Si propone pertanto un'opera di sfoltimento sistematico che includa la soppressione di prelievi quali quelli citati, garantendo – qualora fossero di competenza di enti territoriali – l'invarianza di risorse per quei livelli di governo.

d) Avvicinamento tra bilancio fiscale e bilancio civilistico

La divaricazione tra criteri di redazione del bilancio d'esercizio a fini civilistici e quella a fini fiscali è un fattore di confusione e complessità del sistema, e comporta

rilevanti oneri di gestione a carico delle realtà produttive, in particolare quelle medio-piccole.

Mentre è certamente irrealistica e non auspicabile la completa identificazione tra i due criteri (sia per ragioni di stabilità del gettito fiscale che per ragioni di garanzia della neutralità del sistema impositivo), la Commissione ritiene necessario proseguire con decisione il percorso di razionalizzazione del sistema e di avvicinamento tra i due criteri (già avviato con gli IAS – *International Accounting Standards*), al fine di ridurre la complessità e favorire la stabilità delle regole.

2. LE MISURE**2.1. La scelta del modello di imposta sui redditi**

I modelli prevalenti per quanto concerne la determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi personali sono essenzialmente due:

a) *Comprehensive Income Taxation (CIT)*: prevede l'inclusione di tutti i redditi nella base imponibile sottoposta a tassazione progressiva;

b) *Dual Income Taxation (DIT)*⁽¹⁵⁾: prevede l'applicazione di un'imposta proporzionale su tutti i redditi da capitale, di solito coincidente con la prima aliquota di quella progressiva sui redditi da lavoro.

Al momento la situazione italiana può più propriamente essere descritta come una *PIT: Plural Income Taxation*. Esiste infatti una elevata frammentazione delle tipologie di reddito che sono sottoposte a diversi regimi sostitutivi quasi mai tra di loro correlati, con una molteplicità di trattamenti fiscali soggetti ad aliquota proporzionale, tutti differenti tra loro, accanto ad un'imposta progressiva sui redditi di lavoro (soprattutto dipendente) e sulle pensioni.

(15) Per i fondamenti teorici della DIT si veda P.B. Sorensen (2005), « Dual Income Taxation: Why and How », FinanzArchiv, 61.

Questa situazione è una delle principali fonti di incertezza e complessità del nostro sistema tributario, determinandone la natura sostanzialmente ibrida rispetto ai modelli teorici di imposizione sul reddito e alimentando asistematicità e precarietà del quadro complessivo, disuguaglianza, inefficienza, disincentivi al lavoro e ostacoli alla produzione.

La crescente estensione dei regimi di tassazione sostitutiva infatti determina un carico fiscale diseguale tra le varie fonti di reddito, generando una violazione del principio di equità orizzontale e incidendo negativamente sulla capacità redistributiva dell'imposta, anche in considerazione della mancata applicazione a tali redditi delle addizionali comunali e regionali. Nel complesso, in Italia l'applicazione ai redditi di regimi sostitutivi proporzionali riduce la base imponibile dell'Irpef di circa un decimo, effetto in gran parte riconducibile alla tassazione dei redditi finanziari, dei redditi d'impresa e dei redditi da lavoro autonomo, soprattutto dopo l'estensione del prelievo proporzionale ai soggetti con ricavi non superiori a 65 mila euro.

Le deroghe ai principi di generalità e progressività dell'imposizione, dunque, non sono state « limitate nella maggior possibile misura », come raccomandava la legge delega per la riforma tributaria del 1971, bensì estese in ogni direzione, inseguendo di volta in volta ragioni di tecnica impositiva, finalità di contrasto all'evasione, intendimenti agevolativi o di anticipazione del gettito, politiche di attrattività, obiettivi di canalizzazione del risparmio e altri ancora.

Anche se ricondurre il sistema italiano al modello CIT (a cui il nostro sistema non si è mai pienamente conformato neanche nelle fasi iniziali) avrebbe indubbi vantaggi in termini di equità orizzontale, tale opzione presenta numerose conseguenze di tipo economico e politico, in quanto implicherebbe l'incremento anche sostanziale

della tassazione su diverse categorie reddituali⁽¹⁶⁾.

Pertanto la Commissione concorda che il sistema di imposizione sul reddito dovrebbe evolvere verso un modello tendenzialmente duale, in cui il livello delle aliquote sui redditi da capitale (nonché degli regimi sostitutivi cedolari) sia sufficientemente prossimo all'aliquota applicata al primo scaglione Irpef, con l'eccezione di cui al successivo punto 2.5.

Tale impostazione non pregiudica ex ante i regimi cedolari esistenti la cui aliquota sia attualmente inferiore al livello della prima aliquota Irpef nel nuovo regime, in quanto sono possibili interventi perequativi in relazione alla determinazione della base imponibile tali per cui l'imposta netta rimane costante.

2.2. La scelta dell'unità impositiva dell'imposta sui redditi

Esistono ragioni ben definite per motivare la scelta tra l'individuo o la famiglia come unità impositiva di un'imposta sul reddito.

La scelta dell'individuo presuppone che la sua capacità contributiva sia indipendente dalle scelte personali in merito alla composizione del nucleo familiare. La scelta della famiglia invece presuppone l'esistenza di economie di scala e che le decisioni degli individui vengano prese in base al flusso di reddito complessivo del nucleo familiare.

Il nostro sistema, fin dal 1976, è basato sul reddito individuale.

I correttivi finalizzati a considerare in modo più compiuto il nucleo familiare (come lo *splitting* – utilizzato in Germania, Irlanda e USA – o il quoziente familiare, utilizzato in Francia) hanno il vantaggio di ridurre o eliminare la discriminazione nei confronti dei nuclei familiari in cui la ripartizione del reddito sia molto sperequata (fino, al limite, ai nuclei monoreddito), che in un sistema progressivo pagano di più rispetto a una famiglia in cui lo stesso

(16) Memoria depositata dal professor Dario Stevanato e allegata al resoconto n. 3 del 1° febbraio 2021, pag. 7.

reddito aggregato sia ripartito più equamente tra i coniugi.

Tuttavia, tali sistemi comportano il rischio di disincentivare l'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito, che solitamente nel nostro Paese è di sesso femminile.

Ogni scelta in tal senso, pertanto, deve essere fatta sulla base dell'obiettivo di fondo. Se si consideri, cioè, più grave il trattamento differenziato tra nuclei monoreddito e nuclei bi-reddito, o il problema della scarsa convenienza all'offerta di lavoro femminile.

I dati Eurostat mostrano che nel periodo 2005-2019 il tasso medio di occupazione femminile in Italia è stato inferiore di 12,2 punti percentuali a quello medio dell'area euro (50,6% contro 62,8%) e il tasso medio di attività è stato inferiore di 8,4 punti percentuali (63,5% contro 71,9%). La maggior parte delle analisi economiche concorda che questo *gap* sia – insieme alla scarsa crescita della produttività totale dei fattori – uno dei principali responsabili del *gap* di crescita strutturale che l'economia italiana ha mostrato negli ultimi vent'anni rispetto alla media europea.

Inoltre, la risoluzione del Parlamento europeo sull'uguaglianza di genere e politiche fiscali del 15 gennaio 2019 ribadisce che la tassazione individuale sia da preferire a qualsiasi alternativa su base familiare, a causa della sua caratteristica di neutralità nei confronti dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito. Nell'adozione tale risoluzione, quindi, il Parlamento europeo incentiva gli Stati membri che non hanno questo sistema ad un passaggio graduale.

Alla luce di quanto precede, la Commissione concorda che sia opportuno mantenere il reddito individuale come unità impositiva dell'imposta personale sui redditi. In aggiunta, nel rispetto dell'obiettivo di stimolo alla crescita, occorre considerare la modifica degli istituti che disincentivano l'offerta di lavoro con riferimento al margine estensivo del secondo percettore di reddito (la detrazione per il coniuge a carico) e l'introduzione di specifici incentivi in tal senso, al fine di sfruttare la maggiore

elasticità dell'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare. A tal proposito, si propone di considerare l'introduzione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.

2.3. Gli indirizzi del *tax re-design* Irpef

La Commissione concorda che la struttura dell'Irpef vada sostanzialmente ridefinita, in accordo con i richiamati obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1) l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;

2) la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

La Commissione concorda che la modalità attraverso cui raggiungere questi obiettivi sia da individuare in un deciso intervento semplificatore sul combinato disposto di scaglioni, aliquote e detrazioni per tipologia di reddito, incluso l'assorbimento degli interventi del 2014 e del 2020 riguardanti il lavoro dipendente; una opzione alternativa, meno preferita, è l'adozione di un sistema ad aliquota continua con particolare riferimento alle fasce di reddito medie. Inoltre dovrebbe essere prevista l'introduzione di un minimo esente senza obbligo di dichiarazione per i contribuenti che si collochino sotto la relativa soglia. Tale minimo esente dovrebbe preferenzialmente essere inteso come una maxi-deduzione a valere su tutta la distribuzione dei redditi (o su parte di essa) adeguando corrispondentemente il livello delle aliquote; in tal caso, la Commissione concorda che questo livello di minimo esente sia maggiorato in caso di lavoratori di età inferiore ai 35 anni. In subordine, qualora il costo di questo intervento dovesse risultare incom-

patibile con gli equilibri di finanza pubblica, dovrebbe essere introdotto con la sola finalità di ridurre il carico burocratico sui contribuenti; in tal caso, il vantaggio fiscale nei confronti dei lavoratori *under 35* può assumere la forma di una maggiorazione della deduzione in forma fissa per lavoro dipendente, che dovrebbe sostituire l'attuale decrescente detrazione. Va altresì tenuto adeguato conto delle casistiche imposte dai trattati internazionali contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne le spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi, la Commissione ritiene indispensabile che il disegno di legge delega contenga le necessarie premesse per una azione volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) una riduzione della loro numerosità;
- b) una semplificazione del sistema.

Le modalità attraverso cui raggiungere i sopra citati obiettivi sono così individuate:

- a) l'eliminazione di quelle spese fiscali il cui beneficio pro-capite medio (ovvero il numero di beneficiari) sia inferiore ad una soglia appositamente determinata;
- b) il passaggio (completo o parziale) del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio – a fronte del pagamento con strumenti tracciabili – con l'ausilio degli strumenti tecnologici a disposizione.

2.4. Le addizionali locali

Il quadro attuale contempla la possibilità per le regioni e i comuni di applicare addizionali alla base imponibile dell'Irpef, scegliendo tra l'applicazione di un'aliquota proporzionale e l'utilizzo degli stessi scaglioni dell'imposta erariale. In questo secondo caso, oltre alla frammentarietà di imposizioni finali sul reddito, si registra

una alterazione della struttura della progressività prevista a livello nazionale⁽¹⁷⁾.

La Commissione ritiene opportuno raccomandare una trasformazione di entrambi gli strumenti tributari locali in sovraimposte – aventi quindi come base imponibile il debito di imposta erariale, e non la stessa base imponibile Irpef – la cui manovrabilità all'interno di un *range* predefinito rimarrebbe in capo all'ente territoriale.

La Commissione ritiene che sia tuttavia opportuno non archiviare un'aspirazione riformatrice più completa, in grado di rivedere strutturalmente la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 sul federalismo fiscale, al fine sia di adeguarne i principi ispiratori ai pilastri di autonomia e responsabilità, che di prevederne una completa attuazione, con particolare riferimento all'applicazione dei fabbisogni standard, della capacità fiscale e dei livelli essenziali delle prestazioni.

2.5. Il regime forfettario per il lavoro autonomo

La Commissione ritiene opportuno che il sistema fiscale italiano conservi un regime agevolato e semplificato per le piccolissime imprese ed i lavoratori autonomi a un livello di fatturato di 65.000 euro all'anno e aliquota proporzionale al 15%, tranne per i primi cinque anni ad aliquota al 5%.

L'attuale regime forfettario presenta, tuttavia, alcune criticità. In caso di superamento della soglia massima dei ricavi e compensi annuali per l'accesso e il mantenimento del regime agevolato il contribuente transita bruscamente, per l'anno successivo, al regime ordinario IRPEF, con aggravio significativo in termini, sia di tassazione, sia di maggiori adempimenti. In conseguenza di ciò, l'attuale assetto del

(17) Per il solo caso regionale, abbiamo nel primo scaglione una dispersione di un punto percentuale tra l'aliquota minima e quella massima applicata dalle varie amministrazioni locali, che sale a 1,5 punti nel secondo scaglione, 1,7 nel terzo, e 2,1 nel quarto e quinto (fonte: memoria depositata dal professor Paolo Liberati e allegata al resoconto della seduta n. 11 del 26 febbraio 2021, pag. 72, figura 10 panel B).

regime forfettario finisce con l'inibire la crescita dimensionale delle piccole imprese, il che contrasta con l'obiettivo fondamentale della riforma, vale a dire la promozione della crescita economica.

La Commissione, pertanto, ritiene utile l'introduzione di un meccanismo che non ostacoli la crescita di fatturato delle microimprese, dei professionisti, dei lavoratori autonomi, mediante l'introduzione di un regime transitorio che accompagni il contribuente verso la transizione al regime ordinario di tassazione IRPEF.

La Commissione in particolare raccomanda, per il caso in cui il contribuente, in un determinato periodo di imposta, consegua un ammontare di ricavi o compensi superiore all'attuale soglia di 65.000 euro ma inferiore ad un tetto opportunamente individuato, l'introduzione di un regime opzionale – con scelta irrevocabile da parte del soggetto passivo di imposta – per la continuazione del regime forfettario nei due periodi di imposta successivi, a condizione che in ciascuno di detti periodi di imposta il contribuente dichiari un volume d'affari⁽¹⁸⁾ incrementato di almeno il 10% rispetto a quello di ciascun anno precedente. Conseguentemente, le aliquote dell'imposta sostitutiva previste ai commi 64 e 65 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, potranno essere aumentate, per il biennio in questione, rispettivamente, dal 15 al 20 e dal 5 al 10 per cento.

La Commissione raccomanda, infine, per questa ipotesi, di accordare in favore del contribuente quale ulteriore misura di accompagnamento, la limitazione dei poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo di vigenza dell'opzione; al termine del biennio agevolato, i contribuenti che hanno esercitato l'opzione fuoriuscirebbero definitivamente dal regime forfettario.

(18) Sulla cui base è calcolato il reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.6. Le modalità di versamento delle imposte dirette per il lavoro autonomo

L'attuale sistema di versamento delle imposte dirette da parte dei lavoratori autonomi prevede il 30 giugno il versamento del saldo dell'anno precedente insieme al primo acconto dell'anno in corso e il 30 novembre il versamento del secondo acconto. Tale sistema ha evidenziato più di una criticità durante il ciclo di audizioni, soprattutto collegate alla inefficiente gestione della liquidità a danno dei contribuenti.

La Commissione concorda sulla necessità di istituire un meccanismo di rateizzazione opzionale, destinato alle persone fisiche, società di persone o di capitali ovvero associazioni previste dall'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenute al versamento di saldo e acconto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e alla dichiarazione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (ai sensi all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435).

La rateizzazione prevede il versamento del saldo e del primo acconto in sei rate mensili di uguale importo da luglio a dicembre dello stesso anno; inoltre, il versamento del secondo acconto o in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno seguente o in sei rate mensili di pari importo da gennaio a giugno dell'anno seguente. I versamenti avverrebbero ovviamente senza l'applicazione di alcuna sanzione e/o interesse.

Sulla base di una interlocuzione preliminare che la Commissione ha avuto con Istat, la misura non ha impatti sulla finanza pubblica in termini di indebitamento netto.

Tale misura sarebbe poi accompagnata dalla contestuale eliminazione o sostanziale riduzione della ritenuta d'acconto.

2.7. L'Imposta sul Reddito di Impresa (IRI)

Il ciclo di audizioni ha evidenziato la non-neutralità – tra società di persone e

imprese individuali in contabilità ordinaria da una parte e società di capitali dall'altra – del trattamento fiscale per quanto concerne gli utili non distribuiti.

Attualmente, infatti, per le società di capitali e le persone fisiche esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria il rendimento ordinario del capitale investito – sotto forma di incrementi netti di capitale proprio – viene dedotto dalla base imponibile (di Ires o Irpef).

Il reddito di impresa che eccede il rendimento ordinario del capitale investito riceve invece un trattamento differente a seconda della forma giuridica scelta. Il prelievo fiscale sull'imprenditore individuale (o socio di una società di persone) dipende dall'aliquota marginale e quindi dal reddito complessivo Irpef. Sulla società di capitale, invece, insiste un prelievo proporzionale attualmente fissato al 24%.

La Commissione ritiene che tale trattamento differenziato sia contrario alla crescita dimensionale delle realtà produttive più piccole e pertanto all'obiettivo di incremento del tasso di crescita dell'economia italiana.

Pertanto la Commissione raccomanda la re-introduzione del regime opzionale IRI (imposta sul reddito di impresa, introdotta dall'articolo 1, comma 1063, della legge n. 2015 del 27 dicembre 2017, legge di bilancio 2018, successivamente abrogata senza essere mai applicata) che comporta per le imprese individuali, e le società di persone in contabilità ordinaria la possibilità di optare per l'applicazione di un'aliquota proporzionale a condizione che l'utile prodotto sia re-investito in azienda, ferma restando la possibilità di dedurre dal reddito di impresa le somme prelevate dai soci per la distribuzione, a sua volta tassata ordinariamente in Irpef.

2.8. La tassazione dei redditi finanziari

Le decisioni relative alla tassazione dei redditi di natura finanziaria sono cruciali per la crescita economica di lungo periodo in quanto influiscono sulla combinazione rischio-rendimento di un investimento finanziario e sulle scelte di allocazione del

risparmio – e quindi di formazione del capitale – da parte degli agenti economici.

Queste tipologie di reddito sono – nella maggioranza dei casi – sottoposte ad un'aliquota sostitutiva proporzionale attualmente fissata al 26%. A seguito dell'impostazione stabilita nel paragrafo 2.1, tale aliquota andrebbe allineata alla prima aliquota progressiva sui redditi da lavoro e uniformemente applicata, al netto delle esenzioni stabilite dal *policy-maker* per fondati motivi. A questo proposito, al fine di rafforzare la canalizzazione del risparmio privato verso l'economia reale (in conformità con l'obiettivo di stimolare la crescita) è utile considerare un progressivo rafforzamento degli incentivi fiscali in merito così come, al fine di evitare bruschi impatti sui prezzi, è utile considerare il mantenimento di una forma di incentivo verso i titoli pubblici.

Vi sono poi due fronti su cui è utile impostare una possibile linea di azione al fine di riordinare e razionalizzare il sistema e fornire un maggior stimolo alla crescita (in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 1.2):

a) la creazione di un'unica categoria « redditi finanziari »;

b) l'unificazione del criterio e la modifica della tassazione della previdenza complementare.

a) *La creazione di un'unica categoria « redditi finanziari »*

Nel nostro ordinamento vige una distinzione – quella tra « redditi da capitale » e « redditi diversi di natura finanziaria » – che non ha sostanziali motivazioni economiche legate alla diversa natura o funzione dei redditi.

I redditi da capitale (art. 44 TUIR) ricomprendono la remunerazione dell'impiego del risparmio, vale a dire interessi e dividendi.

I redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c) a *cinquies*) del TUIR) ricomprendono le plusvalenze derivate dalla negoziazione delle

attività finanziarie, nonché i prodotti derivati⁽¹⁹⁾.

Mentre i redditi da capitale sono tassati al lordo (sia delle spese sia delle minusvalenze), i redditi diversi di natura finanziaria sono tassati al netto di entrambe le componenti (le minusvalenze eccedenti sono deducibili dalle plusvalenze entro i quattro periodi di imposta successivi a quello di realizzo).

Questa situazione genera notevoli distorsioni che pregiudicano l'efficienza del mercato dei capitali e non sono coerenti con un'impostazione pro-crescita.

In particolare, non potendo compensare le componenti di reddito positive di una categoria (interessi) con quelle negative di un'altra (le minusvalenze), il contribuente che ha subito pesanti perdite in conto capitale su uno strumento finanziario è costretto comunque a pagare le imposte se quello stesso strumento ha corrisposto cedole, anche di bassa entità.

Inoltre, si corre il rischio di incentivare comportamenti elusivi, come l'utilizzo di derivati, per trasformare i redditi da capitale in plusvalenze, a cui il contribuente può applicare minusvalenze, pagando così meno tasse di quanto avrebbe altrimenti fatto.

Infine, la situazione vigente incentiva implicitamente gli investimenti privi di rischio (quelli che proteggono il capitale da possibili minusvalenze ma che lo remunerano con un interesse modesto ma ragionevolmente sicuro), quando invece un'impostazione pro-crescita dovrebbe quanto meno essere neutrale rispetto a investimenti maggiormente in grado di convogliare il risparmio privato nell'economia reale.

b) L'unificazione del criterio e la modifica della tassazione della previdenza complementare

Al momento il nostro ordinamento⁽²⁰⁾ prevede tre diversi regimi per il tratta-

mento fiscale dei redditi diversi di natura finanziaria:

il regime della dichiarazione: il contribuente applica direttamente l'imposta sostitutiva nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui si è verificato il realizzo della plusvalenza;

il regime del risparmio amministrato: l'intermediario con cui il contribuente ha un rapporto stabile applica alla fonte l'imposta sostitutiva nel momento del realizzo delle plusvalenze;

il regime del risparmio gestito, destinato agli intermediari che prestano il servizio di gestione individuale di portafogli. Questo regime ha due particolarità:

a) permette, a differenza degli altri, la compensazione con i redditi da capitale realizzati;

b) determina la base imponibile sulla base del risultato maturato (e non realizzato), vale a dire la differenza tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare e il valore dello stesso patrimonio all'inizio del medesimo anno.

È evidente, dunque, che tale situazione costituisce una disomogeneità piuttosto rilevante che rende più opaco il trattamento fiscale e rischia di distorcere le scelte di investimento, con potenziali conseguenze sull'allocazione del capitale, un fattore cruciale ai fini della crescita di lungo periodo.

Il passaggio dal criterio del maturato a quello del realizzato è un percorso che il legislatore ha condotto con estrema lentezza ma con costanza negli ultimi vent'anni. Dapprima il decreto-legge n. 350 del 2001 (che abolì il meccanismo correttivo volto a correggere la tassazione per realizzo) e poi il decreto-legge n. 225 del 2010 (che ha previsto il passaggio al sistema del realizzato per i fondi comuni di investimento) hanno gradualmente uniformato il sistema, che tuttavia presenta ancora elementi significativi valutati « per competenza » (maturato) anziché per cassa (realizzato). Oltre al risparmio gestito, ad esempio, vi è il regime previsto per la previdenza complementare. Al momento infatti i rendimenti

(19) Le plusvalenze riferibili a titoli pubblici sono imponibili in misura ridotta, in coerenza con un'aliquota effettiva del 12,5%.

(20) Decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997.

degli investimenti finanziari relativi alle forme di previdenza complementare si uniformano al cosiddetto modello ETT:

esenti (parzialmente) nella fase di accumulazione (i contributi sono infatti deducibili entro il limite massimo annuale di 5.164,7 euro);

tassati nella fase di maturazione con una tassazione sostitutiva pari al 20%;

tassati nella fase di prestazione con un meccanismo molto complesso⁽²¹⁾.

Il modello adottato in Europa (tranne in Danimarca e Svezia) tuttavia è quello EET, in cui ad essere esente è anche la fase di maturazione. Questo modello permetterebbe di accrescere la redditività degli investimenti finalizzati alla costituzione di un trattamento previdenziale complementare, determinando in ultima analisi un suo aumento. Nel contempo ovviamente andrebbe uniformata la tassazione in fase di prestazione, considerando la tassazione secondo le aliquote Irpef ordinarie. Tale modello permetterebbe altresì di incentivare l'adesione alla previdenza complementare, con ovvi vantaggi in termini di sostenibilità del sistema pensionistico; infine, uniformarsi al modello prevalente in Europa faciliterebbe l'armonizzazione della trattazione della previdenza complementare a livello continentale evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il decollo delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo.

La Commissione concorda che, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, sia importante considerare un pacchetto organico che includa i seguenti interventi:

l'accorpamento delle categorie « redditi da capitale » e « redditi diversi » in

(21) In particolare, la tassazione della fase di prestazione è differente a seconda della componente che viene erogata. Quella relativa alla restituzione del capitale versato sotto forma di contributi è assoggettata ad un'imposta sostitutiva del 15% (ulteriormente ridotta di 0,3% per ogni anno di versamento oltre il quindicesimo); la componente relativa ai rendimenti accumulati nella fase di maturazione è tassata in Irpef; la componente relativa ai rendimenti maturati nella fase di prestazione è tassata come reddito di capitale, con un'aliquota al 26%.

un'unica categoria denominata « redditi finanziari », prevedendo contestualmente gli opportuni presidi per evitare elusioni attraverso la realizzazione strumentale di minusvalenze;

l'estensione al risparmio gestito del criterio di determinazione della base imponibile sulla base dei risultati realizzati;

l'applicazione alla previdenza complementare del modello che prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, considerando al contempo la modifica del regime di tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni.

2.9. Il superamento dell'Imposta Regionale Attività Produttive (IRAP)

Nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale, la Commissione concorda sulla necessità di una riforma che porti al superamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Tale imposta fu introdotta negli Anni Novanta come, essa stessa, strumento di razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario. Tuttavia, nel corso del tempo alcune scelte di politica economica (come il riconoscimento, nel 2015, della deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato) o di natura macroeconomica (il forte abbassamento del costo dell'indebitamento) hanno avvicinato notevolmente la base imponibile dell'Irap a quella di altre imposte (l'utile di bilancio per le imprese in contabilità ordinaria, il reddito da lavoro autonomo o d'impresa per le imprese in contabilità semplificata). E comunque sia, anche volendo considerare le residue differenze, una riforma che si ponga come principale obiettivo lo stimolo alla crescita non può esimersi dal considerare in modo critico una imposta che, nonostante quanto detto in precedenza, ha come base imponibile la remunerazione dei fattori produttivi, la cui accumulazione è – insieme alla dinamica della produttività totale dei fattori – la determinante della crescita economica.

Pertanto, la Commissione raccomanda un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

2.10. La semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES)

La Commissione ha già espresso l'esigenza di avviare una complessiva opera di semplificazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) al fine di avvicinare i criteri di redazione del bilancio ai fini fiscali a quelli del bilancio a fini civilistici (paragrafo 1.2, punto *d*).

Nell'ambito della razionalizzazione della struttura del prelievo Ires, la Commissione ritiene sia importante concentrare tre tipologie di incentivi di particolare rilievo per la politica economica:

a) gli incentivi a comportamenti in linea con la transizione ecologica;

b) gli incentivi alle aggregazioni di realtà imprenditoriali di dimensioni minori⁽²²⁾;

c) gli incentivi al re-investimento dell'utile in investimenti atti a migliorare la produttività a livello di azienda, nonché alle politiche aziendali tese alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi.

Gli incentivi di cui sopra possono prendere la forma, alternativamente, di una

(22) Attualmente le misure fiscalmente incentivanti all'aggregazione di impresa (contenute nel decreto-legge n. 34 del 2019 e nella legge n. 178 del 2020, queste ultime poi modificate dal decreto-legge n. 73 del 2021) hanno la caratteristica della temporaneità e della limitata applicabilità soggettiva. Attesa la necessità di rifondare il sistema fiscale in un'ottica pro crescita, anche attraverso meccanismi che rendano la tassazione delle imprese neutrale rispetto alla forma giuridica dell'attività svolta, la Commissione ritiene opportuno che il legislatore della riforma introduca meccanismi fiscali di incentivazione fiscale, che si concentrino su una disciplina specifica inserita nel sistema delle imposte sui redditi, che abbiano carattere strutturale e investano una platea quanto più ampia di soggetti esercenti attività economica.

riduzione dell'aliquota applicata o della base imponibile, e dovrebbero riassumere le altre tipologie di incentivo attualmente presenti, al fine di ottenere un quadro chiaro e semplificato dei comportamenti virtuosi che la politica economica intende incentivare.

Al fine di operare una semplificazione del sistema – e consentire un beneficio più immediato per l'impresa – la Commissione ritiene altresì sia utile considerare l'introduzione del meccanismo cosiddetto « *carry back* », in virtù del quale consentire la deducibilità delle perdite maturate in un determinato esercizio non solo dagli esercizi successivi (come attualmente previsto dall'art. 84 del TUIR) ma anche dall'esercizio immediatamente precedente.

La Commissione raccomanda altresì di estendere la platea dei contribuenti che possono accedere al regime di « adempimento cooperativo » (*cooperative compliance*), introdotto in Italia dal D.lgs. n. 128/2015, alle società con fatturato non inferiore ad un miliardo di euro.

2.11. Il fisco per la transizione ecologica

La misura *a*) nel punto precedente non può certamente esaurire gli interventi che la riforma fiscale prevede in merito alla promozione della transizione ecologica, essendo essa – assieme alla transizione digitale e al rafforzamento della competitività delle economie nazionali – al centro del programma *Next Generation EU* e, conseguentemente, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la cui attuazione influenzerà in modo decisivo la politica economica italiana nei prossimi anni.

In particolare, la Commissione ritiene necessario considerare un pacchetto di misure che includa i seguenti interventi:

a) il riordino, la semplificazione e la stabilizzazione delle misure per la riqualificazione energetica e antisismica degli edifici privati, al fine di fornire un quadro certo e chiaro alle famiglie e alle imprese, che comprenda la possibilità di cessione dei relativi crediti fiscali;

b) il potenziamento degli incentivi per interventi di decarbonizzazione e riquali-

ficazione ambientale e la progressiva riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente, evitando aggravamenti di costi per le imprese e vincolando le risorse risparmiate alla riduzione della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese;

c) un aumento del limite alla detraibilità dell'IVA (attualmente fissato al 40%) per tutti i veicoli a basse emissioni;

d) la rimodulazione del regime di tassazione ambientale – a parità di gettito – in coerenza con le linee guida europee e gli obiettivi stabiliti dal Green Deal UE di progressiva riduzione fino all'azzeramento delle emissioni nette di CO₂ prevedendo, al fine di evitare effetti regressivi per le persone fisiche e penalizzanti per le imprese, adeguati meccanismi di compensazione e premialità in grado di accompagnare famiglie e imprese nel processo di transizione ecologica.

2.12. L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

La Commissione ritiene opportuno che l'annunciato disegno di legge in materia fiscale contenga una specifica delega al Governo per la ridefinizione della disciplina Iva ai fini di una sua opportuna semplificazione e di possibile riduzione dell'aliquota ordinaria attualmente applicata.

2.13. Il contrasto all'evasione fiscale e il rapporto fisco-contribuente

La riforma fiscale deve cogliere l'occasione per innestare in modo deciso e irreversibile un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuente. Probabilmente vi è il bisogno di un'evoluzione culturale da ambo le parti: ciascuna di esse deve allo stesso tempo mutare i propri comportamenti in senso virtuoso e abbandonare i pregiudizi nei confronti della « controparte » (che tale non è, in quanto lo Stato altro non è che l'insieme dei contribuenti stessi). Lo Stato deve allontanare ogni tendenza a considerare il contribuente un « evasore che ancora non è stato scoperto » (semi-cit), e al contempo efficientare i propri comporta-

menti, non solo quelli relativi all'amministrazione finanziaria ma anche quelli inerenti l'efficiente utilizzo delle risorse pubbliche raccolte con la tassazione. Il contribuente, d'altro canto, deve pienamente internalizzare il beneficio collettivo che deriva dal pagamento dei tributi, nella forma dell'erogazione di beni e servizi pubblici).

Questi, e non altri, possono essere i pilastri di un nuovo Patto Fiscale tra Stato e cittadini, che è stato a lungo evocato, a tratti accennato, ma non sempre perseguito come un obiettivo vero verso la cui realizzazione mobilitare tutte le energie disponibili.

La Commissione ritiene che il perseguimento di tale strategia sia un processo di natura culturale che travalica, e non di poco, i confini di un documento di indirizzo, e forse persino di ogni atto normativo. Tuttavia vi sono alcuni elementi di merito di cui si raccomanda fortemente la considerazione, al fine di creare le condizioni per la costruzione – e mantenimento – del sopra citato Patto:

la « chiusura del perimetro » dell'obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati⁽²³⁾ e l'esclusione di possibili eccezioni all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (che sostituisce gli obblighi di registrazione dei corrispettivi). La Commissione ritiene infatti che la digitalizzazione del fisco sia stato lo strumento maggiormente efficace nel contrasto all'evasione fiscale, e supportano l'approccio strategico esplicitamente contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede nella digitalizzazione l'investimento più potenzialmente redditizio all'interno dell'Amministrazione Finanziaria, assieme a quello volto a dotarla delle competenze tecniche necessarie per metterlo adeguatamente a valore;

(23) Operatori che rientrano nel regime forfettario, associazioni e società sportive dilettantistiche che nel periodo precedente abbiano conseguito proventi da attività commerciali per un importo non eccedente i 65.000 euro, le operazioni di natura sanitaria.

lo scambio tra digitalizzazione e riduzione degli adempimenti per i professionisti, imprese e intermediari deve essere un vincolo ineludibile e strutturale. A questo riguardo, andrebbe in particolare considerato attentamente il meccanismo del cosiddetto « *reverse charge* », valutando attentamente il suo effettivo impatto sul recupero del gettito evaso;

ai fini del pieno dispiegamento dei benefici della digitalizzazione è necessario informatizzare e semplificare gli adempimenti fiscali, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dell'art. 1 comma 683 della legge n. 160/2019. Tra gli importanti obiettivi di interesse pubblico ivi contemplati è esplicitamente ricompresa anche la materia tributaria (previsione recepita dal legislatore nazionale con gli artt. 2-*sexies* e 2-*undecies* del d.lgs. n. 196/2003 cosiddetto Codice della *Privacy*). Finalità che, a livello costituzionale, rimanda ai principi di universalità dell'imposta e capacità contributiva (art. 53), nonché di uguaglianza (art. 3). È infatti dalle entrate tributarie che lo Stato attinge larga parte delle risorse finanziarie necessarie per assicurare ai singoli e alla collettività i servizi e le provvidenze di cui necessitano, servizi che a loro volta sono preordinati a garantire diritti fondamentali riconosciuti dalla carta costituzionale, quali quello alla salute (art. 32), all'istruzione (art. 34), alla giustizia e alla difesa per i non abbienti (art. 24). Diritti che possono essere effettivamente garantiti solo attraverso un sistema fiscale più equo, ma anche più semplice e più efficiente, attraverso l'utilizzo delle più evolute tecnologie, sempre nel rispetto (imposto in primo luogo dalla disciplina europea) del diritto alla protezione dei dati personali. Contestuale alla funzionale interoperabilità dei dati, come sopra delineata, è opportuno che, in sede di tutela del contribuente, sia comunque garantita allo stesso la conoscibilità di quelli in possesso dell'amministrazione finanziaria in un rapporto di parità e simmetria informativa, nonché la valorizza-

zione del contraddittorio in sede di accertamento quale presupposto indefettibile della validità dello stesso. In tale ottica si può valutare l'introduzione di una nuova norma di principio che imponga agli uffici dell'ente impositore l'obbligo di assolvere ad uno specifico onere motivazionale anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente, dando conto espressamente delle giustificazioni dallo stesso offerte e argomentando puntualmente sulla loro relativa fondatezza. Tale norma dovrebbe fare salvi da questo principio unicamente gli accertamenti parziali fondati esclusivamente su incroci automatizzati di dati presenti nelle banche dati di Anagrafe Tributaria, in quanto per tali atti di accertamento è sufficiente che l'incrocio dei dati trovi il fondamento in una norma primaria e che il loro contenuto sia predeterminato. Per tali ultimi casi, si potrebbe comunque garantire al contribuente la possibilità di presentare un'istanza di autotutela che sospenda i termini per la presentazione del ricorso. L'ente impositore, in tal caso, avrebbe l'onere di dimostrare che l'incrocio tra i dati è corretto e di motivare puntualmente la risposta in merito agli argomenti difensivi presentati dal contribuente;

elemento fondamentale del nuovo Patto sopra accennato è un meccanismo strutturale di premialità per i contribuenti leali, che non ha avuto adeguata realizzazione, per citare solo un esempio, nel caso degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA). La Commissione raccomanda meccanismi più cogenti, che includono la concessione di forme di certificazione del rispetto delle obbligazioni tributarie in base alle quali riconoscere in maniera automatica benefici quali, a titolo esemplificativo, riduzioni dei termini di controllo e accertamento e dei tempi di rimborso fiscale;

è auspicabile un intervento legislativo che punti a superare le residue forme ancora presenti di attività di controllo basate sulla ricostruzione presuntiva di reddito o ricavi (ad esempio: redditometro, indagini finanziarie su imprese, società non operative, accertamento analitico-induttivo) nei casi in cui l'utilizzo dei dati presenti nelle banche dati permettano una ricostruzione

analitica dei ricavi o dei compensi e consentano di ricostruire puntualmente il reddito di imponibile delle persone fisiche e giuridiche. In tale ipotesi, va confermata la partecipazione del contribuente all'attività di controllo attraverso l'istituto del contraddittorio obbligatorio che oggi è previsto dall'art. 5-ter del d.lgs. 218 del 1997, disponendo che l'Ufficio motivi l'avviso di accertamento emesso con riferimento « ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente » e che fornisca la prova del maggior reddito ricostruito;

L'apparato sanzionatorio andrebbe opportunamente modulato distinguendo analiticamente i casi di omesso versamento per errore da quello di omesso versamento per comprovate condizioni di difficoltà economica e finanziaria;

L'attività di riscossione deve andare incontro ad una vera e propria « rivoluzione manageriale », in grado di superare l'approccio meramente formale e virare verso una gestione del processo produttivo interamente concentrata su efficienza ed efficacia.

2.14. Uno sguardo internazionale

La Commissione guarda con molto favore ai passi avanti fatti al recente G7 in Gran Bretagna in merito al rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di fiscalità di impresa, la cui mancanza ha costituito negli ultimi decenni forse l'esempio più marcato degli insufficienti sforzi della politica – e delle istituzioni che essa governa – nel tenere il passo con i cambiamenti globali. Entrambi i pilastri dell'accordo di massima raggiunto al G7 – e di cui auspichiamo un rapido percorso di approvazione in seno alle istituzioni internazionali – contribuirebbero a diminuire in maniera probabilmente sostanziale il fenomeno dell'erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti – con particolare riferimento alle multinazionali del *web* (c.d. *Over The Top*) – con il risultato di mettere a disposizione dei Governi nazionali un ammontare non banale di risorse, che la Commissione ritiene deb-

bano essere destinate alla riduzione del carico fiscale sul lavoro e sui redditi da impresa.

La Commissione auspica che il Governo italiano, che presiede attualmente il G20, possa farsi promotore dell'iniziativa politica decisiva al fine di accelerare il pur complicato processo di costruzione del consenso e di implementazione pratica di questa iniziativa.

CONCLUSIONI

Federico Caffè amava ripetere che « *fare politica economica significa tre cose: analisi della realtà, rifiuto delle sue deformazioni, impiego delle nostre conoscenze per sanarle* ». Una citazione che si accompagna perfettamente al noto motto di Luigi Einaudi, secondo cui occorre « *conoscere per deliberare* ».

Nell'Italia di quegli anni, che attraversava la fase di sviluppo più impetuosa passando da una economia sostanzialmente agricola allo stadio industriale (e per giunta nell'entusiasmo del dopo-guerra), probabilmente entrambi ancora non conoscevano la rigidità che ha poi iniziato a caratterizzare il *policy-making* italiano nella fase della deliberazione, o addirittura in quella successiva di implementazione degli atti normativi (eventualmente) approvati.

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno inteso innanzitutto rispettare il motto di quei due grandi intellettuali, compiendo un percorso di sei mesi di analisi della realtà, di rifiuto delle sue deformazioni, di acquisizione di conoscenze e del loro impiego rivolto alla soluzione dei problemi esistenti. Il tutto applicato al campo della politica, non solo economica, in cui è maggiormente visibile il contratto sociale e il patto tra rappresentanti e rappresentati, vale a dire il sistema fiscale.

Questo documento conclusivo, che il Governo stesso ha inteso essere un indirizzo per i successivi passi del cammino di una riforma fiscale organica e strutturale, si chiude con la speranza e la fiducia che tale cammino possa partire col piede giusto e proseguire nell'interesse esclusivo della Nazione.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 85

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 86

ALLEGATO 1 (*Prima proposta di parere della Relatrice*) 91

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini ed abb. (Parere alla XI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 88

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021.

Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Paola FRASSINETTI *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Bella, ha svolto la relazione introduttiva.

Alessandro MELICCHIO (M5S), ricordato che il decreto-legge n. 34 del 2020 aveva incrementato il FOE di 50 milioni annui a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca e che, successivamente, anche la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha incrementato il fondo, sempre per le assunzioni, di ulteriori 25 milioni annui dal 2021 da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, rileva che non risulta che gli enti abbiano ancora utilizzato le predette risorse stanziare e

sottolinea che il decreto ministeriale non è ancora stato adottato. Osserva che per poter utilizzare i fondi stanziati è necessario procedere al loro utilizzo entro il 31 dicembre 2021. Atteso che circa 700 ricercatori (di cui 350 presso il CNR e 350 nei diversi enti di ricerca) sono in attesa di essere stabilizzati, propone che nel parere che la Commissione esprimerà sull'atto in esame sia sollecitato sia l'impiego delle risorse già stanziato, sia l'adozione del decreto ministeriale.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su è concordato di esprimere il parere in questa seduta.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricordato che il provvedimento in esame, recando misure di sostegno per diversi settori, è molto esteso ed articolato, precisa di aver cercato di tenere conto delle differenti istanze avanzate dai gruppi, che

hanno sensibilità diverse rispetto agli ambiti oggetto delle disposizioni. Presenta e illustra una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Valentina APREA (FI), dopo aver chiesto alcune correzioni formali volte a rendere più imperativo e cogente il contenuto delle osservazioni, chiede che la lettera *i*) della proposta sia modificata in modo da ricomprendere la formazione per l'accesso in ruolo dei docenti all'interno dei percorsi universitari, anziché demandarla a percorsi *post lauream*. Suggerisce inoltre di togliere il riferimento al P.N.R.R.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FE-FDV) concorda con la deputata Aprea circa l'opportunità di rendere più perentorie le osservazioni, almeno da un punto di vista lessicale. Propone quindi di fare uno sforzo per porre come condizioni almeno alcune delle osservazioni. In particolare, a suo avviso, quella che più delle altre, per contenuto e per unanime consenso, potrebbe essere trasformata in condizione è l'osservazione recata dalla lettera *d*), volta a sopprimere dal testo la disposizione che esclude la possibilità, per i candidati che non superano le prove, di partecipare a successive procedure concorsuali.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene che la proposta di parere ben rifletta e sintetizzi le varie indicazioni espresse dai gruppi parlamentari nel corso della fase emendativa nella Commissione di merito e auspica che le priorità indicate con il parere possano essere tenute in considerazione dal Governo. Concorda con la richiesta dei deputati Aprea e Fusacchia di rendere meno sfumate le formule delle osservazioni per renderne il contenuto più solido e concreto. Con riferimento alla modifica della lettera *i*) suggerita dalla deputata Aprea, ritiene più opportuno mantenere il riferimento al P.N.R.R., magari specificando che gli interventi devono essere previsti, a regime; ritiene inoltre preferibile che i percorsi universitari siano non al posto, ma accanto ai percorsi *post-lauream*. Dopo aver sottolineato di trovare molto equilibrato il testo della proposta di parere, rileva che l'i-

dea di trasformare alcune osservazioni in condizioni, pur essendo da tutti condivisibile in termini generali, rischia di essere difficilmente realizzabile, in quanto ogni parte politica annette speciale valore all'osservazione o alle osservazioni che ha proposto.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), dopo aver suggerito alcune modifiche di carattere formale, concorda in merito al fatto che sarebbe difficile scegliere quali osservazioni trasformare in condizioni: personalmente avrebbe ritenuto opportuna una condizione per dare maggiore incisività soprattutto alle osservazioni relative al sostegno per gli alunni e le alunne con disabilità.

Germano RACCHELLA (LEGA), da sindaco di un piccolo comune, apprezza in particolare l'inserimento dell'osservazione recata dalla lettera s), che raccomanda l'introduzione di specifiche agevolazioni per lavori di ristrutturazione di palazzi e residenze storiche. Fa presente che molti comuni hanno sul territorio importanti edifici, ma non hanno le risorse per mantenerli e restaurarli.

Alessandro MELICCHIO (M5S), apprezzata la richiesta di incremento delle borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, osserva che, stante il comune accordo, almeno l'osservazione recata dalla lettera d) dovrebbe diventare una condizione.

Federico MOLLICONE (FDI) rileva con soddisfazione come, ancora una volta, la Commissione sia riuscita a produrre un parere condiviso da tutte le forze politiche, incluse quelle di opposizione. Vedendo accolte anche le istanze del suo gruppo e per rispetto alle fragilità delle categorie nel cui interesse è stata formulata la proposta di parere della relatrice, non voterà contro. Dopo aver ricordato i vari temi toccati dalle osservazioni, oggetto anche di tante battaglie del gruppo di Fratelli d'Italia, si associa a quanto rilevato dai commissari che lo hanno preceduto in merito all'opportunità di trasformare alcune osservazioni in condizioni.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver sottolineato come la proposta di parere testimoni la volontà della Commissione di intervenire in modo incisivo su un provvedimento rilevante come quello in esame, esprime un particolare apprezzamento per l'osservazione volta ad introdurre modifiche alla normativa sulla copia privata nel settore video, in analogia con quanto già fatto per il settore audio.

Paolo LATTANZIO (PD), con riferimento all'osservazione recata dalla lettera v) sulla copia privata nel settore video, ricorda le proposte di legge in materia di diritto d'autore in corso d'esame in Commissione. Al riguardo auspica che si raggiunga una posizione unitaria finalizzata ad un proficuo confronto con il Governo. Aggiunge che le modifiche alla normativa raccomandate con l'osservazione devono essere equilibrate e commisurate agli interessi dell'intero settore la cui tutela è rilevante sia per la tradizione che per il rilancio del Paese.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, accogliendo le richieste emerse dal dibattito, riformula la sua proposta di parere, precisando di non poter tuttavia soddisfare la richiesta di trasformare alcune condizioni in osservazioni, in quanto non c'è consenso su quali osservazioni formulare come condizioni e non essendo neanche opportuno, a suo avviso, esprimere un parere con numerose condizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 19.05.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Testo unificato C. 522 Ciprini ed abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi si propone di contribuire al superamento delle asimmetrie in materia di pari opportunità tra uomo e donna e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, partendo, in particolare, dalla modifica dell'articolo 46 del Codice delle pari opportunità, per garantire l'acquisizione dei dati e la trasparenza necessaria a verificare dove si annidano le discriminazioni salariali e quali ne siano le cause.

L'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna disponendo che a presentare la biennale relazione al Parlamento sia la consigliera o il consigliere nazionale di parità, cosa che attualmente fa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 25 del codice delle pari opportunità che concerne la definizione di discriminazione. In particolare tra i comportamenti che sostanziano una discriminazione indiretta vengono compresi quelli di natura organizzativa e oraria che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso.

Viene inoltre sostituito il comma 2-*bis*, che attualmente tutela maternità e paternità dalle discriminazioni sul lavoro, rafforzandolo e considerando discriminazione ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: *a*) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; *b*) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; *c*) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.

L'articolo 3 modifica l'articolo 46 del codice delle pari opportunità, concernente il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Ricorda che attualmente è obbligatorio per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti e che deve essere redatto almeno ogni due anni. Il comma 1, lettera *a*), del predetto articolo 3 amplia la platea delle aziende coinvolte, abbassando il limite minimo degli occupati a cinquanta, rendendolo, *tout court*, biennale. Dispone inoltre, attraverso l'inserimento di un comma 1-*bis*, che il rapporto possa essere redatto anche dalle aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti, su base volontaria (comma 1, lettera *b*)). Vengono quindi sostituiti i commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità prevedendosi nuove modalità di redazione e trasmissione del rapporto nonché rinviando ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la definizione di ulteriori disposizioni di dettaglio ed esecuzione. Vengono altresì aggiunti un comma 3-*bis* e un comma 4-*bis* concernenti, rispettivamente, la modalità di trasmissione alla consigliera ovvero al consigliere nazionale, nonché a quelli regionali, e ai poteri dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'articolo 4 inserisce l'articolo 46-*bis*, in materia di certificazione della parità di genere da parte delle aziende, certificazione che viene istituita al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. A uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico viene lasciato il compito di stabilire: i parametri minimi per il conseguimento della certificazione con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro; le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei citati parametri; le forme di pubblicità della certificazione. Viene istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 5 riconosce uno sgravio dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro privati che, alla fine dell'anno precedente, siano in pos-

sesso della certificazione della parità di genere (comma 1). Lo sgravio è previsto in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda (comma 2). Il comma 3 reca la copertura finanziaria e il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 6 estende alle società pubbliche l'applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca » sulla parità di genere negli organi di direzione delle aziende private. In sostanza, si prevede che si applicano anche alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni, non quotate in mercati regolamentati, le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede che per l'elezione e la composizione del consiglio di Amministrazione il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi.

In conclusione, il provvedimento non contiene disposizioni di interesse della Commissione. Del resto, delle 10 proposte di legge abbinata, soltanto due sono assegnate per il parere alla VII Commissione: si tratta delle proposte 1320 Boldrini e 1675 Gelmini.

Nella proposta C. 1320, l'articolo 3 dispone l'aumento dagli attuali 239 milioni di euro a 500 milioni di euro del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (per i bambini da 0 a 6 anni). La proposta C. 1675, all'articolo 10, introduce misure organiche e permanenti per il potenziamento e la riqualificazione di strutture destinate agli asili nido e alle scuole dell'infanzia. Per gli operatori privati che avviano attività di asilo nido, di baby parking e di ludoteca e per le scuole dell'infanzia parificate è prevista l'esenzione totale dall'imposta sui redditi derivanti dall'esercizio delle attività per i primi tre anni. L'articolo 11 si occupa del tema degli asili nido aziendali, prevedendo ulteriori agevolazioni fiscali. Tali disposizioni non sono però confluite

nel testo unificato adottato dall'XI Commissione.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO 1

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PRIMA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure per la chiamata veloce di docenti nelle scuole, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *b*), si evidenzia che, in considerazione della carenza dell'organico di docenti di sostegno, occorre prevedere un percorso più agile e semplificato per il loro reclutamento, al fine di garantire la presenza di un docente specializzato che sappia applicare le strategie più adeguate per la piena inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità;

b) con riferimento allo stesso articolo 58, comma 2, lettera *b*), in materia di assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), occorre intervenire con misure strutturali, modificando il numero di alunni necessario per il dimensionamento scolastico e rendendo stabile, a regime, quanto già previsto, soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, dall'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) con riferimento alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, commi da 4

a 9, e in particolare a quanto disposto dal comma 7, sarebbe preferibile che i candidati, al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, affrontassero prima la prova pedagogico-didattica valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio e solo dopo fossero valutati dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) all'articolo 59, comma 13, si sopprime il secondo periodo, che dispone che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove;

e) con riferimento all'articolo 58, comma 2, lettera *e*), occorre mettere in condizioni le scuole non statali e gli enti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP), di garantire nel più breve tempo possibile, processi abilitativi ai propri insegnanti;

f) con riferimento al fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, destinato a finanziare misure di contenimento del rischio epidemiologico presso le istituzioni scolastiche statali, si valuti l'opportunità di includere anche le scuole dell'infanzia paritarie tra i soggetti beneficiari della ripartizione;

g) con riferimento all'articolo 58, comma 1, che demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in merito, tra l'altro, alla data di inizio

delle lezioni, si evidenzia che è necessario arrivare alla delegificazione delle norme sulle modifiche del calendario per l'avvio dell'anno scolastico; parimenti, con riferimento al comma 2, lettera *f*), sarebbe opportuno modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021, eliminando l'intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL (assegnazioni provvisorie e utilizzazione);

h) si valuti l'introduzione, nel provvedimento in esame, di disposizioni che escludano, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità dei dirigenti scolastici e del personale scolastico che ottemperano alle linee guida e ai protocolli di sicurezza per gli eventi connessi all'emergenza Covid-19;

i) con riferimento a quanto previsto dalla linea d'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di formazione in ingresso e continua del personale scolastico, occorre prevedere percorsi *post lauream* che connettano la formazione iniziale dei docenti direttamente all'accesso in ruolo;

l) è necessario incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, per allinearle al minimale contributivo INPS;

m) sono necessarie misure di sostegno economico in favore dei centri sportivi, che nel periodo pandemico, nel corso della chiusura, hanno continuato a sostenere costi altissimi per la manutenzione degli ambienti, con particolare riferimento alle palestre e alle piscine che solo recentemente hanno potuto riprendere le attività;

n) occorre prevedere – per i lavoratori del settore dello spettacolo, particolarmente colpiti dall'emergenza pandemica e non ancora in grado di riprendere l'attività a regime – ulteriori misure di sostegno, quali la riduzione della durata del periodo di chiusura delle attività come condizione per l'accesso al Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2, comma 2;

o) per rendere effettiva la tutela e il sostegno della genitorialità per i lavoratori dello spettacolo, è necessario, in considerazione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei soggetti interessati dal provvedimento, prevedere l'estensione del periodo considerato ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione media globale giornaliera quale criterio di determinazione dell'indennità di maternità e paternità;

p) si valuti la possibilità di includere le imprese del comparto creativo, culturale e dello spettacolo nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, che prevede, a favore delle imprese del turismo, l'esonero dal versamento degli oneri previdenziali a loro carico;

q) nell'ambito delle iniziative a sostegno dei centri storici e delle città d'arte in cui sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quali parte del patrimonio mondiale dell'umanità, occorrerebbe prevedere che il Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, di cui all'articolo 7, comma 4, fosse destinato – oltre che a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte – anche alla realizzazione di spettacoli ed eventi performativi, alla valorizzazione delle dimore storiche e alla definizione di progetti culturali e digitali all'avanguardia;

r) con riferimento all'articolo 63, commi 5-7, occorrerebbe che una quota delle risorse del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile sia destinata, per gli anni 2021 e 2022, a finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa minorile attraverso le arti performative;

s) nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica, occorre prevedere, nell'ambito delle iniziative a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonico-artistico-culturali, il diritto allo storno, per il biennio 2021-2022, di un'aliquota fiscale pari ad almeno il 5 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il

vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini;

t) occorrerebbe prevedere, in favore delle imprese della stampa periodica, l'introduzione di un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;

u) è opportuno introdurre misure per rafforzare il regime di *tax credit* a favore degli edicolanti, introducendo « meccani-

smi premiali » per incentivare le imprese giovanili, le imprese femminili, le edicole che sono essenziali per garantire il diritto di accesso all'informazione, quelle che costituiscono l'unico punto vendita del territorio, in una specifica area, e quelle che offrono servizi aggiuntivi e innovativi ai lettori e ai cittadini;

v) occorre introdurre modifiche alla normativa sulla copia privata nel settore video, come è stato fatto per il settore audio, per assicurare al settore la trasparenza necessaria al fine di rendere più efficiente e meno oneroso il sistema.

ALLEGATO 2

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3132 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure per la chiamata veloce di docenti nelle scuole, di cui all'articolo 58, comma 2, lettera *b)*, si evidenzia che, in considerazione della carenza dell'organico di docenti di sostegno, occorre prevedere un percorso più agile e semplificato per il loro reclutamento, al fine di garantire la presenza di un docente specializzato che sappia applicare le strategie più adeguate per la piena inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità;

b) con riferimento allo stesso articolo 58, comma 2, lettera *b)*, in materia di assegnazione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), occorre intervenire con misure strutturali, modificando il numero di alunni necessario per il dimensionamento scolastico e rendendo stabile, a regime, quanto già previsto, soltanto per l'anno scolastico 2021/2022, dall'articolo 1, commi 978 e 979, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) con riferimento alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, commi da 4

a 9, e in particolare a quanto disposto dal comma 7, si preveda che i candidati, al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova, affrontino prima la prova pedagogico-didattica valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio e solo dopo siano valutati dal dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) all'articolo 59, comma 13, si sopprima il secondo periodo, che dispone che i candidati che partecipano a una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove;

e) con riferimento all'articolo 58, comma 2, lettera *e)*, occorre mettere le scuole non statali e gli enti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP) in condizione di garantire nel più breve tempo possibile, processi abilitativi ai propri insegnanti;

f) con riferimento al fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, destinato a finanziare misure di contenimento del rischio epidemiologico presso le istituzioni scolastiche statali, si includano anche le scuole dell'infanzia paritarie tra i soggetti beneficiari della ripartizione;

g) con riferimento all'articolo 58, comma 1, che demanda ad ordinanze interministeriali l'adozione di misure per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in merito, tra l'altro, alla data di inizio

delle lezioni, si evidenzia che è necessario arrivare alla delegificazione delle norme sulle modifiche del calendario per l'avvio dell'anno scolastico; parimenti, con riferimento al comma 2, lettera *f*), sarebbe opportuno modificare le norme che hanno introdotto il blocco quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021, eliminando l'intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL (assegnazioni provvisorie e utilizzazione);

h) si introducano, nel provvedimento in esame, disposizioni che escludano, ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, la punibilità dei dirigenti scolastici e del personale scolastico che ottemperano alle linee guida e ai protocolli di sicurezza per gli eventi connessi all'emergenza Covid-19;

i) con riferimento a quanto previsto dalla linea d'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di formazione in ingresso e continua del personale scolastico, occorre prevedere, a regime, percorsi universitari e *post lauream* che connettano la formazione iniziale dei docenti direttamente all'accesso in ruolo;

l) è necessario incrementare l'importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, per allinearle al minimale contributivo INPS;

m) sono necessarie misure di sostegno economico in favore dei centri sportivi, che nel periodo pandemico, nel corso della chiusura, hanno continuato a sostenere costi altissimi per la manutenzione degli ambienti, con particolare riferimento alle palestre e alle piscine, che solo recentemente hanno potuto riprendere le attività;

n) occorre prevedere – per i lavoratori del settore dello spettacolo, particolarmente colpiti dall'emergenza pandemica e non ancora in grado di riprendere l'attività a regime – ulteriori misure di sostegno, quali la riduzione della durata del periodo di chiusura delle attività richiesta come condizione per l'accesso al Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, di cui all'articolo 2, comma 2;

o) per rendere effettiva la tutela e il sostegno della genitorialità per i lavoratori

dello spettacolo, è necessario, in considerazione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative dei soggetti interessati dal provvedimento, prevedere l'estensione del periodo considerato ai fini del calcolo dell'importo della retribuzione media globale giornaliera quale criterio di determinazione dell'indennità di maternità e paternità;

p) si includano le imprese del comparto creativo, culturale e dello spettacolo nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 43, che prevede, a favore delle imprese del turismo, l'esonero dal versamento degli oneri previdenziali a loro carico;

q) nell'ambito delle iniziative a sostegno dei centri storici e delle città d'arte in cui sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco quali parte del patrimonio mondiale dell'umanità, si preveda che una quota del Fondo per il rilancio dell'attrattività turistica delle città d'arte, di cui all'articolo 7, comma 4, sia destinata – oltre che a iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte – anche alla realizzazione di spettacoli ed eventi performativi, alla valorizzazione delle dimore storiche e alla definizione di progetti culturali e digitali all'avanguardia;

r) con riferimento all'articolo 63, commi 5-7, una quota delle risorse del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, per gli anni 2021 e 2022, sia destinata a finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa minorile attraverso le arti performative;

s) nell'ottica della salvaguardia del patrimonio e della memoria storica, si preveda, nell'ambito delle iniziative a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti e con comprovati e censiti beni storico-architettonici-artistico-culturali, il diritto allo storno, per il biennio 2021-2022, di un'aliquota fiscale pari ad almeno il 5 per cento dei trasferimenti fiscali dei comuni allo Stato con il vincolo di destinazione alla spesa per lavori di ristrutturazione o di mantenimento di palazzi, ville e residenze storiche, castelli, giardini;

t) si preveda, in favore delle imprese della stampa periodica, l'introduzione di un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta, nell'anno 2020, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite;

u) si introducano misure per rafforzare il regime di *tax credit* a favore degli edicolanti, introducendo « meccanismi premiali » per incentivare le imprese giovanili, le imprese femminili, le edicole che sono essenziali per garantire il diritto di accesso

all'informazione, quelle che costituiscono l'unico punto vendita del territorio, in una specifica area, e quelle che offrono servizi aggiuntivi e innovativi ai lettori e ai cittadini;

v) si introducano modifiche alla normativa sulla copia privata nel settore video, come è stato fatto per il settore audio, per assicurare al settore la trasparenza necessaria al fine di rendere più efficiente e meno oneroso il sistema.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 90 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	98

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	99
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna.

Nomina n. 89.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 giugno è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta

del 29 giugno ha avuto luogo l'audizione del professor Massimo Deiana.

Davide GARIGLIO (PD) chiede una sospensione della seduta.

Raffaella PAITA, *presidente*, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) chiede a nome del proprio gruppo di rinviare la votazione ad una prossima seduta. Fa presente che è giunta con modalità informali documentazione sulla nomina in oggetto e che si rende necessaria una dilazione di qualche giorno per approfondirne il contenuto.

Raffaella PAITA, *presidente*, riassumendo brevemente la situazione, ricorda che nel corso dell'audizione sono stati richiesti dei chiarimenti al professor Deiana, il quale ha spontaneamente inviato al collega Marino della documentazione. Afferma che non si tratta di una modalità di lavoro che lei possa approvare: i documenti vanno richiesti in via ufficiale dalla Commissione, anche attraverso il relatore, e, sempre in via ufficiale, vanno a quest'ultima inviati. In questo caso le cose si sono svolte diversamente, e ciò ha comportato – senza addebitare colpe ad alcuno – un rinvio; ribadisce peraltro che si tratta dell'ultima occasione in cui ella accorderà una dilazione per ragioni di questo tipo. Afferma che a questo punto provvederà affinché la richiesta del Movimento 5 Stelle sia formalizzata e la documentazione in questione sia formalmente inviata alla Commissione e messa a disposizione dei membri della Commissione.

Avverte infine che sarà richiesta al Presidente della Camera la proroga del termine dell'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale.

Nomina n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 23 giugno è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta del 29 giugno ha avuto luogo l'audizione del dottor Monti.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere

ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'atto di nomina in esame.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte dunque che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	27
Votanti	27
<i>Maggioranza</i>	14
Hanno votato sì	27

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baldelli, Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Fogliani, Furgiuele, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Nobili, Paita, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Siracusano, Termini e Zanella.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) chiede una sospensione.

Raffaella PAITA, *presidente*, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

Vincenza BRUNO BOSSIO, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

ALLEGATO

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (3146);

condivise le finalità del provvedimento, che introduce rilevanti misure di semplificazione volte ad assicurare la piena e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevata la necessità di implementare le agevolazioni per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si introduca il cd. *Digital bonus*, un credito d'imposta, pari al 110 per cento delle spese documentate, finalizzate all'adeguamento degli stabili per le opere di realizzazione di infrastrutture fisiche interne adatte al passaggio di cavi in fibra ottica per la costruzione di reti di comunicazione ad alta capacità;

2) si valuti la congruenza tra le varie norme di semplificazione e di finanziamento con particolare riferimento alle opere inserite nel PNRR e a quelle dei decreti del Presidente del consiglio di commissariamento, procedendo ad una armonizzazione tra le stesse sulla base della normativa che assicuri il massimo livello di semplificazione.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero 101

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (*Seguito esame e rinvio*) 102

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 102

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 104

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti di Snam 103

Audizione di rappresentanti di Toyota 103

Audizione di Giuseppe Zollino, professore associato di tecnica ed economia dell'energia, presso l'Università degli studi di Padova 103

Audizione di Massimo Nicolazzi, professore a contratto di economia delle fonti energetiche presso l'Università degli studi di Torino 103

Audizione di rappresentanti di NE Nomisma energia 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 30 giugno 2021.

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.

Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.40.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 maggio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che sono state presentate 25 proposte emendative alla proposta di legge all'esame, da considerarsi tutte ammissibili. Chiede quindi se vi siano commissari che intendano intervenire sul complesso delle proposte emendative.

Serse SOVERINI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea la portata dell'intervento normativo recato nella proposta e ricorda che esso rappresenta, altresì, la prosecuzione e il compimento di un percorso iniziato nella scorsa legislatura che ha visto completati gli aspetti relativi al nuovo assetto della legge fallimentare mentre, rammenta, la parte di più stretto interesse per la Commissione attività produttive, commercio e turismo era stata stralciata, parte che, evidenzia, viene infine ripresa con la proposta in oggetto. Evidenzia altresì che in questi due anni, anche a seguito della crisi causata dalla pandemia, sono state adottate diverse misure, che la X Commissione ha seguito attivamente, riguardanti aspetti che interessano il mondo delle grandi imprese. Tra di esse ricorda ad esempio quelle concernenti il fondo denominato « Patrimonio destinato », gestito da Cassa depositi e prestiti, su cui la Commissione si è spesa affinché venisse prevista una relazione trimestrale al parlamento.

Osserva che la nutrita scia di casi di crisi, certamente acuita dagli effetti della pandemia, consiglia di affrontare la situazione con strumenti normativi all'avanguardia, superando, quindi, norme ormai invecchiate e risalenti a qualche decennio fa. Per tale motivo, invita a portare a termine il

lavoro iniziato completando l'iter della proposta di legge.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ringrazia i membri della commissione per la qualità anche attraverso le proposte emendative presentate. Osserva che talune di esse sembrano confliggere tra di loro. Assicura, peraltro, che è certamente possibile lavorare in comune e, qualora ricorrano le condizioni e sia opportuno, individuare la giusta sintesi.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire in sede di discussione sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.50.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) che tiene conto dei suggerimenti fatti pervenire per le vie brevi da parte di alcuni membri della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 30 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallasca recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti di Snam.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

Audizione di rappresentanti di Toyota.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

Audizione di Giuseppe Zollino, professore associato di tecnica ed economia dell'energia, presso l'Università degli studi di Padova.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

Audizione di Massimo Nicolazzi, professore a contratto di economia delle fonti energetiche presso l'Università degli studi di Torino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.30.

Audizione di rappresentanti di NE Nomisma energia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 522 recante « Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale », quale risultante dagli emendamenti approvati in Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto con favore che il testo in esame si propone di contribuire al superamento delle asimmetrie in materia di pari opportunità tra uomo e donna e di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

sottolineato che l'articolo 3 del provvedimento modifica l'articolo 46 del codice delle pari opportunità che concerne il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, rendendolo obbligatorio per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e sottolineato, inoltre, che il medesimo articolo 3, lettera *b*), stabilisce che il rapporto possa essere redatto anche dalle aziende che oc-

cupano fino a cinquanta dipendenti, su base volontaria;

preso atto con favore dell'articolo 4 che introduce nel codice delle pari opportunità l'articolo 46-*bis* con cui si istituisce la certificazione della parità di genere al fine di riconoscere le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in tema di parità salariale, progressione di carriera e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in piena coerenza con gli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e con il ruolo da esso attribuito al Ministro per le pari opportunità e per la famiglia;

rilevato che l'articolo 6, estende l'applicazione della cosiddetta « legge Golfo-Mosca » sulla parità di genere negli organi di direzione delle aziende anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	110

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. (COM(2021) 93 final) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	107
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	107
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali. Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	108
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-05514 Rotta: Iniziative per assicurare il riconoscimento del Reddito di cittadinanza alle donne con figli minori in casi di inadempienza dell'altro genitore agli obblighi di mantenimento	108
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-06266 Rizzetto: Iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di <i>call center</i> dell'INPS	109
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-06269 Murelli: Verifica del rispetto da parte della piattaforma TaskRabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori	109
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alla I e VIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 giugno 2021.

Andrea GIACCONE (LEGA), *relatore*, segnala l'opportunità di non procedere all'espressione del parere sul provvedimento nel corso della seduta odierna, al fine di poter completare l'istruttoria in corso e di acquisire in modo più puntuale eventuali ulteriori indicazioni dei gruppi.

Quanto alla proposta di parere, ritiene che si potrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di approfondire, in particolare, le questioni riguardanti la partecipazione delle parti sociali al sistema di coordinamento, gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR e l'esigenza di introdurre modificazioni all'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di limitarne i potenziali effetti negativi in termini occupazionali. Come anticipato, si riserva di valutare ulteriori indicazioni che dovessero essere formulate dai gruppi.

Antonio VISCOMI (PD) condivide la proposta del relatore di rinviare l'espressione del parere al fine di raccogliere le osservazioni dei diversi gruppi, segnalando sin d'ora che le questioni segnalate dal collega Viscomi sono particolarmente rilevanti e meritevoli di approfondimento.

Romina MURA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere di competenza sul provvedimento.

Flora FRATE (MISTO), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), sottolineando che le Convenzioni oggetto di ratifica forniscono una cornice di riferimento per la disciplina nazionale, nella quale inquadrare anche i futuri interventi richiesti con la risoluzione n. 7-00656, recentemente approvata all'unanimità dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.45.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

(COM(2021) 93 final).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 aprile 2021.

Romina MURA, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni, che ha permesso di raccogliere dati e spunti importanti ai fini del proseguimento dell'esame della proposta di direttiva, che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, potrà concludersi con l'approvazione di un documento finale.

Chiede, quindi, alla relattrice se intenda intervenire per formulare una proposta in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame da parte della Commissione.

Carla CANTONE (PD), *relattrice*, sottolinea l'importanza del ciclo di audizioni svolto, dal quale sono emersi diversi elementi meritevoli di approfondimento, tra i quali segnala in particolare l'opportunità di estendere gli obblighi di informazione previsti dalla direttiva ai datori di lavoro con meno di 250 lavoratori.

Fa presente, quindi, che intende coinvolgere i colleghi nella predisposizione di una proposta di documento finale che tenga conto delle indicazioni emerse nell'ambito delle audizioni svolte, auspicando di poter presentare una proposta definitiva già nel corso della prossima settimana.

Romina MURA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di direttiva ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervenendo da remoto, il professor Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Valentina BARZOTTI (M5S) e Antonio VISCOMI (PD).

Intervenendo da remoto, il professor Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il professor Tridico per il contributo fornito

all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità.

(Svolgimento e conclusione).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Intervenendo da remoto, Francesca BAGNI CIPRIANI, *Consigliera nazionale di parità*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, quindi, per formulare osservazioni, la presidente Romina MURA, alla quale replica, intervenendo da remoto, Francesca BAGNI CIPRIANI, *Consigliera nazionale di parità*.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia la Consigliera nazionale di parità per il con-

tributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.

5-05514 Rotta: Iniziative per assicurare il riconoscimento del Reddito di cittadinanza alle donne con figli minori in casi di inadempienza dell'altro genitore agli obblighi di mantenimento.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessia ROTTA (PD), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, che fornisce un'accurata ricostruzione normativa della disciplina. Fa presente, tuttavia, che le segnalazioni provenienti dal territorio, alla base della sua interrogazione, dimostrano l'esistenza di criticità che possono impedire l'accesso delle madri al Reddito di cittadinanza, quando l'altro genitore è inadempiente agli obblighi di mantenimento. Pertanto, accogliendo con favore l'impegno del Governo, si augura che il Comitato scientifico istituito dal Ministro Orlando possa rapidamente accertare se i problemi da lei segnalati siano dovuti solo ad errate interpretazioni delle disposizioni oppure discendano direttamente da carenze legislative, superabili con specifici interventi correttivi.

5-06266 Rizzetto: Iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di *call center* dell'INPS.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia la sottosegretaria, riservandosi di approfondire ulteriormente la sua risposta. Da essa, tuttavia, emerge che l'INPS, nel processo di internalizzazione in atto, punti, nonostante gli indirizzi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla riduzione dei livelli occupazionali, ponendo come filtro per la scelta dei lavoratori da riassorbire il possesso di un titolo di studio, anche quando questi possono vantare una significativa esperienza maturata sul campo. Molti saranno, quindi, i lavoratori che perderanno il lavoro e accederanno a strumenti di sostegno del reddito a carico della collettività. Invita, pertanto, il Ministero del lavoro a chiedere conto all'istituto previdenziale della mancata applicazione della clausola sociale, temendo che la procedura scelta possa costituire un pericoloso precedente per i successivi processi di internalizzazione che saranno intrapresi dall'INPS.

5-06269 Murelli: Verifica del rispetto da parte della piattaforma TaskRabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena MURELLI (LEGA), ringraziando la sottosegretaria, esprime la sua soddisfazione nell'apprendere dell'impegno del Governo a incontrare le parti coinvolte ed evidenzia le criticità relative all'adozione, in via sperimentale, di una piattaforma digitale il reclutamento di personale per il montaggio dei mobili nelle zone di Roma e Milano. I principali dubbi da lei segnalati riguardano l'affidabilità delle persone che, sulla base della piattaforma, vengono inviate nelle case dei clienti e le tutele assicurate a tali soggetti, a partire da quelle assicurative.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 (C. 3039 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

considerato che le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) oggetto di ratifica costituiscono un quadro di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro adattabili alle condizioni dei diversi Stati e promuovono l'adozione di strategie nazionali incentrate sull'adozione e sulla periodica revisione delle politiche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro, sulla promozione del dialogo sociale, sulla definizione delle funzioni e delle responsabilità dei diversi soggetti interessati, nonché sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze, dell'istruzione, della formazione e dell'informazione in materia;

rilevato, in particolare, che la Convenzione n. 155 del 1981 si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione dei sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, mentre il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei

dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché di favorire la loro armonizzazione a livello mondiale;

osservato che la Convenzione n. 187 del 2006 intende promuovere il miglioramento delle legislazioni nazionali attraverso la periodica revisione delle misure vigenti, con l'applicazione di un approccio sistemico alla gestione della sicurezza sul lavoro, al fine di costituire progressivamente una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di rafforzarne la diffusione a lungo termine, mediante iniziative permanenti di sensibilizzazione, formazione, istruzione e informazione;

segnalato che la risoluzione n. 7-00656, relativa all'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, recentemente approvata dalla Commissione, ha sottolineato che i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

auspicata una rapida approvazione del disegno di legge in esame, che contribuirebbe a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto anche dalla Commissione con l'approvazione unanime della citata risoluzione n. 7-00656,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-05514 Rotta: Iniziative per assicurare il riconoscimento del Reddito di cittadinanza alle donne con figli minori in casi di inadempienza dell'altro genitore agli obblighi di mantenimento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo al quesito posto dagli onorevoli interroganti, evidenzio in premessa che, nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'Isee è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (cosiddetto Regolamento Isee), il quale stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore in caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

Al riguardo, si segnala che il beneficio del reddito di cittadinanza deve rappresentare una misura rivolta all'intero nucleo familiare e non destinata al singolo componente richiedente la prestazione. Pertanto, nel caso di nuclei familiari con figli minori, senza dubbio anche questi ultimi sono individuati, ai fini del Reddito di cittadinanza, quali beneficiari della prestazione.

Di conseguenza ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate rivolte « anche » a beneficiari minorenni, risulta conforme alla normativa prevedere una attestazione Isee minorenni in luogo di quella ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Isee, è stabilito il principio secondo cui il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di uno dei seguenti casi:

a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Ciò detto, con riguardo alla problematica evidenziata dall'interrogante, nel segnalare che qualora ricorra la fattispecie di cui al richiamato punto *c)* il genitore non coniugato e non convivente è escluso ai fini ISEE, si precisa che gli assegni alimentari percepiti da una madre per il figlio minore devono essere indicati nella dichiarazione sostitutiva secondo il principio di cassa e non di competenza.

Pertanto, i casi in cui formalmente è prevista la partecipazione economica dell'altro genitore sono adeguatamente trattati, considerando nell'Isee solo i versamenti effettivamente ricevuti.

Da ultimo, anche in riferimento ai casi in cui non sia previsto formalmente il versamento di assegni mantenimento, nel rilevare che il genitore – ai sensi dell'articolo 433 del codice civile – è comunque tenuto all'obbligo di prestare gli alimenti e che il perdurante inadempimento nel contribuire al mantenimento al figlio è indice di una totale indifferenza verso il benessere del minore che poco si concilia con la responsabilità genitoriale, si segnala che, anche a seguito dell'accertamento delle previsioni

di cui ai punti *d)* ed *e)* sopra citati, la normativa Isee prevede l'esclusione del genitore non convivente e non coniugato dalla valutazione della condizione economica del beneficiario della prestazione.

Pertanto, vorrei rassicurare le onorevoli interroganti sottolineando che il tema sollevato è tenuto nella massima considerazione da parte del Governo. Ove sussistano ancora profili di criticità nel solco dell'interpretazione del citato quadro normativo, sarà importante approfondire il caso specifico all'interno dei lavori del Comitato

scientifico istituito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

In un contesto in cui le necessità delle famiglie sono in continua evoluzione, l'impegno del Ministero del lavoro è quello di superare l'impossibilità di accesso a strumenti di sostegno e di protezione sociale.

Faccio presente inoltre che il tema specifico sarà opportunamente valutato anche nell'ambito dei decreti delegati che istituiranno a regime l'assegno unico familiare, che dovrà rappresentare uno strumento di *welfare* universale, rivolto ai minori per sostenerne i bisogni di crescita e sviluppo.

ALLEGATO 3

5-06266 Rizzetto: Iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di *call center* dell'INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di *call center* dell'INPS.

Al riguardo, acquisite le necessarie informazioni dall'INPS, occorre preliminarmente ricordare che il decreto-legge n. 101 del 2019, concernente disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, ha introdotto disposizioni che interessano in via diretta la società *in house* dell'istituto « Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa » (ora ridenominata « INPS Servizi Spa ») e le attività svolte dalla stessa.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 5-bis del citato decreto ha previsto, in considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi, per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, di affidare alla società Italia Previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata dall'INPS, le attività di *contact center* multicanale verso l'utenza nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di *in house providing*, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.

Il comma 2 della norma prevede che « La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi Spa », mentre il comma 3 prevede che: « In sede di

prima attuazione, il presidente dell'INPS – con propria determinazione – provvede alla modifica dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente ».

I commi successivi danno facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale, anche valorizzando le esperienze simili maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di *contact center* multicanale di analoga complessità; inoltre, le suddette disposizioni limitano – nelle more delle modifiche previste dal comma 3 – gli organi sociali in carica all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, richiedendo l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione, e prevedono la possibilità per SISPI di avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.

Si ricorda che il contratto relativo all'attività di *call center* è stato sottoscritto a conclusione della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Alla luce delle suddette previsioni legislative, pertanto, alla scadenza del contratto, le attività di *contact center* multicanale in favore dell'utenza dell'istituto saranno affidate alla società INPS Servizi Spa.

Ai fini di una completa ricostruzione delle procedure, è da rilevare che l'ANAC – a seguito della domanda trasmessa in via

telematica dall'INPS in data 22 novembre 2018 – l'ANAC ha concluso con esito positivo, in data 25 ottobre 2019, il procedimento di iscrizione dell'istituto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società dunque opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto *in house* con il socio pubblico che esercita sulla società un controllo « analogo » a quello esercitato sui propri servizi mediante un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative, in aderenza a quanto previsto negli articoli 5 e 192 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS n. 64 del 5 maggio 2021, in esecuzione del quadro normativo sopra descritto, sono state approvate le previste modifiche allo Statuto e la nuova *governance* della Società INPS Servizi Spa.

Ogni decisione che l'INPS ed i nuovi Organi di amministrazione e controllo della società si troveranno ad assumere in relazione alla questione oggetto dell'interrogazione sarà, necessariamente, improntata al

rispetto dello specifico quadro normativo sopra descritto e, più in generale, del quadro normativo che regola l'attività delle società *in house*, con particolare riferimento all'assunzione del personale.

Pertanto, la questione sollevata dall'onorevole interrogante deve necessariamente essere letta in relazione alle previsioni contenute nel citato articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019 e, più in generale, nel quadro normativo che regola l'attività delle società *in house*. Non è, pertanto, possibile per la Società operare un'autonoma scelta derogatoria rispetto al citato quadro normativo.

Su questa questione sono consapevole che c'è un'attenzione alta da parte dei sindacati. Il Ministero del lavoro sta seguendo il confronto in atto e continuerà a monitorare con sollecitudine l'esito del percorso avviato, affinché le procedure di internalizzazione possano garantire la massima tutela dei lavoratori coinvolti, soprattutto con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali. L'obiettivo dell'internalizzazione deve essere infatti quello di valorizzare la stabilità dell'impiego dei lavoratori migliorando contemporaneamente la strutturazione e la resa del servizio.

ALLEGATO 4

5-06269 Murelli: Verifica del rispetto da parte della piattaforma TaskRabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, premesso lo stato di agitazione dei lavoratori dell'IKEA di Roma e di quelli della Cooperativa San Martino presso l'IKEA di Piacenza, chiedono la verifica del rispetto, da parte della piattaforma Task Rabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

In base ai riscontri ottenuti, all'Ispettorato territoriale del lavoro di Piacenza non risulta pervenuta alcuna segnalazione o richiesta di intervento relativa al caso in questione.

Sussiste attualmente una vertenza sindacale in corso riferita a IKEA, tuttavia la stessa non concerne profili di irregolarità, bensì rivendicazioni di miglior favore rispetto al CCNL.

La Prefettura di Roma ha riferito di diverse manifestazioni da parte dei lavoratori, l'ultima delle quali si è svolta lo scorso 18 giugno, in cui hanno inteso riaffermare il rispetto dei diritti e la tutela e la difesa dei livelli occupazionali del comparto della logistica compromesso, a dire dei manife-

stanti, a causa dell'affidamento dei servizi a Task Rabbit, piattaforma impiegata da IKEA per agevolare gli acquisti da parte dei clienti.

Per quanto invece riguarda la situazione segnalata su Roma, il competente Ispettorato territoriale del lavoro non riscontra precedenti relativi all'azienda.

Concludo riferendo che la denuncia della Organizzazione sindacale UGL citata nell'interrogazione, pervenuta all'Ispettorato territoriale del lavoro di Roma lo scorso 15 giugno, è attualmente in fase di istruttoria ai fini dei successivi adempimenti di competenza.

Pertanto, nel sottolineare l'attenzione sulla questione segnalata, per il Ministero che rappresento, ho richiesto due incontri con il sindacato di riferimento e le figure dirigenziali della Task Rabbit per approfondire personalmente la vicenda così da accelerare ed avere un quadro dettagliato della situazione al fine di valutare ogni possibile intervento all'esito delle verifiche ispettive.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 14.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emenda-

menti Palmieri 5.1 e Barzotti 5.5, 5.9, 5.11, 5.6 e 5.8.

Ricorda che nella precedente seduta sono state votate le proposte emendative riferite all'articolo 4, ad eccezione degli emendamenti Palmieri 4.5 e Mammi 4.01, che risultano accantonati.

Dà, quindi, la parola al relatore, onorevole De Filippo, e alla sottosegretaria Bergamini per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Menga 5.32, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 5.17, Stumpo 5.29, Gemmato 5.36, De Luca 5.15 e Noja 5.25, a condizione che siano tutti riformulati negli identici termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Invita, inoltre, al ritiro dell'emendamento Carnevali 5.18, in quanto risulterebbe assorbito dalla riformulazione dell'emendamento 5.17. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Barzotti 5.4 a condizione che sia riformulato adottando il medesimo testo degli identici emendamenti Lepri 5.23 e Gadda 5.31, sui quali esprime pertanto parere favorevole. Esprime

altresì parere favorevole sull'emendamento Viscomi 5.20, a condizione che sia riformulato adottando il medesimo testo dell'emendamento Moretto 5.27 sul quale, pertanto, esprime parere favorevole. Propone la medesima riformulazione anche per l'emendamento Angiola 5.46. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Sutto 5.40. Ricorda che l'emendamento Carnevali 5.19 è stato riformulato ed approvato con riferimento all'articolo 4.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Meloni 5.45, a condizione che sia riformulato adottando il medesimo testo dell'emendamento Fregolent 5.28, sul quale esprime pertanto parere favorevole. Propone la medesima riformulazione anche in relazione agli emendamenti Bellucci 5.37 e Caretta 5.39. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Meloni 5.44. Invita al ritiro degli emendamenti Meloni 5.42 e 5.43, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Ianaro 5.12, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*).

Invita al ritiro degli emendamenti Stumpo 5.30, Pezzopane 5.14 e Viscomi 5.21, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Fregolent 5.26. Invita al ritiro dell'emendamento Bellucci 5.35, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Palmieri 5.2. Nel ricordare che nella seduta precedente è stato accantonato l'emendamento Palmieri 4.5 al fine di esaminarlo insieme alle altre proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime su di esso parere favorevole, a condizione che si sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Invita, poi, al ritiro degli emendamenti Angiola 5.13, Panizzut 5.41 e Carnevali 5.24, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Bagnasco 5.3 e invita al ritiro degli emendamenti Bellucci 5.34, Pini 5.22, Barzotti 5.10, Ciaburro 5.38 e Bellucci 5.33,

precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Barzotti 5.7, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), nonché sull'emendamento Carnevali 5.16. Infine, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ungaro 5.01, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

La sottosegretaria di Stato Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione acconsente alle proposte di accantonamento avanzate dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Menga 5.32: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che è stata accettata dai presentatori la riformulazione degli emendamenti Carnevali 5.17, Gemmato 5.36 e Noja 5.25.

Constata altresì l'assenza dei presentatori degli emendamenti Stumpo 5.29 e De Luca 5.15: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Carnevali 5.17 (*Nuova formulazione*), Gemmato 5.36 (*Nuova formulazione*) e Noja 5.25 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che l'emendamento Carnevali 5.18 risulta assorbito dalla precedente votazione e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Celeste D'ARRANDO (M5S), a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, sottoscrive l'emendamento Barzotti 5.4 e ne accetta la riformulazione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, essendo stata accolta la proposta di riformulazione dell'emendamento 5.4,

esso sarà posto in votazione insieme agli identici emendamenti 5.23 e 5.31. Segnala, quindi, che, essendo stata accettata dai presentatori la riformulazione dell'emendamento Viscomi 5.20, esso sarà posto in votazione insieme all'emendamento 5.27.

Celeste D'ARRANDO (M5S), a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle facenti parte della XII Commissione, sottoscrive l'emendamento Angiola 5.46 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Sutto 5.40 (*vedi allegato*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), in relazione alla proposta di riformulazione dell'emendamento Meloni 5.45, di cui è cofirmataria, rileva che essa, a differenza del testo originario della proposta emendativa in discussione, non contiene un riferimento ai congedi di paternità per quanto concerne le forme di decontribuzione. Reputa non corretta tale forma di discriminazione, segnalando che entrambe le figure sono importanti nei primi mesi di vita dei bambini. Invita, pertanto, ad un approfondimento in tal senso.

Lisa NOJA (IV) dichiara di non condividere i rilievi espressi dalla collega Bellucci, osservando che la finalità principale della norma che si vuole introdurre è quella di superare le difficoltà che incontrano le donne nel rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità, anche in conseguenza di un *gap* formativo durante il periodo della gravidanza. Ritiene pertanto che una parificazione tra madri e padri con riferimento alle forme di sostegno avrebbe come conseguenza quella di perpetuare una situazione di svantaggio a carico delle prime.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel sottoscrivere a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione l'emendamento Fregolent 5.28, concorda con quanto affermato dalla collega Noja, ricordando che la rubrica dell'articolo in discussione menziona esplicita-

mente l'obiettivo di incentivare il lavoro femminile.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel dichiararsi pienamente consapevole delle difficoltà che molte donne incontrano nel rientrare nel posto di lavoro dopo la maternità, ritiene in ogni caso preferibile prevedere misure di sostegno anche per i congedi dei padri, anche al fine di tutelare situazioni specifiche.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, segnala che in base alla normativa vigente il congedo di paternità è pari a dieci giorni, facendo notare che, anche a seguito dell'estensione di tale periodo grazie agli emendamenti approvati nella seduta precedente, difficilmente potrà dare luogo a sostituzioni sul posto di lavoro.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) non accetta la riformulazione dell'emendamento Meloni 5.45, di cui è cofirmataria, essendo il testo proposto troppo lontano da quello originario, mentre accoglie la medesima proposta di riformulazione in relazione all'emendamento a sua prima firma 5.37 e all'emendamento Caretta 5.39.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 5.45.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, essendo stata accolta la proposta di riformulazione degli emendamenti Bellucci 5.37 e Caretta 5.39, essi saranno posti in votazione insieme all'emendamento Fregolent 5.28.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento Meloni 5.42, di cui è firmataria, avente la finalità di agevolare il lavoro *part-time*.

Elena CARNEVALI (PD), riconoscendo che in alcune situazioni i contratti a tempo parziale possono rappresentare uno strumento per conciliare tempi di vita e di lavoro, sottolinea che spesso per molte donne tale regime rappresenta l'unica possibilità per poter accedere al mondo del lavoro.

Nel segnalare il rischio che forme di agevolazione come quella prospettata possono avere un effetto negativo sulla capacità delle donne di raggiungere un'autonomia economica, preannuncia il voto contrario del Partito democratico sull'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 5.42.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) evidenzia che l'emendamento Meloni 5.43, di cui è firmataria, propone l'introduzione di agevolazioni fiscali per le imprese che assumono neo mamme o giovani donne. Ricorda, infatti, che in molti casi gli imprenditori, pur riconoscendo il valore del lavoro femminile, si trovano in una situazione di difficoltà quando le loro dipendenti vogliono rendere concreto il loro diritto alla procreazione.

La Commissione respinge l'emendamento Meloni 5.43.

Celeste D'ARRANDO (M5S), a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, sottoscrive l'emendamento Ianaro 5.12 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ianaro 5.12 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Stumpo 5.30 e Pezzopane 5.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Moretto 5.27, Viscomi 5.20 (*Nuova formulazione*) e Angiola 5.46 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Elena CARNEVALI (PD) ritira l'emendamento Viscomi 5.21, di cui è firmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fregolent 5.26 (*vedi allegato*) nonché gli identici emendamenti

Fregolent 5.28, Bellucci 5.37 (*Nuova formulazione*) e Caretta 5.39 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.35, avente la finalità di promuovere attività formative dedicate all'imprenditoria femminile.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 5.35. La Commissione approva altresì l'emendamento Palmieri 5.2 (*vedi allegato*).

Antonio PALMIERI (FI) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 4.5.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, segnala che, avendone il deputato Palmieri accettato la riformulazione proposta, l'emendamento 4.5 assume la nuova numerazione 5.48, in quanto riferito all'articolo 5.

La Commissione approva l'emendamento Palmieri 5.48 (ex 4.5) (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Angiola 5.13: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte altresì che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Panizzut 5.41 e Carnevali 5.24.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.34, avente la finalità di promuovere il lavoro agile.

Celeste D'ARRANDO (M5S), pur concordando sull'importanza di promuovere il lavoro agile, osserva che il provvedimento in esame non rappresenta la sede idonea per un intervento in tal senso, in quanto è necessario lavorare a una riforma organica per disciplinare tale istituto. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del gruppo del

Movimento 5 Stelle sull'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 5.34.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che è stato ritirato dei presentatori l'emendamento Pini 5.22.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lepri 5.23, Gadda 5.31 e Barzotti 5.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Celeste D'ARRANDO (M5S) sottoscrive l'emendamento Barzotti 5.10 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Ciaburro 5.38.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 5.33, che propone la possibilità di pensionamento anticipato per le madri lavoratrici con tre figli a carico, anche in considerazione del notevole lavoro di cura a cui sono costrette a causa della mancanza di servizi adeguati.

Vito DE FILIPPO (PD), *relatore*, nel segnalare che vi è stata una ampia disponibilità a recepire le proposte di modifica al testo in discussione, ritiene inopportuno inserire in esso elementi estranei, quali interventi sul sistema pensionistico. Ribadisce, quindi, la richiesta di invito al ritiro dell'emendamento 5.33.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 5.33.

Celeste D'ARRANDO (M5S), a nome dei deputati del Movimento 5 Stelle della XII Commissione, sottoscrive l'emendamento Barzotti 5.7 e ne accetta la proposta di riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Barzotti 5.7 (*Nuova formulazione*) e Carnevali 5.16 (*vedi allegato*).

Maria Chiara GADDA (IV) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Ungaro 5.01, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno al riguardo nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea. Nel ricordare che alcune settimane fa è stata approvata dalla Camera una mozione sul tema della promozione dell'occupazione giovanile, segnala che il ritiro della proposta emendativa è motivato dalla richiesta pervenuta dal relatore, di non ampliare eccessivamente il perimetro della legge di delega. Conferma, tuttavia, l'impegno del gruppo Italia viva ad adoperarsi per sostenere il lavoro giovanile.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, ad eccezione di quelle accantonate, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia
(C. 2561 Governo).**

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 5.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza di familiari, anche fino all'intero ammontare delle spese sostenute, ovvero per l'acquisto servizi di cura alla persona, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare, della presenza di figli minorenni e della condizione di disabilità di uno o più membri del nucleo familiare.

* **5.17.** *(Nuova formulazione)* Carnevali, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

* **5.36.** *(Nuova formulazione)* Gemmato, Bellucci.

* **5.25.** *(Nuova formulazione)* Noja.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere la possibilità di corrispondere l'agevolazione di cui alla lettera a) anche sotto forma di incentivo diretto, mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata.

5.40. Sutto, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani, Zanella.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le con-

dizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

5.12. *(Nuova formulazione)* Ianaro, D'Arrando, Sportiello, Federico, Loreface, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano dal lavoro dopo il congedo obbligatorio.

* **5.27.** Moretto, Noja, D'Arrando, Sportiello, Federico, Ianaro, Loreface, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

* **5.20.** *(Nuova formulazione)* Viscomi, Carnevali, Mura, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Pini, Siani, Rizzo Nervo, Pezzopane.

* **5.46.** *(Nuova formulazione)* Angiola, Costa, D'Arrando, Sportiello, Federico, Ianaro, Loreface, Mammi, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio, a tal fine introducendo *carnet* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, con valore nominale fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività

lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

5.26. Fregolent, Noja.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) prevedere forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per gli incentivi volti al rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate.

* **5.28.** Fregolent, Noja, D'Arrando, Sportiello, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

* **5.37.** (Nuova formulazione) Bellucci, Lucaselli, Gemmato.

* **5.39.** (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, destinata a favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

5.2. Palmieri, Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) prevedere specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale, per

sostenere il lavoro femminile anche nelle realtà più svantaggiate dal punto di vista economico e sociale, dove il divario occupazionale tra i sessi è ancora maggiore.

5.48. (ex 4.5) (Nuova formulazione) Palmieri, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore.

* **5.23.** Lepri, Siani, Pini, Carnevali, Rizzo Nervo, Pezzopane.

* **5.31.** Gadda.

* **5.4.** (Nuova formulazione) Barzotti, D'Arrando, Sportiello, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

5.7. (Nuova formulazione) Barzotti, D'Arrando, Sportiello, Federico, Ianaro, Loreface, Mammì, Misiti, Nappi, Penna, Provenza, Ruggiero, Villani.

Sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

5.16. Carnevali, Lepri, Pini, Rizzo Nervo, Siani, Pezzopane.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	125

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	124
DL 77/21: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	124

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

C. 2531 Gadda.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 30 giugno 2020 il relatore, onorevole Cassese, ha introdotto la discussione. Si è quindi svolto un ciclo di audizioni informali, durante il quale sono stati audite le organizzazioni agricole, le principali associazioni del settore ippico e l'ANCI.

Ricorda, altresì, che il 14 maggio scorso, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Risultano presentate complessivamente 55 proposte emendative (*vedi allegato*), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 77/21: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 giugno 2021 il relatore, onorevole Frailis, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento in esame.

Avverte che la votazione del prescritto parere sarà prevista sulla base della programmazione dei lavori delle Commissioni di merito, in base a quanto sarà stabilito nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi già fissata per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. (C. 2531 Gadda).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA) »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. L'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.

1-ter. Le attività di seguito elencate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e qualora svolte a favore di terzi ai redditi delle stesse derivanti si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto;

c) la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la gestione dei cavalli da corsa, le competizioni, le manifestazioni sportive, le manifestazioni ludiche e da diporto, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre, per scopi, sociali e ippoterapia con personale qualificato, e agriturismo;

d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere.

1-quater. La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura. »;

c) sopprimere il comma 2;

d) al comma 3, dopo la parola: ippicoltura inserire le seguenti: di cui al comma 1-bis e dopo la parola: fiscali inserire le seguenti « amministrative, ambientali, urbanistiche »;

e) al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1-bis;

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.1. Gadda, Scoma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA) »;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. L'allevamento e le attività di gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento degli equidi, svolte in forma imprenditoriale e dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile.

1-ter. Le attività di seguito elencate, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile e, qualora svolte a favore di terzi ai redditi delle stesse derivanti, si applica l'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

a) l'esercizio e la gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione alla produzione del seme;

b) la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto;

c) la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso la gestione dei cavalli da corsa, le competizioni, le manifestazioni sportive, le manifestazioni ludiche e da diporto, nonché l'impiego per scuole di equitazione, in raduni di turismo equestre,

per scopi sociali e ippoterapia con personale qualificato, e agriturismo;

d) la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere.

1-quater. La formazione in materia di discipline equestri, nonché l'assistenza tecnica nel settore dell'allevamento e delle competizioni equestri e ippiche, sono attività di prestazione di servizi utili allo sviluppo del settore agricolo e della intera filiera della ippicoltura. »;

c) sopprimere il comma 2;

d) al comma 3, dopo la parola: ippicoltura inserire le seguenti: di cui al comma 1-bis e dopo la parola: fiscali inserire le seguenti: amministrative, ambientali, urbanistiche;

e) al comma 4, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 1-bis;

* **1.8.** Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.

* **1.20.** Caretta, Ciaburro.

* **1.21.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) e non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).

1.19. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera d), sostituire le parole da: la promozione a: autoctone e non autoctone con le seguenti: la promozione dell'allevamento, l'addestramento, e la valorizza-*

zione delle razze autoctone e non autoctone, indipendentemente dal luogo di nascita dell'equide;

2) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) la gestione e il mantenimento degli equidi, anche da corsa, sportivi e/o da competizione, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi utilizzati a fini sportivi e/o di competizione, anche corse di cavalli;

1.22. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: la promozione *a:* autoctone e non autoctone *con le seguenti:* la promozione dell'allevamento, l'addestramento, e la valorizzazione delle razze autoctone e non autoctone, indipendentemente dal luogo di nascita dell'equide.

1.14. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera d) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: allevamento *aggiungere le seguenti:* , dell'addestramento;

b) dopo le parole: autoctone, *inserire le seguenti:* indipendentemente da dove siano nati i cavalli,.

1.9. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) la gestione e il mantenimento degli equidi, anche da corsa, sportivi e/o da competizione, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi utilizzati a fini sportivi e/o di competizione, anche corse di cavalli;

1.16. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: equidi *aggiungere le seguenti:* e degli impianti e delle strutture a tal fine dedicate.

1.2. Critelli, Incerti, Cenni, Cappellani, Frai-lis, Avossa.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: L'allenamento finalizzato *con le seguenti:* L'allenamento e l'addestramento finalizzati.

1.10. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera f), dopo le parole:* l'allenamento *aggiungere le seguenti:* e tutte le attività connesse;

2) *alla lettera h), dopo le parole:* annesso maneggio *aggiungere le seguenti:* , di organizzazione e svolgimento delle prove di selezione e di competizione sportiva.

1.15. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole:* l'allenamento *aggiungere le seguenti:* e l'addestramento;

2) *dopo le parole:* correlate *aggiungere le seguenti:* affiliate alle Federazioni sportive.

1.17. Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: disciplina equestre, *aggiungere le seguenti:* , dette discipline sportive attribuite alle federazioni riconosciute dal CONI.

1.18. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) la promozione in ogni sede di attività di studio delle tecniche di ippicoltura,

la cura ed il lavoro con equidi, stage formativi in collaborazione con istituti scolastici e gli allevamenti presenti sul territorio e le cliniche veterinarie universitarie nonché lo sviluppo delle discipline equestri sul territorio anche attraverso la creazione di centri ippici.

1.5. Germanà, Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) il mantenimento, lo studio e la creazione di aree e spazi e strutture adibite all'esercizio dell'ippica e delle sue arti nonché ogni azione di valorizzazione della storia militare e civile dell'ippicoltura.

1.4. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera i). aggiungere la seguente:

l) l'addestramento finalizzato allo svolgimento di lavorazioni agricole.

1.11. Gallinella, Bilotti, Cillis, Gagnarli, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cadeddu.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) la promozione e l'insegnamento delle attività di masalcia.

1.3. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'allevamento e la gestione della riproduzione, della gestazione, della nascita e dello svezzamento diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria del ciclo stesso, sono attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le seguenti attività,

esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e sono soggette alla determinazione del reddito a norma dell'articolo 56-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917:

« 1. L'esercizio e gestione di stazioni di fecondazione e l'assistenza e gestione alla produzione del seme;

2. la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze, autoctone e non autoctone, anche attraverso competizioni equestri, manifestazioni sportive ludiche o da diporto o la partecipazione a fiere e a mostre;

3. la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli anche destinati allo sport e al diporto.

4. la gestione e il mantenimento in proprio o per conto terzi, anche non allevatori, di equidi di qualunque età anche qualora non più impiegati in attività di qualunque genere è attività complementare all'attività agricola ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **1.7.** Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, Cappellani, Frailis.

* **1.13.** Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dalla presente legge, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera, l'aliquota IVA è allineata allo scaglione di imposta agevolata al 10 per cento.

1.12. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: Ai fini del miglioramento con le seguenti: Ai*

fini del rilancio e del riordino dell'intero settore ippico e del miglioramento *e sostituire le parole:* dell'ippicoltura *con le seguenti:* del settore ippico.

b) al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere le seguenti:

p) costituire un ente unico deputato al coordinamento delle azioni in materia di ippica sotto il controllo e coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero politiche giovanili e lo Sport.

q) introdurre una normativa che disciplini l'attività degli ippodromi, la loro gestione ed i criteri di attribuzione dei finanziamenti ministeriali e il loro rendiconto.

2.4. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: entro due anni con le seguenti: entro sei mesi.

2.11. Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dodici mesi.

2.8. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge.

b) al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: 2014-2020;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Agenzia di cui al comma 2, lettera o), ha natura di ente pubblico auto-

no, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ed è preposta al conseguimento degli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, dell'ippica e dell'allevamento del cavallo sportivo, da diporto e d'affezione. L'Agenzia promuove e regola le attività ippiche ed equestri sportive, ivi incluse le corse e la formazione delle figure professionali interessate e persegue i seguenti obiettivi:

1) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine (purosangue inglese, trottatore italiano, e al cavallo in generale definito come NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione);

2) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca;

3) la promozione del cavallo sportivo e della biodiversità;

4) la disciplina tecnica e l'assistenza riferita alle razze e agli allevatori, così come l'eventuale creazione di appositi libri genetici per le razze allevate in purezza in Italia e non ancora riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione.

Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

d) al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia

espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni;

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.1. Gadda, Scoma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge;

b) al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: 2014-2020;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'Agenzia di cui al comma 2, lettera *o)*, ha natura di ente pubblico autonomo, è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ed è preposta al conseguimento degli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, del-

l'ippica e dell'allevamento del cavallo sportivo, da diporto e d'affezione. L'Agenzia promuove e regola le attività ippiche ed equestri sportive, ivi incluse le corse e la formazione delle figure professionali interessate e persegue i seguenti obiettivi:

1) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine (purosangue inglese, trottatore italiano, e al cavallo in generale definito come NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione);

2) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca;

3) la promozione del cavallo sportivo e della biodiversità;

4) la disciplina tecnica e l'assistenza riferita alle razze e agli allevatori, così come l'eventuale creazione di appositi libri genetici per le razze allevate in purezza in Italia e non ancora riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione.

Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

d) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto ter-

mine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

* **2.6.** Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, CapPELLANI, Frailis.

* **2.22.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) adottare le iniziative legislative necessarie ad assicurare il raccordo della disciplina vigente con le disposizioni della presente legge;.

2.19. Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera h) con la seguente:*

h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi a misure di sostegno nazionali specifiche previste dal Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

2) *alla lettera i) sostituire le parole:* nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 *con le seguenti:* nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

3) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

l) favorire l'inserimento degli allevamenti degli equidi tra i beneficiari delle misure di cooperazione e per il benessere animale previste nell'ambito del Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

4) *alla lettera m) sostituire le parole:* ai fini delle misure previste dai Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 *con le seguenti:* ai fini di specifiche misure individuate nell'ambito del Piano Strategico Nazionale ap-

plicativo della politica agricola comune a valere nei PSR;

5) *alla lettera n) sostituire le parole:* nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 *con le seguenti:* nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune a valere nei PSR.

2.9. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera h) con la seguente:* h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale, nonché a ricomprendere lo sviluppo del settore ippico tra gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale 2021-2027.;

2) *sostituire le parole:* Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, *ovunque ricorrenti, con le seguenti:* Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027;

3) *dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:*

n-bis) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la promozione delle attività di ippoturismo e scuderie didattiche privilegiando reti di imprese settoriali a livello regionale e nazionale e misure per l'informazione e la formazione di tecnici, operatori, addetti alle scuderie, guide equestri e imprenditori del settore dell'ippoturismo;

n-ter) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni del mondo equestre che promuovano l'allevamento, l'integrazione tra territori e mondo equestre e la diffusione dei valori di sostenibilità economica, sociale e stili di vita sostenibili;

2.15. Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) garantire l'accesso degli allevatori degli equidi ai Programmi di sviluppo rurale e alle misure di sostegno previste per il settore agricolo in generale, nonché a ricomprensere lo sviluppo del settore ippico tra gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale 2021-2027.

2.12. Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, sopprimere le parole: 2014-2020, ovunque ricorrano.

2.20. Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, sostituire le parole: Programmi di sviluppo rurale 2014-2020, ovunque ricorrenti, con le seguenti: Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027.

2.13. Caretta, Ciaburro.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l) sostituire le parole da: di cooperazione a fine periodo con le seguenti: della programmazione di sviluppo rurale;

b) alla lettera n) sopprimere le parole: 2014-2020.

2.5. Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, CapPELLANI, Frailis.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) uniformare l'aliquota IVA al 10 per cento per tutti gli equidi;

2.17. Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

n-bis) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la promozione delle attività di ippoturismo e scuderie di-

dattiche privilegiando reti di imprese settoriali a livello regionale e nazionale e misure per l'informazione e la formazione di tecnici, operatori, addetti alle scuderie, guide equestri e imprenditori del settore dell'ippoturismo;

n-ter) prevedere l'inserimento nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e 2021-2027 di misure per la partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni del mondo equestre che promuovano l'allevamento, l'integrazione tra territori e mondo equestre e la diffusione dei valori di sostenibilità economica, sociale e stili di vita sostenibili.

2.14. Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, alla lettera o) dopo le parole: in Italia aggiungere le seguenti: anche con il coinvolgimento delle Associazioni Nazionali di Razza riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2.10. Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) promuovere ogni forma di associazionismo di settore finalizzato a valorizzare l'ippicoltura ed il valore sociale e ricreativo di questa attività.

2.3. Bubisutti, Potenti, Lolini, Manzato, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Loss, Tarantino.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine pre-

visto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2.21. Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2.016. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 3.

(Agenzia per il Rilancio del Settore Ippico, ARSI)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio del settore ippico ed equestre, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi nonché di favorire la ripresa delle attività economiche a esso correlate e di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita l'Agenzia per il Rilancio del Settore Ippico (ARSI), sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MI-PAAF), che lo esercita, per le materie di competenza, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

2. L'Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine con particolare riferimento al purosangue inglese, al trotatore italiano e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione; programma il settore riguardo agli aspetti allevatoriali e agonistici, nelle varie componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali, per il continuo miglioramento di avanzati livelli di qualità dell'intero settore dell'ippicoltura.

3. È trasferita all'ARSI la titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse. L'Agenzia assicura la diffusione della trasmissione televisiva delle corse in regime di concessione onerosa a soggetti terzi, in funzione della massimizzazione della circolazione delle immagini, anche all'estero, al fine di promuovere il prodotto italiano e di incrementare gli introiti. Le somme riscosse a tale titolo, dedotto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per le riprese televisive ed il miglioramento qualitativo delle stesse, sono destinate a integrazione del montepremi ordinario delle corse e a provvidenze per l'allevamento.

4. Sono attribuite all'ARSI, in funzione del continuo miglioramento delle razze e della selezione e strumentalmente alle competenze di cui al successivo comma 6, le seguenti competenze:

a) l'organizzazione delle corse dei cavalli, ivi compresa la loro programmazione, tecnica e economica, in ottica pluriennale in modo da assicurare stabilità all'intero settore favorendo la programmazione degli investimenti degli operatori privati;

b) la formazione, anche attraverso la stabile collaborazione con gli enti pubblici territoriali, delle professionalità a vario titolo operanti nel settore ippico ed equestre, al fine di ottenere, per mezzo della qualificazione professionale delle diverse figure, il sensibile miglioramento dei rispettivi standard qualitativi e la creazione di nuovi posti di lavoro;

c) la formazione, l'aggiornamento e la selezione dei giudici di gara, la loro nomina, la disciplina e l'organizzazione della loro attività, ispirandosi ai criteri di economicità, di riconoscimento e promozione delle qualità professionali dei singoli soggetti e di efficienza del sistema;

d) la titolarità della partecipazione rappresentativa dell'intero capitale della società « Unirelab s.r.l. »;

e) anche in funzione dell'attuazione di principi e regole, a livello nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale, la vigilanza e il controllo delle strutture destinate alle gare ippiche di qualunque genere e la loro selezione, in funzione dello svolgimento delle competizioni sportive, in ragione delle caratteristiche strutturali e infrastrutturali degli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche delle piste e dei tracciati di gara e alla esistenza e al buon funzionamento di dotazioni e idonei impianti che assicurino il benessere degli animali e degli uomini;

f) il coordinamento delle attività degli ippodromi e, di concerto con gli enti pubblici territoriali, l'adozione di ogni misura che persegua l'obiettivo del miglioramento delle strutture in funzione del loro migliore impiego anche al fine di assicurarne la fruibilità ricreativa alle comunità territoriali locali;

g) la vigilanza e il controllo delle strutture destinate all'allenamento e all'addestramento dei cavalli, al fine di giudicarne l'idoneità allo scopo anche in funzione dell'attuazione di principi e regole, a livello nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale;

h) la promozione di ogni misura volta a favorire la dignità del percorso di vita del cavallo, con riferimento particolare alla fase di « fine carriera » e, in ogni caso, l'assunzione di iniziative volte a favorire l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo, assumendo ogni iniziativa affinché a tanto non sia d'ostacolo la carriera sportiva pregressa del cavallo;

i) la lotta all'utilizzo di trattamenti dopanti, applicati sia all'uomo sia al cavallo, nell'allevamento, nell'allenamento, nell'addestramento e nello svolgimento delle competizioni ippiche;

l) il pagamento di premi e provvidenze (in qualunque modo definiti o definibili) in favore di allevatori, proprietari, allenatori, addestratori, guidatori, fantini e cavalieri, nonché la remunerazione dei servizi prestati dagli ippodromi e la prestazione, in loro favore, di sovvenzioni – nella forma del rimborso, totale o parziale, degli investimenti strutturali effettuati e documentati – nei limiti delle norme tempo per tempo vigenti ed entro i limiti delle risorse complessive a tanto specificamente destinate. In considerazione della necessità di semplificare le procedure relative alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, TARSI effettuerà le operazioni di pagamento mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi di legge e dei vigenti provvedimenti e orientamenti emanati dallo Stato, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

5. Sono attribuite, altresì, all'ARSI, oltre a tutte le competenze già spettanti al MI-PAAF ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 – sebbene limitatamente alle razze equine del trottatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione fermo restando il potere di vigilanza del detto Ministero –, le seguenti ulteriori competenze:

a) l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione con particolare riferimento al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il

consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione;

b) l'elaborazione e lo sviluppo di programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università e istituti, nazionali e esteri, specializzati nel settore;

c) la promozione dell'allevamento e la valorizzazione delle razze del purosangue inglese, del trotatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione; la cura e la tutela della biodiversità delle dette razze anche per mezzo dello sviluppo di piani di programmazione pluriennali;

d) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti, tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

e) l'assistenza tecnica a favore delle imprese di allevamento e, nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali, il supporto costante all'attività allevatoriale, da considerarsi come l'attività principale dell'intera filiera essendo tutte le competizioni sportive, anche a premio, funzionali al continuo e costante miglioramento delle razze equine del purosangue inglese, del trotatore italiano e del cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione.

6. Anche al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, le attività di tenuta, aggiornamento e implementazione dei Libri Genealogici del Cavallo Trotatore Italiano e del cavallo da sella italiano e delle altre razze allevate in Italia, sono svolte, per quanto di rispettiva competenza, dalle rispettive associazioni di razza, riconosciute espressamente con questa stessa disposizione di legge Enti. Selezionatori ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e sue successive

modifiche e/o integrazioni, senza necessità di ulteriori formalità. Al fine di dare attuazione a questa disposizione, alle dette associazioni di razza, per quanto di rispettiva competenza, con criterio proporzionale tenuto conto del numero dei prodotti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei rispettivi libri genealogici – e, con lo stesso criterio, annualmente –, sono attribuite risorse patrimoniali adeguate per lo svolgimento delle indicate attività, ulteriori rispetto a quelle attualmente spettanti alle medesime associazioni in base alle vigenti disposizioni di legge per premi e provvidenze comunque definiti e denominati negli atti normativi e regolamentari e nei provvedimenti della pubblica amministrazione. Tali risorse sono pari almeno a quelle attualmente a disposizione, per lo svolgimento delle medesime attività, del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal bilancio di tale Ministero sottratte per essere destinate all'ARSI.

7. Sono attribuite all'ARSI tutte le risorse economiche destinate nel bilancio pubblico del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'entrata in vigore della presente legge, per la Missione « Interventi a favore del settore ippico » comprensiva di tutti i capitoli di bilancio in cui essa è articolata alla data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per quelli incompatibili con le attribuzioni assegnate all'ARSI con questa legge. Sono fatte salve, in ogni caso, tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. Restano ferme, altresì, tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di attribuzione di risorse, comunque denominate e in qualunque forma erogate, per la determinazione delle somme da destinare a montepremi per le corse ippiche e, in generale, al pagamento di premi e provvidenze (comunque definite e definibili) in favore di allevatori, proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale definito come non destinato alla produ-

zione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione. A tale scopo, ogni riferimento fatto dall'ordinamento vigente all'UNIRE, all'ASSI o al MIPAAF e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica, nonché di premi e provvidenze allevatoriali, comunque definiti e denominati negli atti normativi e regolamentari e nei provvedimenti della pubblica amministrazione, deve intendersi riferito all'ARSI, ferme restando competenze e attribuzioni dell'Aams ovvero dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022, l'Amministrazione Statale competente versa all'ARSI, in unica soluzione, oltre alle somme occorrenti all'ordinario funzionamento dell'Agenzia tutte le altre somme dovute ai sensi del comma precedente. Versa inoltre, immediatamente dopo la sua definitiva quantificazione e comunque appena disponibile, la parte del PREU, di cui all'articolo 30-bis, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, già destinata in forza di detta norma all'UNIRE. L'ARSI gestisce tutte le somme complessivamente ricevute destinandole, per ciascun anno di riferimento, alle dette finalità costituendo gestendo, all'uopo, attraverso le sezioni di cui al successivo comma 9, i rapporti giuridici attivi e passivi con le singole componenti del comparto.

9. L'ARSI esercita tutte le attività e competenze di cui ai commi precedenti e ogni altra che le fosse attribuita articolandosi in tre diverse sezioni (ciascuna dotata di propria autonomia decisionale e gestionale) dedicate, in via esclusiva, rispettivamente: al trotto, al galoppo e al cavallo in generale definito come non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione. Le sezioni sono dotate di autonomia patrimoniale nella gestione dei fondi a esse destinati dall'ARSI — che costituiscono, tra loro, patrimoni separati di ciascuna sezione — e negli impegni di spesa

relativi al singolo settore di riferimento. L'ARSI annualmente, ricevute le risorse ai sensi del superiore comma 8, le destina, con specifico vincolo, a ciascuna sezione secondo criteri oggettivi e verificabili fissati con propria deliberazione, valida fino a modifica, vigilando sul loro impiego mediante la predisposizione di specifiche forme di periodica rendicontazione.

10. I poteri di indirizzo e vigilanza nelle materie di competenza dell'ARSI sono esercitati dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) o da un suo delegato, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 3, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

11. Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o persona dallo stesso designata, sentito il presidente del consiglio direttivo, potrà dettare linee di indirizzo e orientamento per le attività dell'ARSI.

12. I poteri ministeriali di indirizzo e vigilanza, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 1, comprendono:

a) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

b) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

c) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) la predisposizione di sistemi di controllo, verifica e rendicontazione degli impieghi effettuati dall'Agenzia.

13. L'Agenzia persegue il fine di sviluppare e sostenere, sotto il profilo tecnico e patrimoniale, l'intero comparto ippico anche nell'ottica di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali del settore e della creazione di nuovi posti di lavoro, della stabilizzazione e della regolarizzazione di quelli esistenti. Essa favorisce la commer-

cializzazione dei cavalli italiani in Italia e all'estero, promuovendo l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti a essa affidati, promuovendo la cooperazione tra le imprese operanti nel settore e i lavoratori a esso addetti.

14. Tramite apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e l'agenzia saranno determinati:

a) i particolari obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione a essa affidata dalla legge;

b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

c) l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa;

d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

f) le modalità necessarie ad assicurare al MIPAAF la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

15. È finalità dell'Agenzia, altresì, l'adozione di ogni iniziativa utile a favorire le imprese agricole di allevamento operanti nel settore ippico, nell'ottica di massimizzarne le capacità produttive di reddito, e a favorire la diffusione della cultura ippica ed equestre su tutto il territorio nazionale al fine di attrarre al settore nuove risorse private che ne consentano il rilancio e l'affermazione sul piano nazionale e estero.

16. L'Agenzia promuove e sostiene l'attività dell'intero settore ippico, anche perseguendo l'obiettivo di accrescerne l'attitudine produttiva, la capacità di redditività e l'autonomia imprenditoriale sul mercato. A tal fine essa promuove in modo particolare, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera b), decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche, anche a livello locale, per offrire, contro corrispettivo, prestazioni di collaborazione, consulenza, as-

sistenza, servizio, supporto e promozione. Gestisce, inoltre, in via esclusiva, i rapporti, con Aams e i soggetti concessionari per le scommesse ippiche in funzione della ottimizzazione delle risorse da queste rinvenibili in funzione dell'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.

17. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo;

b) il Consiglio Direttivo, composto da cinque: membri, di cui uno con funzioni di presidente;

c) il Direttore Generale;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e un supplente, tutti revisori legali dei conti.

18. Le singole sezioni, nelle quali è articolata l'Agenzia, istituiscono, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, commissioni permanenti consultive – stabilendone con proprio atto la disciplina –, garantendo la partecipazione a esse di tutti gli operatori del settore come individuati nei rispettivi Regolamenti. Le commissioni formulano pareri obbligatori, sebbene non vincolanti, e elaborano linee di indirizzo e orientamento per le attività di competenza della singola sezione entro i limiti di quelli fissati dalla Pubblica Amministrazione.

19. Il Consiglio Direttivo è composto: dal presidente pro tempore dell'ANACT per il trotto, dal Presidente pro tempore dell'ANAC/ANG per il galoppo, da un rappresentante nazionale del settore cavallo non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sportivo, da diporto e affezione da identificarsi a cura di una consulta pubblica delle razze sportive, di affezione e diporto dei cavalli allevati in Italia, da un rappresentante eletto su base nazionale con procedura pubblica dei proprietari di trotto e galoppo, da un rappresentante delle società di gestione degli Ippodromi eletto su base nazionale con procedura pubblica. Il consiglio nomina al suo interno il Presidente nella prima seduta di insediamento.

20. I membri del Consiglio Direttivo devono, in ogni caso, essere persone fisiche

dotate di indiscussa moralità, alta e riconosciuta professionalità, dotate di competenza nel settore. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con incarichi politici elettivi.

21. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei Revisori, di cui due effettivi e un supplente designati dal MIPAAF e un effettivo e un supplente designati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati con deliberazione consiliare.

22. I membri del Consiglio Direttivo, come quelli del Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi e sono rinnovabili per una sola volta.

23. Con decreto ministeriale è nominato, per un periodo di quattro esercizi rinnovabile, il Direttore Generale che svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Egli formula, d'intesa con il presidente, proposte al Consiglio Direttivo, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal Consiglio Direttivo e alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere legale, tecnico-amministrativo e fiscale relativi alle attività dell'Agenzia e al perseguimento delle sue finalità istituzionali.

24. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, adotta lo statuto e, successivamente, gli eventuali regolamenti attuativi. Delibera, inoltre, sulla dotazione organica del personale, nel limite massimo di 20 unità; predispose i bilanci di ciascun esercizio secondo le modalità e nei tempi fissati in statuto. Detti atti sono trasmessi e approvati dal MIPAAF, che può formulare i propri rilievi entro trenta giorni dalla ricezione per lo statuto e i bilanci ed entro quindici giorni dalla ricezione per i restanti atti; decorsi senza rilievi tali termini, gli atti inviati si intendono definitivamente approvati e perciò efficaci. Il piano di attività, almeno annuale, è definito tenuto conto delle proposte provenienti dalle singole sezioni.

25. I compensi spettanti a tutti i soggetti che ricoprono incarichi organici nell'agenzia sono determinati con decreto del Mi-

nistro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Può essere previsto che la carica di consigliere direttivo non dia diritto a compensi, fermo il rimborso delle spese sostenute per la carica e documentate.

26. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, per il periodo di competenza, e, successivamente, per ciascun anno solare, sono destinate all'ARSI, oltre alle risorse di cui ai precedenti commi 7 e 8, le risorse patrimoniali e finanziarie occorrenti al corretto funzionamento dell'Agenzia e a far fronte alle sue spese obbligatorie sebbene nei limiti delle risorse complessivamente impiegate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, dal MIPAAF per l'attuazione della Missione « Interventi a favore del settore ippico » comprensiva di tutti i capitoli di bilancio in cui essa è articolata alla data di entrata in vigore della presente legge fatta eccezione per quelli incompatibili con le attribuzioni assegnate all'ARSI con questa legge.

27. A partire dall'anno successivo alla istituzione dell'agenzia è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi di legge, e un apposito capitolo per il finanziamento delle spese occorrenti ad assicurare il perseguimento di tutti i fini istituzionali dell'Agenzia.

28. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le situazioni soggettive attive facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni, le attività e le competenze di cui al comma 1 sono trasferite all'ARSI.

29. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dalle risorse individuate in questa legge e da quelle per legge destinate, anno per anno, al comparto ippico che restano tutte invariate e destinate all'ARSI

nello stesso modo in cui lo erano all'UNIRE, all'ASSI e oggi al MIPAAF, da: *a*) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati, parzialmente o integralmente dall'Unione europea; *b*) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; *c*) utili delle società eventualmente costituite o partecipate; *d*) altri proventi patrimoniali e di gestione.

30. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività istituzionali nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento.

31. Il personale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; transita, a domanda, presso TARSI, nel limite di un contingente massimo di 20 unità, conservando almeno il medesimo trattamento economico e previdenziale.

32. Alla copertura dell'organico dell'agenzia, si potrà provvedere, nell'ordine:

a) mediante l'inquadramento del personale, che ne abbia fatto domanda, trasferito dal MIPAAF;

b) mediante le procedure di mobilità di cui alle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento, anche superando le 20 unità qualora comprovate esigenze lo rendano necessario.

33. Al termine delle procedure di inquadramento di cui ai commi precedenti, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il

trattamento giuridico ed economico spettante presso le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell'agenzia.

34. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

a) per il personale trasferito, mediante le risorse finanziarie trasferite ai sensi del precedente comma 3;

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del MIPAAF e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

35. Con riferimento alle risorse finanziarie per qualunque finalità occorrenti, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 anche soltanto stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.

36. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. *26-decies*.

37. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

2.01. Gadda, Scoma.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico – ARSI –)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'organizzazione e del potenziamento dello sport nazionale anche con l'obiettivo di semplificare le pertinenti procedure è istituita l'Agenzia per il rilancio del settore ippico a cui sono trasferite le seguenti funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) l'organizzazione delle corse dei cavalli e la definizione, della programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, unitamente alla predisposizione del calendario delle manifestazioni ippiche;

b) la nomina dei giudici di corsa provvedendo alla organizzazione del settore coerentemente con l'ordinamento sportivo nazionale;

c) la valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento;

d) il concorso al finanziamento delle società di corse gestori degli ippodromi per la gestione dei servizi resi purché essi siano dotati di un sistema di gestione integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza ai sensi delle vigenti normative di riferimento UNI-ISO;

e) il coordinamento delle attività degli ippodromi;

f) il pagamento dei premi e delle provvidenze;

g) la titolarità di concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicurandone la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

2. Restano attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le seguenti funzioni:

a) la promozione dell'incremento e del miglioramento qualitativo e quantita-

tivo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano;

b) il finanziamento delle azioni finalizzate allo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti;

c) la programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

d) la tutela della biodiversità della razza equina con la predisposizione di piani di sviluppo anche pluriennali;

e) la tutela dell'incolumità e del benessere dei cavalli attraverso la gestione del passaporto dei cavalli e dei relativi registri, nonché delle attività di Unirelab s.r.l.

3. Al fine di garantire la più efficace attuazione delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Autorità di Governo competente in materia di sport costituiscono, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'istituzione di un Comitato paritetico permanente assicurando anche la partecipazione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico.

4. L'Agenzia per il rilancio del settore ippico, coerentemente con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e dello statuto, organizza le funzioni trasferite ai sensi del comma 1.

5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia attribuzione di risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. A tale scopo; ogni riferimento, contenuto nell'ordinamento vigente, fatto all'U.N.I.R.E. o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica deve intendersi fatto all'Agenzia per il rilancio del settore ippico.

6. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'Agenzia per il rilancio del settore ippico si

avvale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, delle competenti strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Con riferimento alle risorse umane, il personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, assegnato alle funzioni di cui al comma 1, compreso il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, transita a domanda presso l'Agenzia per il rilancio del settore ippico, nel limite di un contingente di 20 unità. Con riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera relativamente a quelle afferenti alle funzioni di cui al comma 1 stanziate e non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dei Ministri della Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle Politiche giovanili e dello Sport e della Funzione Pubblica sono dettate le disposizioni di attuazioni del presente comma.

8. Sino al 31 dicembre 2021 la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni di cui al comma 1, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui di competenza e di giacenze di cassa.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti le funzioni di cui al comma 1, transitano in capo all'Agenzia per il rilancio del settore ippico.

10. Al fine di semplificare il riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il pertinente regolamento di organizzazione è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, con

le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con invarianza delle posizioni dirigenziali della dotazione organica del Ministero.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2.014. Paolo Russo, Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico – ARSI –)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio e sviluppo del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi offerti, di garantire la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, di favorire la ripresa delle attività economiche a esso correlate, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'istituzione dell'Agenzia per il rilancio del settore ippico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione del potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) autonomia gestionale e sottoposizione al controllo della Corte dei conti;

c) promozione, miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine destinate a competizioni sportive;

d) piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interes-

sate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore;

e) tenuta e gestione dei libri genealogici;

f) organizzazione delle corse;

g) revisione dei meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni, dei piani e dei programmi allevatori;

h) affidamento esclusivo, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse attraverso le reti nazionali ed interregionali;

i) formazione, anche attraverso la stabile collaborazione con gli enti pubblici territoriali, delle professionalità a vario titolo operanti nel settore ippico per il riconoscimento e la promozione delle qualità professionali dei singoli soggetti;

l) formazione, aggiornamento e selezione dei giudici di gara, nomina, disciplina e organizzazione dell'attività, nel rispetto dei criteri di efficienza e economicità del sistema;

m) vigilanza e controllo delle strutture destinate alle gare ippiche e loro selezione, in funzione dello svolgimento delle competizioni sportive, in ragione delle caratteristiche strutturali e infrastrutturali degli impianti, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche delle piste e dei tracciati di gara, all'esistenza e al buon funzionamento di dotazioni e impianti idonei, al fine di assicurare il benessere degli animali e degli uomini;

n) coordinamento delle attività degli ippodromi, di concerto con gli enti pubblici territoriali, per l'adozione di misure eventuali l'obiettivo del miglioramento delle strutture, in funzione del loro migliore impiego, anche al fine di assicurarne la fruibilità ricreativa alle comunità territoriali locali;

o) vigilanza e controllo delle strutture destinate all'allenamento e all'addestra-

mento dei cavalli, al fine di giudicarne l'idoneità allo scopo, in attuazione di principi e norme di rango nazionale e europeo, in materia di tutela del benessere animale;

p) promozione di misure volte a favorire la dignità del percorso di vita del cavallo, in particolare di quelli destinati alla carriera sportiva, con riferimento alla fase finale della carriera stessa e per l'assunzione di iniziative volte a favorire l'utilizzazione del cavallo come strumento di riabilitazione fisica e psichica dell'uomo, assumendo le iniziative necessarie per la rimozione di eventuali ostacoli;

q) contrasto all'utilizzo di trattamenti dopanti, applicati all'uomo e al cavallo, nell'allevamento, l'allenamento, l'addestramento, finalizzati allo svolgimento delle competizioni ippiche;

r) pagamento di premi e provvidenze in favore di allevatori, proprietari, allenatori, addestratori, guidatori, fantini e cavalieri, nonché remunerazione dei servizi prestatigli dagli ippodromi e prestazione, in loro favore, di sovvenzioni per gli investimenti strutturali effettuati e documentati, nei limiti delle norme vigenti ed entro i limiti delle risorse complessive a ciò destinate;

s) semplificazione delle le procedure relative alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici;

t) uniformazione delle aliquote applicate alle scommesse ippiche con raccolta su rete fisica, a distanza e quelle a quota fissa su eventi simulati;

u) previsione di una quota parte del gettito derivante dalle scommesse ippiche sportive, non inferiore al 2 per cento, da destinarsi al finanziamento dell'Agenzia;

v) attribuzione all'Agenzia delle competenze spettanti al MIPAAF ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 e delle seguenti ulteriori competenze:

1) incremento e miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione con particolare riferimento

al purosangue inglese, al trottatore italiano e al cavallo da sella italiano;

2) elaborazione e sviluppo di programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale, in collaborazione con università e istituti, nazionali e esteri, specializzati nel settore;

3) promozione dell'allevamento e valorizzazione delle razze del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo da sella italiano;

4) cura e tutela della biodiversità delle razze di cui al punto 3), anche mediante l'adozione di piani di programmazione pluriennali;

5) programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti, tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali;

6) assistenza tecnica in favore delle imprese di allevamento e, nei limiti delle disponibilità, fornitura di supporto all'attività allevatoria, funzionale al continuo e costante miglioramento delle razze equine del purosangue inglese, del trottatore italiano e del cavallo da sella italiano;

z) trasmissione annuale al Parlamento d'una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

3. All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie destinate all'ex UNIRE ASSI presso UNIRELAB, le risorse finanziarie destinate al settore ippico iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni competenti, nonché quota parte dei proventi delle corse. Le predette risorse sono gestite autonomamente dall'Agenzia, sentito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, anche per l'assegnazione di premi e provvidenze in favore di allevatori proprietari, allenatori e guidatori delle discipline del trotto, del galoppo e del cavallo da sella in generale NON DPA sportivo, da diporto e d'affezione. Il Ministero dell'economia è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo.

Conseguentemente sopprimere all'articolo 2 la lettera o).

2.012. Paolo Russo, Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Delega al Governo per l'istituzione di un'agenzia di promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale)

1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche gestionali, imprenditoriali, educative, sostenibili, tecniche ed economiche del comparto ippico, nonché per le altre motivazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Governo, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

recante disposizioni per l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione, sviluppo e tutela del comparto ippico nazionale.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Il Governo in ogni caso recepisce i pareri delle Commissioni che siano stati approvati all'unanimità dei loro componenti.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'iscrizione all'Agenzia, mediante tesseramento, degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella;

b) garantire la gestione dei tesserati di cui alla lettera a) mediante un registro degli iscritti;

c) assicurare l'operato dell'Agenzia secondo i criteri di cui al comma 1, ed in particolar modo garantendo adeguata copertura per gli aspetti legati alla formazione nel settore dell'ippicoltura nonché il rispetto di criteri di trasparenza di gestione;

d) assicurare un ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esclusivamente di supervisione sull'operato dell'Agenzia, con possibilità dell'Agenzia medesima di considerare adottati i propri atti dopo trenta giorni di inazione da parte del MIPAAF secondo principio di silenzio-assenso;

e) dotare l'Agenzia di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;

f) assicurare la definizione dello Statuto dell'Agenzia, del relativo regolamento di amministrazione e contabilità con annessi criteri di formazione;

g) prevedere la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine in relazione al settore ippico nazionale, relativamente a finalità di piani di *marketing* mediatico;

h) fissare l'importo d'iscrizione all'Agenzia da parte degli iscritti delle categorie ippiche, prevedendo che il contributo obbligatorio sia differenziato nel valore e costituisca parte del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia;

i) assicurare l'alimentazione del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia anche con le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito in quota del 4 per cento, derivante da altri giochi e scommesse operate da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici, dalle sanzioni disciplinari, nonché dai servizi logistici resi dall'Agenzia medesima, come il rilascio ed il rinnovo di licenze, permessi o certificati;

j) garantire in capo all'Agenzia la definizione di piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, nonché l'approvazione dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) ed alla loro corretta vigilanza ed applicazione;

k) attribuire in capo all'Agenzia la definizione e redazione del Codice etico dell'ippica nazionale, è delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria e vincolo di giustizia obbligatori per i componenti del settore;

l) assicurare, ai sensi della lettera *i)*, la validità e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari;

m) attribuire, in capo all'Agenzia, la vigilanza sulla corretta gestione dell'anagrafe degli equidi, dei libri genealogici di razza, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi;

n) provvedere all'istituzione dell'Albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, degli ispettori di corsa, di campo ed antidoping;

o) garantire la collaborazione dell'Agenzia con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale ordine dei veterinari italiani (FNOVI), per l'individuazione, aggiornamento ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e della prevenzione e contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto dei principi di bioetica e di sanità animale;

p) disporre il trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRE-Lab), attualmente costituito presso il Ministero di cui alla lettera *m)*, e delle relative funzioni presso l'Agenzia;

q) articolare l'Agenzia in un Collegio nazionale dell'ippica, di cui devono far parte tutti i soggetti di cui alla lettera *a)*, un Collegio sindacale, un Comitato direttivo ed un Presidente, garantendo in ogni caso che siano presenti articolazioni dedicate alla rappresentanza istituzionale, con terzi ed alla formazione e garantendo in capo al Comitato direttivo le competenze gestionali in materia di relazioni internazionali;

r) prevedere un ruolo di centralità del Collegio di cui alla lettera *q)* nell'attività di

indirizzo dell'Agenzia, prevedendo che questo sia composto dal Presidente dell'Agenzia medesima, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico;

s) assicurare che i dodici rappresentanti di cui alla lettera *r)* siano eletti dalle varie associazioni di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera *a)*, garantendo in ogni caso che un componente sia designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) e che ciascuna categoria possa esprimere un numero di componenti equivalente alla propria rilevanza curricolare, economica e logistica nel comparto ippico;

t) garantire che, in ogni caso, i membri delle articolazioni di cui alla lettera *q)*, al momento di accettazione del proprio incarico presso l'Agenzia, non siano membri di alcuna associazione di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera *a)*, prevedendo un meccanismo di incompatibilità tra le due posizioni;

u) prevedere la costituzione di un comitato di esperti trotto, un comitato di esperti galoppo, un comitato esperti sella, prevedendo che ciascuno di essi sia composto da cinque membri, eletti dal Comitato direttivo di cui alla lettera *q)*, sulla base delle candidature presentate dalle relative associazioni di rappresentanza settoriale;

v) prevedere la costituzione di una commissione scientifica antidoping e per il benessere animale, di cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, patologia medica e farmacologia, un medico veterinario, designato dal Collegio di cui alla lettera *q)*, e dal dirigente responsabile, o suo delegato, del Dipartimento centrale dei servizi veterinari, benessere animale, antidoping. In ogni caso si deve assicurare che ai rappresentanti dei comitati e commissioni di cui alla lettera *u)* ed alla presente lettera spettino esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

w) assicurare che il Presidente dell'Agenzia, di cui alla lettera q), sia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione del Collegio, scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, di doti manageriali e di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale, inclusi i concessionari di giochi. In ogni caso il mandato del Presidente ha durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta;

x) assicurare che il Comitato direttivo di cui alla lettera q) sia composto dal Presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dal Collegio di cui alla lettera q), garantendo, ove possibile, una proporzionata rappresentazione di tutti i settori. Garantire che membri del Comitato durino in carica quattro anni e siano rieleggibili una sola volta, in ogni caso assicurando che ai membri del Comitato spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

y) garantire che il Collegio sindacale sia formato da cinque membri effettivi e due supplenti, regolarmente iscritti all'Albo dei revisori contabili, garantendo altresì che dei cinque revisori effettivi, due siano designati dal Collegio, uno dalla Corte dei conti, che funge da presidente del collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

z) garantire l'articolazione dell'Agenzia in un dipartimento nazionale corse al trotto, un dipartimento nazionale del galoppo e sella, un dipartimento nazionale società di corsa, *marketing* e trasmissioni televisive, un dipartimento dei servizi veterinari, antidoping, addetto alla disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche, un dipartimento amministrativo generale, un dipartimento per la programmazione dei giochi ippici, la gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, un laboratorio antidoping e genetica.

5. In merito al criterio direttivo di cui al comma 4, lettera z), spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Presidente dell'Agenzia, la nomina di un direttore generale, mentre spetta al Comitato direttivo la nomina dei dirigenti responsabili per le aree tecnico-amministrative. Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, designare il dirigente responsabile in materia di programmazione dei giochi ippici, gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.

6. Spetta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la nomina, su proposta del Comitato direttivo dell'agenzia, dei membri di rappresentanza del settore ippico nelle organizzazioni, commissioni tecniche ed enti di competenza sovranazionali ed internazionali, comunque denominati.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi contestualmente ai decreti di cui al comma 1, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia di cui al presente articolo, stabilendo:

a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (*payout*);

b) l'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

c) l'estensione dell'applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quarte » e « Quintè », l'introduzione del sistema *jackpot* e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al

massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche *online*, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.

8. Nella fase di prima costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, tutti i componenti sono individuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle candidature inoltrate dalle associazioni rappresentanti gli allevatori e proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è libero, in questa fase costituente, di avvalersi di consulenze tecniche esterne, nel limite di spesa 5 milioni di euro. La fase costituente di cui al presente comma dura un anno e mezzo dalla nomina dei componenti, al termine della quale, mediante le procedure elettive di cui al comma 4, sono individuati nuovi componenti dell'Agenzia.

9. I componenti individuati ai sensi del comma 8 non possono, in ogni caso, fare parte dell'Agenzia una volta terminata la fase costitutiva.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Tra le risorse dell'Agenzia sono ricomprese anche ogni forma di finanziamento percepito dal settore ippico, anche sulla base di quanto disposto in materia per il settore dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, equivalenti a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione di cui all'ar-

ticolo 11, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.08. Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Delega al Governo per l'istituzione di un'agenzia di promozione, sviluppo e tutela dell'ippica nazionale)

1. Al fine di garantire le necessarie caratteristiche gestionali, imprenditoriali, educative, sostenibili, tecniche ed economiche del comparto Ippico, nonché per le altre motivazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Governo, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è delegato ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recante disposizioni per l'istituzione di un'agenzia nazionale di promozione, sviluppo e tutela del comparto Ippico nazionale.

2. L'Agenzia di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza ed il controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per le questioni di competenza.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Il Governo in ogni caso recepi-

sce i pareri delle Commissioni che siano stati approvati all'unanimità dei loro componenti.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'iscrizione all'Agenzia, mediante tesseramento, degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella;

b) garantire la gestione dei tesserati di cui alla lettera *a)* mediante un registro degli iscritti;

c) assicurare l'operato dell'Agenzia secondo i criteri di cui al comma 1, ed in particolar modo garantendo adeguata copertura per gli aspetti legati alla formazione nel settore dell'ippicoltura, nonché il rispetto di criteri di trasparenza di gestione;

d) assicurare un ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esclusivamente di supervisione sull'operato dell'Agenzia, con possibilità dell'Agenzia medesima di considerare adottati i propri atti dopo trenta giorni di inazione da parte del MIPAAF secondo principio di silenzio-assenso;

e) dotare l'Agenzia di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile;

f) assicurare la definizione dello Statuto dell'Agenzia, del relativo regolamento di amministrazione e contabilità con annessi criteri di formazione;

g) prevedere la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine in relazione al settore Ippico nazionale, relativamente a finalità di piani di *marketing* mediatico;

h) fissare l'importo d'iscrizione all'Agenzia da parte degli iscritti delle categorie ippiche, prevedendo che il contributo obbligatorio sia differenziato nel va-

lore e costituisca parte del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia;

i) assicurare l'alimentazione del fondo di dotazione per l'espletamento delle attività dell'Agenzia anche con le quote di raccolta progressive delle scommesse Ippiche, dal gettito in quota del 4 per cento, derivante da altri giochi e scommesse operate da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici nonché dalle sanzioni disciplinari;

j) garantire in capo all'Agenzia la definizione di piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, nonché l'approvazione dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping) ed alla loro corretta vigilanza ed applicazione;

k) attribuire in capo all'Agenzia la definizione e redazione del Codice etico dell'ippica nazionale, e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria e vincolo di giustizia obbligatori per i componenti del settore;

l) assicurare, ai sensi della lettera *i)*, la validità e l'esecuzione dei provvedimenti disciplinari;

m) attribuire, in capo all'Agenzia, la vigilanza sulla corretta gestione dell'anagrafe degli equidi, dei libri genealogici di razza, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi;

n) provvedere all'istituzione dell'Albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, degli ispettori di corsa, di campo ed antidoping;

o) garantire la collaborazione dell'Agenzia con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale ordine dei veteri-

nari italiani (FNOVI), per l'individuazione, aggiornamento ed applicazione delle norme di sanità animale, dei requisiti di benessere del cavallo e della prevenzione e contrasto del fenomeno del doping, nel rispetto dei principi di bioetica e di sanità animale;

p) disporre il trasferimento del laboratorio antidoping e di genetica (UNIRE-Lab), attualmente costituito presso il Ministero di cui alla lettera *m)*, e delle relative funzioni presso l'Agenzia;

q) articolare l'Agenzia in un Collegio nazionale dell'ippica, di cui devono far parte tutti i soggetti di cui alla lettera *a)*, un Collegio sindacale, un Comitato direttivo ed un Presidente, garantendo in ogni caso che siano presenti articolazioni dedicate alla rappresentanza istituzionale, con terzi ed alla formazione e garantendo in capo al Comitato direttivo le competenze gestionali in materia di relazioni internazionali;

r) prevedere un ruolo di centralità del Collegio di cui alla lettera *q)* nell'attività di indirizzo dell'Agenzia, prevedendo che questo sia composto dal Presidente dell'Agenzia medesima, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico;

s) assicurare che i dodici rappresentanti di cui alla lettera *r)* siano eletti dalle varie associazioni di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera *a)*, garantendo in ogni caso che un componente sia designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) e che ciascuna categoria possa esprimere un numero di componenti equivalente alla propria rilevanza curricolare, economica e logistica nel comparto ippico;

t) garantire che, in ogni caso, i membri delle articolazioni di cui alla lettera *q)*, al momento di accettazione del proprio incarico presso l'Agenzia, non siano membri di alcuna associazione di rappresentanza delle categorie di cui alla lettera *a)*,

prevedendo un meccanismo di incompatibilità tra le due posizioni;

u) prevedere la costituzione di un comitato di esperti trotto, un comitato di esperti galoppo, un comitato esperti sella, prevedendo che ciascuno di essi sia composto da cinque membri, eletti dal Comitato direttivo di cui alla lettera *q)*, sulla base delle candidature presentate dalle relative associazioni di rappresentanza settoriale;

v) prevedere la costituzione di una commissione scientifica antidoping e per il benessere animale, di cinque membri, di cui tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, patologia medica e farmacologia, un medico veterinario, designato dal Collegio di cui alla lettera *q)*, e dal dirigente responsabile, o suo delegato, del Dipartimento centrale dei servizi veterinari, benessere animale, antidoping. In ogni caso si deve assicurare che ai rappresentanti dei comitati e commissioni di cui alla lettera *u)* ed alla presente lettera spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

w) assicurare che il Presidente dell'Agenzia, di cui alla lettera *q)*, sia nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione del Collegio, scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, di doti manageriali e di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale, inclusi i concessionari di giochi: In ogni caso il mandato del Presidente ha durata di quattro anni ed è rieleggibile una sola volta;

x) assicurare che il Comitato direttivo di cui alla lettera *q)* sia composto dal Presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, di cui uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri dal Collegio di cui alla lettera *q)*, garantendo, ove possibile, una proporzionata rappresentazione di tutti i settori. I

membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. In ogni caso si deve assicurare che ai membri del Comitato spetti esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

y) garantire che il Collegio sindacale sia formato da cinque membri effettivi e due supplenti, regolarmente iscritti all'Albo dei revisori contabili, garantendo altresì che dei cinque revisori effettivi, due siano designati dal Collegio, uno dalla Corte dei conti, che funge da presidente del collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

z) garantire l'articolazione dell'Agenzia in un dipartimento nazionale corse al trotto, un dipartimento nazionale del galoppo e sella, un dipartimento nazionale società di corsa, *marketing* e trasmissioni televisive, un dipartimento dei servizi veterinari, antidoping, addetto alla disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche, un dipartimento amministrativo generale, un dipartimento per la programmazione dei giochi ippici, la gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, un laboratorio antidoping e genetica.

5. In merito al criterio direttivo di cui al comma 4, lettera z), spetta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Presidente dell'Agenzia, la nomina di un direttore generale, mentre spetta al Comitato direttivo la nomina dei dirigenti responsabili per le aree tecnico-amministrative. Spetta al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, designare il dirigente responsabile in materia di programmazione dei giochi ippici, gestione e monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.

6. Spetta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la nomina, su proposta del Comitato direttivo dell'Agenzia, di membri di rappresentanza del set-

tore ippico nelle organizzazioni, commissioni tecniche ed enti di competenza sovranazionali ed internazionali, comunque denominati.

7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi contestualmente ai decreti di cui al comma 1, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia di cui al presente articolo, stabilendo:

a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (*payout*);

b) l'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevenendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

c) l'estensione dell'applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quartè » e « Quintè », l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche *online*, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.

8. Nella fase di prima costituzione dell'Agenzia di cui al presente articolo, tutti i componenti sono individuati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base alle candidature inoltrate dalle associazioni rappresentanti gli allevatori e proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, le società di gestione degli ippodromi e le figure professionali degli allenatori e dei

driver/fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. La fase costituente di cui al presente comma dura un anno e mezzo dalla nomina dei componenti, al termine della quale, mediante le procedure elettive di cui al comma 4, sono individuati i nuovi componenti dell'Agenzia.

9. I componenti individuati ai sensi del comma 8 non possono, in ogni caso, fare parte dell'Agenzia una volta terminata la fase costitutiva.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

11. Tra le risorse dell'Agenzia sono ricomprese anche ogni forma di finanziamento percepito dal settore ippico, anche sulla base di quanto disposto in materia per il settore dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2.09. Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Riorganizzazione del settore ippico)

1. Al fine di razionalizzare la gestione delle attività agonistiche legate al cavallo sono attribuite alla Federazione Italiana Sport Equestri FISE le funzioni già trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero » a norma dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Conseguentemente, la FISE assume la natura di ente di diritto pubblico con la denominazione di Federazione Italiana Ippica e Sport Equestri FISE di seguito denominata « Federazione ». La Federazione è altresì federazione sportiva nazionale delle attività sportive ippiche ed equestri riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per

gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. Le funzioni proprie già esercitate dalla FISE continuano ad essere esercitate in maniera autonoma, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, dalla Federazione. Alla Federazione è attribuita la titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di attribuzione delle risorse, di organizzazione, di gestione ed esercizio dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici su base ippica. Ai fini di cui al presente articolo ogni riferimento all'U.N.I.R.E. e all'ASSI riguardante l'organizzazione, l'esercizio e la remunerazione in materia di giochi di abilità, di scommesse e di concorsi pronostici su base ippica, nonché ogni riferimento riguardante le attività di cui al presente comma deve intendersi riferito alla Federazione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un Commissario *ad acta*, nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ed un Sub-commissario *ad acta*, nominato dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport su proposta del CONI, provvedono alla stipula dello Statuto della Federazione prevedendo, tra l'altro. Una adeguata rappresentanza degli operatori ippici all'interno degli organi della Federazione nonché l'istituzione di enti tecnici relativi alle diverse discipline. Lo Statuto è approvato con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CONI.

3. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché la ripartizione, tra il Ministero e la Federazione, delle risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi in essere

alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero continua a svolgere le funzioni oggetto di trasferimento di cui al presente articolo fino dalla data di entrata in vigore dello Statuto della Federazione. Dalla predetta data sono abrogati: l'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 8327 del 1° agosto 2019.

5. A decorrere dall'anno 2021 al finanziamento necessario per l'esercizio delle funzioni in precedenza esercitate dal Ministero si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, sulla base delle somme iscritte nel 2020 nel bilancio del Ministero stesso e destinate alle funzioni trasferite, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. All'onere derivante dalle spese connesse al trasferimento di funzioni e risorse di cui al presente articolo, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.04. L'Abbate, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Galignella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cadeddu.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di rilancio del settore ippico e di favorire la

ripresa delle attività economiche del settore a esso correlate, agevolando in particolare la cessione diretta del puledro da parte dell'allevatore, rendendo meno oneroso l'acquisto al consumatore:

a) il punto 1) della Tabella A – parte prima – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente « Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, fatta eccezione per quanto stabilito al numero 1), della parte terza di questa Tabella »;

b) il punto 1) della Tabella A – parte terza – allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sostituito dal seguente: « cavalli, asini, muli e bardotti, vivi; ceduti direttamente dall'allevatore per i quali, prima della cessione, la Dichiarazione di Destinazione Finale già registrata al momento della denuncia di nascita con indicazione che l'animale è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano, non sia stata modificata con indicazione che l'animale non è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano ». La Dichiarazione di Destinazione Finale già registrata al momento della denuncia di nascita con indicazione che l'animale è destinato alla produzione alimentare per il consumo umano può essere comunque modificata dal nuovo proprietario dell'animale e fino alla registrazione di tale dichiarazione modificativa, l'animale vivo è considerato normalmente utilizzato per la produzione agricola purché esso conservi il legame con il fondo. Fino alla registrazione della dichiarazione modificativa di cui al comma precedente, l'allevatore e il proprietario – se diverso dal primo, ma che presenti identica qualifica di imprenditore agricolo o coltivatore diretto – dovranno osservare nell'allevamento e nel mantenimento dell'animale tutte le disposizioni di legge vigenti applicabili ai cavalli, asini, muli e bardotti destinati alla produzione alimentare per il consumo umano. Restano salve tutte le disposizioni di legge recate dall'art. 20, Regolamento CE 504/2018.

* **2.02.** Gadda, Noja.

* **2.03.** Critelli, Incerti, Cenni, Avossa, CapPELLANI, Frailis.

- * **2.07.** Cadeddu, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.
- * **2.013.** Paolo Russo, Nevi, Spena, Anna Lisa Baroni.
- * **2.011.** Caretta, Ciaburro.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia inquadramento previdenziale professionisti dell'ippica)

1. Al fine di assicurare maggiore funzionalità e tutela agli operatori del settore dell'ippica, ovvero alle categorie professionali degli allenatori e dei guidatori/fantini dei settori del trotto, del galoppo, del sella e agli addetti al controllo disciplinare e veterinario delle corse, è istituito presso la Federazione il Registro Nazionale degli operatori ippici, formato di tante sezioni quante sono le predette categorie nonché le diverse qualifiche. Per l'esercizio delle qualifiche di cui al periodo precedente è obbligatoria l'iscrizione degli interessati al suddetto Registro. Le modalità di iscrizione e di gestione del Registro sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della Federazione sono trasmessi e iscritti al Registro di cui al presente comma gli elenchi degli operatori ippici come risultanti dall'anagrafe presente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Gli operatori del settore dell'ippica di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assoggettamento all'iscrizione alla predetta gestione separata è necessaria per le erogazioni effettuate in favore degli

operatori del settore dell'ippica aventi importi superiori a 10.000 euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2.06. L'Abbate, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di tassazione nel settore scommesse)

1. Al fine di uniformare la tassazione nel settore delle scommesse ippiche a quelle sportive e di sostenere la filiera ippica colpita dall'emergenza pandemica COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

2.05. L'Abbate, Bilotti, Cillis, Gagnarli, Gallinella, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone, Cadeddu.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Semplificazione in materia di aliquote di prelievo delle scommesse ippiche a quota fissa)

1. Al fine di semplificare la tassazione nel settore delle scommesse sportive e di sostenere la filiera ippica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con l'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, il prelievo per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di cavalli inserite nei palinsesti complementari di cui al comma 1053 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, applicato sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, è stabilito nella misura del 20 per cento, per la rete fisica, e del 24 per cento per il gioco a distanza. Il prelievo conseguito rimane destinato per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

2.015. Paolo Russo, Nevi, Spina, Anna Lisa Baroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Delega al Governo per il riordino della disciplina sulle scommesse ippiche)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, stabilendo:

1. La percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (*payout*);

2. L'unificazione dei totalizzatori (totalizzatore unico) al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

3. L'estensione dell'applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « Quartè » e « Quintè », l'introduzione del sistema jackpot e, di conseguenza, dei premi di consolazione;

4. La riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse, offerte anche *online*, sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche alla filiera.

2.010. Ciaburro, Caretta.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AVVERTENZA	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato*).

Marco MAGGIONI (LEGA) esprime apprezzamento per il parere ampio e artico-

lato, formulato dalla relatrice. Ritene importanti, in particolare, le osservazioni volte a valorizzare la centralità del Parlamento anche nella fase di implementazione del PNRR, documento che lo stesso Parlamento ha contribuito a definire, e a ottenere il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie locali nella Cabina di regia, a testimonianza dell'importanza della partecipazione dei territori nella definizione delle decisioni di investimento, oltre che nella fase di controllo della loro attuazione.

Osserva inoltre che il Paese parte con notevoli carenze, in particolare nei settori del rispetto dell'ambiente e della transizione tecnologica. Ricorda, ad esempio, che in molti territori, principalmente nelle regioni meridionali, non c'è ancora una adeguata raccolta differenziata e si utilizzano tuttora discariche a cielo aperto, così come in altre aree a vocazione agricola, questa volta concentrate soprattutto nelle regioni settentrionali, si utilizzano i fanghi di depurazione in agricoltura, in deroga a ogni logica e in totale noncuranza per il rispetto della salute. L'attuazione del PNRR deve dunque costituire la fase di transizione che

impegnerà Governo, Parlamento e Autonomie locali nel superamento delle sacche di arretratezza ancora presenti nel Paese.

Preannuncia quindi, conclusivamente, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice, sottopone alla riflessione della Commissione due aspetti che saranno a suo avviso importanti nella fase di attuazione del PNRR.

Ritiene infatti che il Parlamento, oltre a chiedere un maggiore coinvolgimento, assieme alla Cabina di regia, nella fase di implementazione del Piano, debba attrezzarsi per quantificare i fenomeni connessi agli investimenti previsti e misurarne le ricadute, accompagnando l'attuazione del Piano con un lavoro di studio e misurazione dei suoi effetti. Il coinvolgimento delle giovani generazioni nel processo di monitoraggio mira anche a questo, data la loro maggiore inclinazione nel settore digitale e nelle analisi di impatto anche quantitative.

Il secondo aspetto riguarda la necessità di un ripensamento del modello di regionalismo finanziario. L'attuazione del PNRR inciderà infatti radicalmente sul modello di coordinamento dei rapporti finanziari tra i livelli di governo, in particolare tra lo Stato e le Regioni. Occorre passare da un approccio basato su interventi localizzati, volti alla parziale perequazione dei divari tra i

territori, ad un approccio più ampio, che orienti l'intero PNRR verso l'obiettivo di colmare tali divari. Occorrerà quindi, a suo avviso, rivedere sia la legge per il regionalismo differenziato, che giace tuttora in Parlamento, sia più in generale i rapporti finanziari tra il Governo e le Autonomie locali, al fine di ricondurli nell'alveo dell'attuazione del PNRR.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi.

COM(2021)93 final.

ALLEGATO

DL 77/2021 recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure » (C. 3146 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3146, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

considerato che il provvedimento costituisce il principale pilastro dell'assetto normativo volto a consentire la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui disegna la *governance* complessiva, anticipando al contempo alcune prime misure per il rafforzamento delle strutture amministrative e per lo snellimento delle procedure;

rilevato in particolare che il sistema di *governance* del Piano, cui è dedicata la prima parte del provvedimento, risulta articolato su più livelli che prevedono: *a*) l'assegnazione della responsabilità di indirizzo impulso e coordinamento generale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale viene istituita una apposita « Cabina di regia », presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alle cui sedute partecipano, ove competenti per materia, altri membri del Governo e rappresentanti del governo delle Regioni, nonché, ove invitati, altri soggetti; *b*) l'affiancamento, con funzione consultiva, a tale organo direttivo di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ri-

cerca scientifica e della società civile; *c*) l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di due organismi tecnici: la Segreteria tecnica e l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione; *d*) l'affidamento di compiti gestionali e di *audit* a due appositi uffici istituiti presso la Ragioneria generale dello Stato (RGS); *e*) l'assegnazione alla Corte dei conti – che riferisce in proposito annualmente al Parlamento – di compiti di valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia dei fondi del PNRR, in coordinamento con la Corte dei conti europea; *f*) l'individuazione dei soggetti attuatori nelle Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;

considerato che nella descritta articolazione della *governance* del PNRR l'esigenza di valorizzare il ruolo del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo appare favorita prevalentemente in base agli obblighi informativi posti a carico della Cabina di regia – la quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), trasmette al Parlamento, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti – e della Corte dei conti;

considerato altresì che il provvedimento prevede la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento;

in particolare: i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; i rappresentanti degli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; il testo prevede, inoltre, altre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, tra cui: l'espressione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2, sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR; la previa intesa in sede di Conferenza unificata per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 59, comma 1, concernente la delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale e l'intesa con il presidente della Regione interessata per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57;

valutata l'esigenza di un rafforzamento del ruolo del Parlamento e del suo coinvolgimento – anche in chiave dialogica con la Cabina di regia e con rappresentanti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale – nel processo di verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento UE n. 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché ai fini della valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati;

valutata altresì l'esigenza di individuare forme di interlocuzione costante con il Parlamento anche con riguardo a quanto

disposto dall'articolo 5 ai fini della razionalizzazione e del miglioramento della regolazione, favorendo un più ampio dialogo, da strutturare adeguatamente, tra Governo e Parlamento sul processo di attuazione del PNRR anche nell'ambito dell'attività del Comitato per la legislazione e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

considerata l'opportunità di assicurare un ulteriore coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali negli organismi deputati a orientare il processo di gestione degli interventi del Piano, prevenendo a tal fine che anche rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI possano essere inseriti nella Cabina di regia di cui all'articolo 2, anche al fine di sfruttare al meglio le possibili sinergie tra il *Recovery plan* e la Politica di Coesione europea evitando sovrapposizioni e possibili effetti di spiazzamento;

considerato altresì come nella prospettiva del programma *Next generation EU* sia opportuno individuare forme di raccordo e coinvolgimento dei giovani nell'ambito del processo di attuazione degli interventi del PNRR, affinché i poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale esercitati dalla citata Cabina di regia possa efficacemente rispondere alle istanze delle giovani generazioni;

rilevata, con riferimento all'articolo 12 – che disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR – l'esigenza di una maggiore specificazione, al comma 5, dei « vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea » di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei citati poteri sostitutivi;

considerata l'esigenza di integrare la disciplina di cui l'articolo 17 – che novella il Codice dell'ambiente al fine, tra l'altro, di introdurre un criterio di priorità nella valutazione di impatto ambientale dei progetti volto a dare la precedenza a quelli aventi un valore economico superiore a 5

milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale – al fine di non penalizzare imprese innovative, quali le *start-up*, e in generale quelle di minori dimensioni avviate da giovani e donne;

considerata altresì l'esigenza di prevedere un meccanismo di monitoraggio degli effetti della disciplina di cui all'articolo 47, che opportunamente persegue le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, prevedendo l'adempimento di specifici obblighi, anche assunzionali, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Dispositivo di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare gli interventi del PNRR con risorse nazionali;

valutato che le innovazioni introdotte dall'articolo 59 presentano diversi profili di criticità in ordine all'esigenza di assicurare una adeguata perequazione infrastrutturale dei territori delle regioni Meridionali, delle aree interne e di montagna e che la relativa disciplina dovrebbe pertanto tener conto espressamente anche del *deficit* infrastrutturale e del *deficit* di sviluppo che caratterizzano in particolare le regioni del Mezzogiorno, nonché prevedere in ogni caso l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle medesime regioni;

rilevata l'esigenza di assicurare che alcune misure di semplificazione non incorrano nel rischio di infrazioni della normativa comunitaria, tra cui, in particolare:

l'articolo 10, che prevede la possibilità di utilizzo delle società *in house* da parte di enti che non svolgono su tali società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

l'articolo 51 che fissa al livello massimo consentito (ovvero a 139.000 euro) la soglia al di sotto della quale sono ammessi

gli affidamenti diretti per servizi e forniture, senza prevedere, come richiesto dalla giurisprudenza comunitaria e da indicazioni della Commissione europea, per gli affidamenti di importo significativo non soggetti a procedure di confronto competitivo, maggiori presidi (trasparenza, rotazione, maggiore concorrenza) volti ad assicurare comunque condizioni di concorrenzialità nell'affidamento di appalti che possono risultare di interesse transfrontaliero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) assicurare un maggiore coinvolgimento del Parlamento nella fase di verifica e controllo della procedura attuativa del PNRR anche determinandone ruolo e funzioni e al contempo garantire un completo flusso informativo, anche con riguardo alle Commissioni parlamentari, che consenta un efficace monitoraggio e verifica del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del Regolamento UE n. 2021/241 ai fini dell'erogazione dei contributi finanziari, nonché ai fini della valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere, alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale delle diverse aree territoriali del Paese;

b) prevedere che, nelle ipotesi, previste dall'articolo 21 del citato Regolamento (UE) 2021/241, di impossibilità di realizzare, in tutto o in parte, gli interventi

previsti nel PNRR a causa di circostanze oggettive, il Governo trasmetta alle Camere, con un congruo anticipo rispetto all'invio alla Commissione europea, l'eventuale proposta di un Piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo Piano;

c) specificare, nell'ambito degli obblighi informativi connessi all'attuazione degli interventi del PNRR e di quelli finanziati tramite il Fondo complementare di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, la necessità di fornire distinte quantificazioni per l'attuazione della quota di interventi già previsti dalla legislazione previgente rispetto all'approvazione del PNRR – per i quali il finanziamento europeo si configura come mera alternativa finanziaria rispetto a emissioni nazionali già previste negli andamenti tendenziali antecedenti – e per l'attuazione degli interventi aggiuntivi, dando conto distintamente della distribuzione territoriale degli stessi;

d) assicurare l'ulteriore coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali negli organismi deputati a orientare il processo di gestione degli interventi del PNRR, prevedendo a tal fine che anche rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI siano stabilmente inseriti nella Cabina di regia di cui all'articolo 2;

e) prevedere, nell'ambito della Cabina di regia di cui all'articolo 2, un coinvolgimento stabile delle nuove generazioni, disponendo a tal fine che nell'organo sia prevista una rappresentanza istituzionale del Consiglio Nazionale dei Giovani istituito dalla legge n. 145 del 2018;

f) chiarire con maggiore dettaglio i «vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea», di cui l'articolo 12, comma 5, fa comunque salvo il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nelle ipotesi di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR;

g) verificare la coerenza con la disciplina europea degli articoli 10 e 51 citati in premessa, per i quali si segnalano potenziali criticità connesse, per quanto ri-

guarda l'articolo 10, alla possibilità di utilizzo delle società *in house* da parte di enti che non svolgono su tali società un controllo analogo e, per quanto riguarda l'articolo 51, alla mancata previsione di maggiori presidi di concorrenzialità (trasparenza, rotazione, maggiore concorrenza) per gli affidamenti diretti per forniture e servizi di importo significativo, benché inferiore alla soglia massima consentita;

h) integrare la disciplina di cui l'articolo 17 al fine di affiancare ai criteri di priorità già previsti per la valutazione ambientale, correlati a parametri dimensionali dei progetti, alle loro ricadute occupazionali e ai loro tempi di realizzazione, ulteriori criteri, connessi al carattere innovativo dei medesimi progetti e alla giovane età dei loro promotori, ciò al fine di non penalizzare proprio le iniziative più innovative, quali le *start-up* e in generale le imprese di minori dimensioni promosse da giovani e donne;

i) prevedere, all'articolo 47, un meccanismo di monitoraggio della disciplina ivi prevista volto a valutare, nella prima fase di attuazione del PNRR, se gli incentivi e le misure premiali contemplati producano effettivamente la riduzione attesa dell'attuale divario generazionale e di genere nei tassi di occupazione, prevedendo in caso contrario la revisione delle misure disposte e la loro sostituzione con vincoli cogenti di occupazione femminile e giovanile per la partecipazione agli appalti;

j) riformulare l'articolo 59, la cui novella alla disciplina di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale presenta molteplici profili di criticità in ordine all'esigenza di assicurare una adeguata perequazione infrastrutturale dei territori delle regioni Meridionali, delle aree interne e di montagna: a tal fine, si valuti: 1) la necessità di introdurre nell'articolo, ai fini dell'individuazione con delibera del CIPRESS dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, almeno un richiamo espresso alle specifiche carenze infrastrutturali esistenti

nel Mezzogiorno, accompagnato da un correlato riferimento al *deficit* infrastrutturale e al *deficit* di sviluppo: 2) l'esigenza di stabilire, diversamente da quanto disposto dal comma 1-*ter* del medesimo articolo 59, che al « Fondo perequativo infrastrutturale » si applichi il principio di assegna-

zione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. S. 2117 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
AVVERTENZA	165

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.35.

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.

S. 2117.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), *relatore*, nel riassumere il contenuto del progetto di legge rileva come questo appaia in primo luogo riconducibile alla materia «artigianato» che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione è di residuale competenza regionale. Assume però anche rilievo la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela

della concorrenza» (articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione). Ricordo infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che alla materia «tutela della concorrenza» è sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004). Merita richiamare anche l'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, in base al quale «la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».

Alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento correttamente prevede in più punti, come si vedrà nel prosieguo dell'illustrazione, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

L'articolo 1 demanda alle regioni l'adozione di provvedimenti per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale, la quale ha per scopo prevalente «lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed

estetico». Tale definizione integra quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l'impresa artigiana. A tal fine lo Stato e le regioni promuovono intese e accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 2, che novella l'articolo 52, comma 1-*bis*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013 ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria affida ai comuni, sentito il sovrintendente, l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l'assenza dell'intesa tra Stato e Regioni. Pertanto l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame riscrive la previsione, demandando ai comuni, sentito il sovrintendente, il riconoscimento della qualifica di « bottega storica e artigiana » all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività

d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto. In collaborazione con i comuni e gli enti locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.

Il comma 2 dell'articolo 2, per le finalità sopradescritte, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo citato.

L'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3.

L'articolo 4 affida alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accreditamento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano,

in capo all'impresa, il possesso dei determinati requisiti.

L'articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani – quali insegnanti tecnico-pratici – al personale docente per lo svolgimento di attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario a suo giudizio valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il *Made in Italy* e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario dell'istruzione). Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 6, comma 1, riconosce, per i contratti di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma

1). Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 3 stabilisce che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.

In base all'articolo 8, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita procedura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.

Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 8, comma 1, in quale fase interverrà l'intesa; in particolare andrebbe valutato di prevedere l'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che, al secondo periodo del comma 1, dovrà definire la procedura di attribuzione della denominazione di origine e qualità.

Al successivo comma 3, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è richiesta ai fini dell'adozione dei decreti di aggiornamento dei disciplinari di produzione chiamati a certificare le caratteristiche essenziali dei prodotti artigiani che intendano conseguire la denominazione di origine e qualità.

Quanto alla definizione di «hobbista», recata dall'articolo 9, essa individua il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto. La disciplina dell'hobbista spetta alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di determinati principi. Tra que-

sti vi è la definizione in ambito della stessa Conferenza Stato-regioni del prezzo che gli hobbisti possono attribuire all'oggetto che decidono di vendere.

Al riguardo, rileva che, dal punto di vista della formulazione, andrebbe esplicitato con quale atto la Conferenza Stato-regioni potrà fissare tale prezzo; si potrebbe ipotizzare che l'individuazione del prezzo rientri all'interno dell'intesa prevista dall'articolo.

Infine, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

S. 2267 Governo.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

ALLEGATO

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. (S. 2117).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2117 recante misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale;

rilevato che:

il provvedimento è in primo luogo riconducibile alla materia « artigianato » che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione è di residuale competenza regionale; assume però anche rilievo la competenza legislativa esclusiva in materia di « tutela della concorrenza » (articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione);

merita anche richiamare l'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, in base al quale « la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato »;

alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento correttamente prevede, in più punti, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare intese o accordi in sede di Conferenza Stato-regioni sono previsti ai fini dell'adozione dei provvedimenti regionali per lo sviluppo delle imprese artigiane di cui all'articolo 1; la Conferenza unificata individua poi i criteri per l'attribuzione, prevista all'articolo 2, del requisito di bottega artigiana da parte dei comuni; l'intesa in sede di Conferenza unificata è poi richiesta ai fini dell'adozione del decreto di riparto del fondo per le imprese artigiane di cui all'articolo 2, comma 2 e del decreto del Ministro dell'istruzione per l'individuazione delle attività di didattica laboratoriale di cui all'articolo 5; l'intesa in sede di

Conferenza Stato regioni è invece prevista ai fini dell'istituzione degli elenchi regionali delle botteghe-scuola di cui all'articolo 4, dell'attribuzione della denominazione di origine e qualità di cui all'articolo 8, comma 1, dell'adozione dei decreti di aggiornamento dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 8, comma 3, e della disciplina da parte delle regioni dell'hobbismo ai sensi dell'articolo 9;

dal punto di vista della formulazione, si valuti l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 8, in quale fase interverrà l'intesa; in particolare andrebbe valutato di prevedere l'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che, al secondo periodo del comma 1, dovrà definire la procedura di attribuzione della denominazione di origine e qualità;

sempre per ragioni di formulazione, andrebbe esplicitato, all'articolo 9, comma 2, con quale atto la Conferenza Stato-regioni potrà fissare il prezzo massimo di vendita degli oggetti da parte dell'hobbista; si potrebbe ipotizzare che l'individuazione del prezzo rientri all'interno dell'intesa già prevista dall'articolo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

sopprimere all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole da: « previa intesa » fino a « n. 281 » e di aggiungere, all'articolo 8, comma 1, secondo periodo,

dopo « Ministro dello sviluppo economico » le parole: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

sostituire, all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), le parole: « fissato in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « fissato nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'alinea ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	168
Sull'ordine dei lavori	168
Audizione del dottor Luca Palamara	168

Mercoledì 30 giugno 2021. – Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) interviene sull'approvazione del processo verbale della precedente seduta della Commissione chiedendo che ne sia data lettura integrale.

Il segretario, onorevole Wanda FERRO (FDI), dà lettura del processo verbale.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) chiede che esso sia posto in votazione previa verifica del numero legale.

Il PRESIDENTE accerta che la richiesta sia supportata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento della Commissione.

Verificata la consistenza del supporto di tre componenti oltre al senatore richiedente, il PRESIDENTE dispone la verifica del numero legale.

Il segretario, onorevole Wanda FERRO (FDI), verifica che la Commissione è in numero legale.

Il PRESIDENTE indice la votazione sul processo verbale della precedente seduta della Commissione, che risulta approvato all'unanimità dei presenti.

Audizione del dottor Luca Palamara.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Palamara e lo invita a riferire su alcune vicende riguardanti possibili interferenze nella nomina di magistrati ad incarichi direttivi che implicano funzioni giudiziarie connesse alle attività di contrasto della criminalità organizzata.

Il dottor PALAMARA svolge una relazione sul ruolo esercitato dalle correnti interne alla magistratura nelle vicende concernenti la mancata nomina del dottor Antonino Di Matteo al vertice del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sull'esclusione e il successivo reintegro dello

stesso Di Matteo dal gruppo di indagine sulle stragi della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e sul procedimento di nomina del dottor Federico Cafiero De Raho al vertice della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (Misto-CD), CANTALAMESSA (Lega), LUPI (Misto-NCI-USEI-R-AC) e MIGLIORINO (M5S),

nonché i senatori LONARDO (Misto), PEPE (L-SP-PSd'Az) e LANNUTTI (Misto).

Il dottor PALAMARA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e, visto l'approssimarsi delle votazioni presso la Camera dei Deputati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, Loreto Biscardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 30 giugno 2021. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, Loreto Biscardi.

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il Tenente Colonnello Biscardi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 30 giugno 2021.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.05 alle 19.20.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario. C. 3170 Governo (Parere alle Commissioni riunite IX e XIII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) 4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE 6

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare 6

GIUNTA PLENARIA:

Vacanza del seggio di un deputato nel collegio uninominale n. 11 – Roma – Quartiere Primavalle della XV Circoscrizione Lazio 1 8

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 9

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Barbara Saltamartini (procedimento n. 53777/19 RGPM – n. 33351/2019 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 21) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 9

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione del signor Giovanni Moscherini) (Doc. IV-ter, n. 7) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 11

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni 14

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

Sui lavori delle Commissioni	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	
SEDE REFERENTE:	
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3161, di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	20
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare. C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	22
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. C. 2 d'iniziativa popolare, C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli, C. 1888 Alessandro Pagano, C. 2982 Sportiello e C. 3101 Trizzino (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	25
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIII)	
RISOLUZIONI:	
7-00659 Di Stasio: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00667 Fassino: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00679 Delmastro Delle Vedove: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp).	
7-00690 Formentini: Sulla controversia tra Italia e Libia in materia di zone di protezione della pesca (Zpp) (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00128</i>)	28
ALLEGATO (<i>Testo unificato approvato dalle Commissioni</i>)	30

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)
Emendamenti C. 544 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ... 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

COMITATO RISTRETTO:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut e C. 2961 cost. Ceccanti.

Disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri 37

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione)
(*Seguito esame e rinvio*) 38

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019. C. 2737 Governo
(*Seguito esame e conclusione*) 40

RISOLUZIONI:

7-00585 Emiliozzi: Sulla crisi nella regione etiopica del Tigray (*Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00127*) 42

ALLEGATO 1 (*Proposta di nuovo testo presentata dalla deputata Emiliozzi*) 45

ALLEGATO 2 (*Nuovo testo approvato dalla Commissione*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

IV Difesa

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 51

7-00680 Perego di Cremona e 7-00689 Rizzo: Sull'istituzione della figura del soccorritore militare per le forze speciali (*Discussione congiunta e rinvio*) 52

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, limitatamente alle parti di competenza, della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2020 (Doc. LXVII, n. 4).

Audizione informale del Direttore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA), Min. Plen. Alberto Cutillo	53
SEDE CONSULTIVA:	
DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IX) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa. C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i>	58
Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati. C. 1870 Ferrari, C. 2045 Giovanni Russo e C. 2051 Del Monaco (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
<i>ALLEGATO 2 (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base)</i>	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
 VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario (<i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	66
<i>ALLEGATO (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	67
 VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2021. Atto n. 260 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	85
SEDE CONSULTIVA:	
DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	86
<i>ALLEGATO 1 (Prima proposta di parere della Relatrice)</i>	91
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini ed abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. Nomina n. 89 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 97

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Nomina n. 90 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 98

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e VIII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 99

ALLEGATO (*Parere approvato*) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 99

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero 101

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (*Seguito esame e rinvio*) 102

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. Testo unificato C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 102

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 104

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

Audizione di rappresentanti di Snam 103

Audizione di rappresentanti di Toyota 103

Audizione di Giuseppe Zollino, professore associato di tecnica ed economia dell'energia, presso l'Università degli studi di Padova 103

Audizione di Massimo Nicolazzi, professore a contratto di economia delle fonti energetiche presso l'Università degli studi di Torino 103

Audizione di rappresentanti di NE Nomisma energia 103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 103

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 77/2021: *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alla I e VIII Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 106

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: *a*) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b*) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) 106

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 110

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. (COM(2021) 93 final) (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.

Audizione del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico (*Svolgimento e conclusione*) . 107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di Francesca Bagni Cipriani, Consigliera nazionale di parità (*Svolgimento e conclusione*) 108

INTERROGAZIONI:

5-05514 Rotta: Iniziative per assicurare il riconoscimento del Reddito di cittadinanza alle donne con figli minori in casi di inadempienza dell'altro genitore agli obblighi di mantenimento 108

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 111

5-06266 Rizzetto: Iniziative per assicurare la tutela dei lavoratori interessati dalle procedure di internalizzazione delle attività di *call center* dell'INPS 109

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 113

5-06269 Murelli: Verifica del rispetto da parte della piattaforma TaskRabbit delle condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza dei lavoratori 109

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 115

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 116

ALLEGATO (*Emendamenti approvati dalla Commissione*) 121

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 123

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	125
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	124
DL 77/21: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	124
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 77/2021: <i>Governance</i> del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. C. 3146 Governo (Parere alle Commissioni I e VIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	155
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AVVERTENZA	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. S. 2117 (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	162
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
AVVERTENZA	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Sulla pubblicità dei lavori	168
Sull'ordine dei lavori	168
Audizione del dottor Luca Palamara	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
AUDIZIONI:	
Audizione del Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri, Loreto Biscardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

PAGINA BIANCA



18SMC0149170